

DIRITTO  
E  
GIURISPRUDENZA  
AGRARIA,  
ALIMENTARE  
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **11**

NOVEMBRE 2009 - ANNO XVIII

Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003

(conv. in legge 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

ISSN 1828-4698

EDIZIONI

---

TELLUS

**DIRETTORE**  
GIOVANNI GALLONI

**VICE DIRETTORE**  
AMEDEO POSTIGLIONE

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI  
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE  
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA  
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA  
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE  
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

**COMITATO DI REDAZIONE**

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE  
IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI  
ANTONINO CORSARO - FULVIO DI DIO - GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA  
PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO - LORENZA PAOLONI - NICOLETTA RAUSEO  
ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

**COORDINAMENTO REDAZIONALE:** STEFANO MASINI

**SEGRETERIA DI REDAZIONE:** FEDERICA FRONZETTI

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
PAOLA MANDRICI

**Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865**

**Internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it) o [www.edizionitellus.it](http://www.edizionitellus.it) - E-mail: [rivistadga@edizionitellus.it](mailto:rivistadga@edizionitellus.it)**

**Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.**  
**Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582**

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa  
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma



*Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro*

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2009**

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet*: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it).

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:  
**A.N.E.S.**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFINDUSTRIA

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista*

Altre sentenze di interesse sono reperibili sul sito:  
[www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it)

## SOMMARIO

### Parte I - DOTTRINA

MATTEO BENOZZO: Danno ambientale e siti di interesse nazionale: il comma 437 della Finanziaria 2006 e il rinvio alla «vigente disciplina in materia» .....	663
LUCIANA FULCINTI: Il [nuovo] quadro delle funzioni legislative dei beni d'uso civico .....	666
PATRIZIA MAZZA: Conservazione e vendita di prodotti sfusi e responsabilità del commerciante .....	672
ALBERTO CRIVELLI: Risoluzione dei contratti agrari nella giurisprudenza più recente .....	674
NOTE A SENTENZA	
ALBERTO GERMANÒ: Marchi comunitari di prodotti agroalimentari: una breve rassegna giurisprudenziale .....	686
FABIO GENCARELLI: La tormentata vicenda della denominazione «Tocai»: ultimo atto .....	690
MARCELLA PINNA: Brevi considerazioni in ordine alla rilevanza d'ufficio della nullità nel giudizio di appello .....	695
DOMENICO BELLANTUONO: Quote latte e prelievo supplementare: facoltà di trattenuta degli acquirenti e non obbligo .....	696
FEDERICA ZOLLA: Le peculiarità del caso concreto ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento nella risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico .....	697
ANTONIO ORLANDO: Assegnazione di unità poderale di riforma fondiaria in caso di morte del titolare .....	702
GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Fertirrigazione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento...	704
FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI e ANTONIO MAIO: Discarica abusiva ed abbandono reiterato di rifiuti: autonomia e rapporti tra le due fattispecie .....	707
NATALIA MARZIA GUSMEROTTI: La ponderazione dei valori paesaggistici ed ambientali nei procedimenti di autorizzazione degli impianti eolici .....	711

GABRIELLA DE STEFANO: Che la localizzazione degli impianti di energia rinnovabile in zone agricole non diventi una (cattiva) abitudine! .....	716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

### Parte II - GIURISPRUDENZA (\*)

#### ACQUE

Acque - Allevamento di bestiame - Acque reflue - Fertirrigazione e rifiuti - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Prescrizioni regionali - Disciplina applicabile. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 maggio 2009, n. 19329</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI ...	703
Acque - Allevamento di bestiame - Acque reflue - Effluenti di allevamento - Smaltimento tramite condotta - Parificazione a reflui domestici - Assenza di condotta - Sversamento sul suolo, nel sottosuolo ecc. al di fuori della fertirrigazione - Smaltimento di rifiuto - Assimilazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2009, n. 19880</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI ...	703
Acque - Acque pubbliche - Divieti di edificazione <i>ex art. 96 del r.d. n. 523/1904</i> - Finalità. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 30 luglio 2009, n. 17784</i> .....	719

#### AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Quote latte - Prelievo supplementare sul latte vaccino e suoi derivati - Facoltà di trattenuta del primo acquirente. <i>Cass. Sez. II Civ. 5 giugno 2009, n. 13052</i> , con nota di D. BELLANTUONO .....	696
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazioni in genere - Diritto a subentrare nel rapporto di assegnazione di unità fondiaria - Designazione erede - Soggetto legittimato al subentro. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 luglio 2008, n. 19318</i> , con nota di A. ORLANDO .....	701
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Controversie - Morte dell'assegnatario dopo l'esercizio del riscatto - Controversia avente ad oggetto il testamento - Rito camerale previsto dall'art. 7 della legge n. 1078/1940 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 31 luglio 2009, n. 17884 (M)</i> ..	719

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

pag.	pag.
Agricoltura e foreste - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Conferimento di latte ad acquirente non riconosciuto - Prelievo supplementare - Natura giuridica - Sanzione amministrativa - Esclusione - Conseguenze - Opposizione all'intimazione di pagamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 11 agosto 2009, n. 18195 (ord.) (M)</i> .....	719
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Riparto di giurisdizione - Competenza del giudice amministrativo per la fase della concessione - Competenza dell'A.G.O. per la fase dell'erogazione. <i>Cons. Stato, Sez. V 9 giugno 2009, n. 3532 (M)</i> .....	721
<b>AMBIENTE</b>	
Ambiente - Energia - Beni culturali e ambientali - Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Comparazione - Fonti di energia alternativa (energia eolica) - Grave e irreversibile impatto paesaggistico - Conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente - Ponderazione comparativa, in concreto, di tutti gli interessi coinvolti. <i>T.A.R. Molise, Sez. I 8 aprile 2009, n. 115</i> , con nota di N.M. GUSMEROTTI .....	711
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Paesaggio - Apprezzamento in concreto. <i>T.A.R. Molise, Sez. I 8 aprile 2009, n. 115</i> , con nota di N.M. GUSMEROTTI .....	711
Ambiente - Energia - Valutazione di impatto ambientale - Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento - Autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento di VIA ex d.p.r. 12 aprile 1996 - Autonomia. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 8 luglio 2009, n. 1209</i> , con nota di N.M. GUSMEROTTI .....	711
Ambiente - Energia - Fonti rinnovabili - Art. 12, commi 1 e 7, d.lgs. 387/2003 - <i>Favor legis</i> - Protocollo di Kyoto - Installazione degli impianti in zona agricola - Comuni - Governo del territorio - Previsione di aree specificamente destinate agli impianti eolici - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 22 aprile 2009, n. 983</i> , con nota di G. DE STEFANO .....	715
Ambiente - Smaltimento rifiuti - Impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri già in esercizio - Aumento di capacità di incenerimento - Autorizzazione - Valutazione della Provincia - Prevalenza rispetto alle competenze dell'ente territoriale comunale - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2009, n. 4206 (M)</i> .....	721
Ambiente - Impatto ambientale - Valutazione - Carattere - Non giudizio meramente tecnico - Sussistenza profili di discrezionalità - Sindacabilità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2009, n. 4206 (M)</i> .....	721
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie. Nulla-osta - Annullamento ministeriale - Legittimità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. II 30 gennaio 2008, n. 3491/2007 (M)</i> .....	721
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie abusive - Sanatoria - Nulla-osta condizionato - Pre-	
scrizione di correttivi - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. II 30 gennaio 2008, n. 3491/2007 (M)</i> .....	721
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Opere pubbliche (aerogeneratori eolici) - Prescrizioni limitative - Legittimità. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 22 aprile 2009, n. 300 (M)</i> .....	721
Ambiente - Realizzazione impianti aerogeneratori eolici - Procedimento di autorizzazione - Valutazione paesaggistica e culturale - Autonomia rispetto al giudizio VIA. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 22 aprile 2009, n. 300 (M)</i> .....	721
<b>BELLEZZE NATURALI</b>	
Bellezze naturali (protezione delle) - Beni ambientali - Pesca in area protetta - Divieti e segnalazioni - Obbligo di documentazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 settembre 2009, n. 34872 (M)</i> .....	720
<b>CACCIA E PESCA</b>	
Caccia e pesca - Art. 30, lett. a), legge 157/92 - Divieto generale di caccia - Esclusione - Divieti per singole specie. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 luglio 2009, n. 30367 (M)</i> .....	720
Caccia e pesca - Caccia - Nozione di esercizio della caccia - Effettiva cattura e uccisione - Non necessità - Attività prodromiche o preliminare organizzazione di mezzi o atti diretti a tale fine - Sufficienza. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 luglio 2009, n. 28510 (c.c.) (M)</i> .....	720
Caccia e pesca - Caccia - Reti poste nel giardino di un'abitazione - Uccellazione mediante reti - Divieto. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 luglio 2009, n. 28526 (M)</i> .....	720
Caccia e pesca - Caccia - Uccisione di una volpe - Stato di necessità - Definizione. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 giugno 2009, n. 25526 (M)</i> .....	720
Caccia e pesca - Caccia - Sanzioni - Confisca - Reati ex art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992 - Assoluzione - Confisca delle armi - Possibilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2009, n. 11580 (M)</i> .....	720
<b>CONTRATTI AGRARI</b>	
Contratti agrari - Invalidità - Nullità del contratto - Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Vizio di extrapetizione riconducibile alla pronuncia del giudice - Presupposti per la sua configurabilità - Poteri del giudice di appello - Individuazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 giugno 2008, n. 16621</i> , con nota di M. PINNA .....	694
Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Edificazione da parte dell'affittuario di un muro al confine per proteggere il fondo da attività invasive - Grave inadempimento - Insussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 marzo 2009, n. 6669</i> , con nota di F. ZOLLA .....	697

	pag.		pag.
Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Cause di risoluzione del rapporto agrario per inadempimento - Tipicità - Violazione della fedeltà nell'esecuzione del contratto - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 marzo 2009, n. 6669</i> , con nota di F. ZOLLA .....	697	prietà intellettuale attinenti al commercio) e censura- ta mancanza del potere della Regione di emanare la norma impugnata in base al riparto interno delle competenze - Carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, della seconda questione - Conse- guente esame di essa per prima. <i>Corte costituzionale</i> <i>14 novembre 2008, n. 368</i> , con nota di F. GENCARELLI	688
Contratti agrari - Affitto - A conduttore cosiddetto capitalista - Prova scritta - Necessità. <i>Trib. Modena, Sez. spec. agr. 28 maggio 2009, n. 733</i> , con nota redazionale .....	710	Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli- Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilità della disposizione censurata alla materia dell'agricoltura statutariamente attribuita alla Regione e riferimento, in funzione dimostrativa, alle materie di competenza statale di cui alla lett. <i>n</i> ), nonché (implicita- mente, ma univocamente) alle lettere <i>e</i> ) ed <i>l</i> ) dell'art. 117, comma 2, della Costituzione - Eccezioni di inam- missibilità della questione proposte sotto più profili dalla difesa regionale - Reiezione. <i>Corte costituzionale</i> <i>14 novembre 2008, n. 368</i> , con nota di F. GENCARELLI ....	688
<b>ESPROPRIAZIONE P.P.U.</b>			
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima). <i>Cass. Sez. I Civ. 24 luglio 2009, n. 17394 (M)</i> .....	719	Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli- Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed interferente in una pluralità di mate- rie - Appartenenza del nucleo essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordi- namento civile) - Illegittimità costituzionale della legge regionale - Assorbimento di ulteriori profili, nonché della questione di compatibilità comunitaria proposta in riferimento ad altri parametri. <i>Corte costituzionale</i> <i>14 novembre 2008, n. 368</i> , con nota di F. GENCARELLI .	688
<b>PRELAZIONE E RISCATTO</b>			
Prelazione e riscatto - Riscatto - Fondi divisi da una stra- da vicinale o da una strada agraria - Requisito della contiguità ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto - Sussistenza - Esclusione. <i>Corte d'app. Brescia 27</i> <i>novembre 2008, n. 1030</i> , con nota redazionale .....	709	Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli- Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed interferente in una pluralità di mate- rie - Appartenenza del nucleo essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordi- namento civile) - Illegittimità costituzionale della legge regionale - Assorbimento di ulteriori profili, nonché della questione di compatibilità comunitaria proposta in riferimento ad altri parametri. <i>Corte costituzionale</i> <i>14 novembre 2008, n. 368</i> , con nota di F. GENCARELLI .	688
<b>PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO</b>			
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Marchio comunitario denomina- tivo Mozart - Carattere descrittivo - Impedimento asso- luto alla registrazione. <i>Tribunale di I grado CE, Sez. V 9</i> <i>luglio 2008, in causa T-304/06</i> , con nota di A. GERMANÒ	678	<b>SANITÀ PUBBLICA</b>	
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Domanda di marchio comu- nitario figurativo «Limoncello della Costiera Amalfita- na Shaker» - Marchio nazionale denominativo ante- riore «Limonchelo» - Impedimento relativo alla regi- strazione - Rischio di confusione. <i>Tribunale di I</i> <i>grado CE, Sez. I 12 novembre 2008, in causa T-</i> <i>7/04</i> , con nota di A. GERMANÒ .....	678	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Discarica abusiva - Nozione di discarica ex d.lgs. n. 36 del 2003 - Protrazio- ne del deposito per oltre un anno - Elemento costitutivo del reato - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 marzo 2009,</i> <i>n. 9849</i> , con nota di F. CAROLEO GRIMALDI e A. MAIO .....	706
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Marchi figurativi - Valutazione globale del rischio di confusione - Elemento determi- nante. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 3 settembre 2009,</i> <i>in causa C-498/07 P</i> , con nota di A. GERMANÒ .....	678	<b>MASSIMARIO</b>	
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Registrazione - Divieto di registrazione per rischio di confusione - Conflitto tra un anteriore marchio denominativo e un posteriore marchio complesso - Valutazione globale sotto i pro- filo letterali, visivi, uditivi e concettuali. <i>Ufficio per</i> <i>l'armonizzazione nel mercato interno UAMI (Divi-</i> <i>sione di opposizione) 28 novembre 2008, n. B 1 201</i> <i>367</i> , con nota di A. GERMANÒ .....	678	- <i>Giurisprudenza civile</i> .....	719
Produzione, commercio e consumo - Proprietà industria- le - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prevista utilizzabilità della denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazio- nale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i vincoli posti da atti comunitari in attuazione dell'Accordo TRIPs (sugli aspetti dei diritti di pro-		- <i>Giurisprudenza penale</i> .....	720
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i> .....	721
		<b>Parte III - PANORAMI</b>	
		<b>RASSEGNA DI LEGISLAZIONE</b>	
		- <i>comunitaria</i> .....	722
		- <i>nazionale</i> .....	722
		- <i>regionale</i> .....	723
		<b>LIBRI</b>	
		R. MONTALI: Sostanze pericolose. Adempimenti, normati- va di base, Adr e nuovi scenari in vista del regola- mento REACH ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	723

# Indice cronologico delle decisioni (\*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
<b>2008</b>					
<i>GENNAIO</i>					
30	Cons. Stato, Sez. II n. 3491/2007 (M)	721	22	T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III n. 983	715
<i>GIUGNO</i>			22	Cons. giust. amm. Reg. sic. n. 300 (M)	721
19	Cass. Sez. III Civ. n. 16621	694	<i>MAGGIO</i>		
<i>LUGLIO</i>			8	Cass. Sez. III Pen. n. 19329	703
9	Tribunale di I grado CE, Sez. V in causa T-304/06	678	11	Cass. Sez. III Pen. n. 19880	703
14	Cass. Sez. III Civ. n. 19318	701	28	Trib. Modena, Sez. spec. agr. n. 733	710
<i>NOVEMBRE</i>			<i>GIUGNO</i>		
12	Tribunale di I grado CE, Sez. V in causa T-7/04	678	5	Cass. Sez. II Civ. n. 13052	696
14	Corte costituzionale n. 368	688	9	Cons. Stato, Sez. V n. 3532 (M)	721
27	Corte d'app. Brescia n. 1030	709	18	Cass. Sez. III Pen. n. 25526 (M)	720
28	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno UAMI (Divisione di opposizione) n. B 1 201 367	678	22	Cons. Stato, Sez. V n. 4206 (M)	721
<b>2009</b>					
<i>MARZO</i>			<i>LUGLIO</i>		
4	Cass. Sez. III Pen. n. 9849	706	8	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III n. 1209	711
17	Cass. Sez. III Pen. n. 11580 (M)	720	13	Cass. Sez. III Pen. n. 28510 (c.c.) (M)	720
19	Cass. Sez. III Civ. n. 6669	697	13	Cass. Sez. III Pen. n. 28526 (M)	720
<i>APRILE</i>			22	Cass. Sez. III Pen. n. 30367 (M)	720
8	T.A.R. Molise, Sez. I n. 115	711	24	Cass. Sez. I Civ. n. 17394 (M)	719
			30	Cass. Sez. Un. Civ. n. 17784 (M)	719
			31	Cass. Sez. II Civ. n. 17884 (M)	719
			<i>AGOSTO</i>		
			11	Cass. Sez. Un. Civ. n. 18195 (ord.) (M)	719
			<i>SETTEMBRE</i>		
			3	Corte di giustizia CE, Sez. I in causa C-498/07 P	678
			9	Cass. Sez. III Pen. n. 34872 (M)	720

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

## PARTE I - DOTTRINA

# Danno ambientale e siti di interesse nazionale: il comma 437 della Finanziaria 2006 e il rinvio alla «vigente disciplina in materia»

di MATTEO BENOZZO

**1. Premessa. - 2. Il danno ambientale ai sensi della Parte Sesta del Codice dell'ambiente. - 3. La tesi del rinvio recettizio del comma 437, art. 1 della Finanziaria 2006. - 4. Critica. - 5. Conclusioni.**

1. - Negli ultimi mesi è venuta affermandosi, ad opera dell'Avvocatura di Stato, una peculiare posizione interpretativa per i siti di interesse nazionale (1) che, ai sensi del comma 437, art. 1 della legge Finanziaria 2006 (2), sostiene l'inapplicabilità per tali aree della disciplina sul danno ambientale riformata dalla Parte Sesta del Codice dell'ambiente (3), a favore della normativa previgente, addirittura *ante* Finanziaria 2006, e quindi: dell'art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349, dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (4) e dell'art. 58 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (5).

Nelle pagine che seguono, premesse alcune note sulla disciplina riformata del danno ambientale oggi in vigore, si tenterà di ricostruire il fondamento di tale tesi «reazionaria» per verificarne l'attendibilità giuridica e la validità per i siti di interesse nazionale.

2. - Con l'entrata in vigore della Parte Sesta del Codice dell'ambiente e l'abrogazione espressa della disciplina previgente, il danno ambientale ha subito una

profonda trasformazione, presentandosi oggi sotto una veste sostanzialmente nuova.

Con i suoi venti articoli, distribuiti in tre titoli («ambito di applicazione», «prevenzione e ripristino ambientale» e «risarcimento del danno ambientale»), e cinque allegati, la Parte Sesta prevede un duplice regime di responsabilità per i danni ambientali, l'uno soggettivo (comma 2 dell'art. 311), l'altro oggettivo (art. 308) (6), con una risarcibilità in forma specifica quale soluzione preferenziale (artt. 304, 305 e 306) ed una serie di esclusioni all'applicazione della disciplina (art. 303).

In particolare, siffatta disciplina non riguarda tutti i pregiudizi all'ambiente, ma ne è esclusa l'applicazione in nove ipotesi, riferite alcune all'attività causa del pregiudizio, altre al dato temporale.

Riguardo al primo profilo, le ipotesi sono raggruppabili in quattro categorie: le attività svolte nell'ambito di discipline internazionali o comunitarie in vigore [lett. b), c), d) dell'art. 303] (7); le attività collegate ad eventi o a circostanze antropiche o naturali estranee alla volontà o

(1) Ossia: quelle aree del territorio nazionale, 54 a fine 2008, definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali; aree individuate e perimetrate con provvedimento amministrativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate.

(2) L. 23 dicembre 2005, n. 266, che, nelle more del recepimento ad opera del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il c.d. «Codice» delle leggi ambientali: v. nota successiva) della direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, era intervenuta con i suoi commi da 432 a 450 dell'art. 1 su tale istituto.

(3) Ossia il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, definito «Codice» delle leggi ambientali in quanto corpo normativo che non si esaurisce in una semplice raccolta di leggi, ma in una riconduzione di regole già frammentate in diversi contenitori, a un complesso internamente coerente, dominato da principi a partire dai quali si può ottenere la visione di tutto il corpo del diritto considerato, che così risulta frutto di «riassetto», ispirato *in primis* dal principio ideologico della *autoreponsabilità* dell'uomo verso l'ambiente: A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, *Premessa sulla natura del corpus normativo ambientale*, in A. GERMANÒ, E.

ROOK BASILE, F. BRUNO e M. BENOZZO, *Commento al Codice dell'ambiente*, Torino, 2008, 1.

(4) Articolo abrogato, insieme con il resto del d.lgs. n. 22/1997, dall'art. 264 della Parte Quarta del Codice dell'ambiente.

(5) Decreto legislativo abrogato nella sua totalità dall'art. 175 della Parte Terza del Codice dell'ambiente.

(6) In argomento ci permettiamo di rinviare, per maggiori approfondimenti, a M. BENOZZO, *Commento alla Parte Sesta*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, F. BRUNO e M. BENOZZO, *op. cit.*, 765.

(7) In questi termini, è esclusa l'applicazione della Parte Sesta quando il danno ambientale o la sua minaccia imminente sono conseguenza «di un incidente (...) nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 (...) [ovvero] disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o (...) rientranti nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2», non risultando pregiudicato il diritto di ricorrere alla limitazione della «propria responsabilità (...) [in] esecuzione alla convenzione (...) (LLMC) del 1976 (...) [o] alla convenzione (...) (CLNI) del 1988» [lett. b), c), d) dell'art. 303]. Gli elenchi appaiono esemplificativi e suscettibili di adattamento costante, sia nel numero di provvedimenti, sia nel contenuto dispositivo di quelli espressamente menzionati (cfr. M. BENOZZO, *ult. op. cit.*).

al coinvolgimento del soggetto a cui è imputabile in astratto il danno [lett. a), e)] (8); le ipotesi di inquinamento diffuso [lett. b)]; e le ipotesi governate dalla disciplina sulle bonifiche [lett. d)].

Riguardo al dato temporale, invece, l'art. 303 esclude l'applicazione dell'intera Parte Sesta in riferimento ad eventi, emissioni od incidenti verificatisi prima dell'entrata in vigore del Codice dell'ambiente (29 aprile 2007) o, comunque, per i quali è trascorso più di un trentennio rispetto al manifestarsi o alla scoperta del relativo danno [lett. f), g)] (9).

Quindi, il Codice dell'ambiente si caratterizza per la sostanziale discontinuità di disciplina del danno ambientale, con un momento di trasformazione ben individuato, la sua entrata in vigore, e senza norme transitorie o possibilità di riesumazione delle regole abrogate.

A tale sistema, la tesi del «limbo» della disciplina abrogata per tutti i siti di interesse nazionale richiamata nell'introduzione, farebbe eccezione, mantenendo in vigore quanto dal Codice giudicato di fatto inidoneo a soddisfare l'odierna volontà del legislatore.

3. - La posizione interpretativa dell'Avvocatura di Stato per i siti di interesse nazionale si fonderebbe sul fatto che dei commi da 432 a 450 dell'art. 1 della Finanziaria 2006 in materia di danno ambientale, l'art. 318, comma 2 del Codice dell'ambiente («norme transitorie e finali») avrebbe abrogato solo i commi da 439 a 443, lasciando in vigore gli altri e, in particolare, il comma 437.

Tale disposizione («è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434» di interesse nazionale) conterrebbe un richiamo alla disciplina vigente all'entrata in vigore della Finanziaria 2006 che si caratterizzerebbe – secondo l'Avvocatura di Stato – per la natura *recettizia* (statica) e non *formale* (dinamica) (10). Per l'effetto, il comma garantirebbe la novazione della fonte giuridica in materia di danno ambientale, con cristallizzazione della normativa *ante* Finanziaria e contestuale immunità della disciplina richiamata alle modifiche suc-

cessive e alle eventuali scelte abrogative (effetto che, invece, si avrebbe nel caso di rinvio *formale*).

La conseguenza, pertanto, sarebbe la riviviscenza della disciplina precedente al Codice dell'ambiente e, quindi, l'applicabilità diretta ai siti di interesse nazionale, anche a seguito di abrogazione espressa, dell'art. 18 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, dell'art. 17 del decreto Ronchi (abrogato dall'art. 264 della Parte Quarta del Codice dell'ambiente) e dell'art. 58 del d.lgs. n. 152/1999 (abrogato dall'art. 175 della Parte Terza), senza poter ricorrere alle regole di esclusione delle ipotesi di danno volute dal nuovo legislatore.

Il ragionamento appare poco condivisibile.

4. - La natura *recettizia* del rinvio operato dal comma 437 della Finanziaria 2006, invero, appare improbabile ed è sufficiente leggerne il testo per comprendere che esso è, piuttosto, *formale* alla *voluntas legis* in materia di responsabilità per inquinamento e, come tale, qualificabile come rinvio *dinamico* alla disciplina in vigore al momento della sua applicazione.

Ed invero, il rinvio operato da una norma è definibile *recettizio* ove nella disposizione rinviate si richiamino uno o singoli articoli contenuti in un atto normativo per quello che essi pongono in concreto e che, per l'effetto, vengono a far parte dello stesso testo rinviate. Invece, si è dinanzi ad un rinvio *formale*, quando la norma rinviate si riferisce non già a una disposizione determinata ma ad un istituto o ad una normativa complessivamente considerata e dotata di una propria autonomia rilevanza (11).

Quindi si deve considerare sempre come «rinvio formale, privo di efficacia novatrice della fonte delle norme richiamate (...) il richiamo [che] si riferisce genericamente al regolamento, cioè a un complesso di norme non meglio determinate, laddove, perché sia possibile configurare un rinvio recettizio, occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua» (12).

Ebbene, per la sua formulazione e per il contesto normativo di riferimento, il rinvio operato dal comma

(8) È limitata l'applicazione del Codice dell'ambiente sul danno ambientale quando il pregiudizio ecologico o la sua minaccia imminente sono conseguenza di un conflitto [che può essere «un atto di conflitto armato, sabotaggi (...) ostilità, guerra civile o insurrezione»: punto 1 della lett. a)] o di atti assunti, in condizioni di necessità, per una difesa da esso [(«difesa nazionale (...)») o] «sicurezza internazionale»: lett. e)], ovvero quando il danno o la minaccia sono conseguenza di «fenomeni naturali (...) eccezionali, inevitabili ed incontrollabili» [punto 2 della lett. a)]; in sostanza le tipiche esimenti nazionali del caso fortuito e forza maggiore, su cui appare sufficiente rinviare alla sola manualistica e alla bibliografia ivi citata di M.C. BIANCA, *Diritto civile. La responsabilità*, V, Milano, 1994, 661] o di un atto assunto, in condizioni di necessità, per la protezione da siffatti fenomeni quando degenerati in calamità naturali [anche riguardo all'esimente dello stato di necessità, appare sufficiente in questa sede il rinvio al medesimo testo di M.C. BIANCA (pagina 663), il quale considera lo stato di necessità come un'ipotesi di forza maggiore che si sostanzierebbe in una esimente personale di responsabilità, come causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto].

(9) Sulla prima ipotesi di esclusione temporale, si è venuta affermando una posizione interpretativa che, per ovviare alla mancanza di strumenti giuridici di contrasto ad ipotesi di danno ambientale, vorrebbe disciplinate tali situazioni ricorrendo alle norme abrogate dalla Parte Sesta del Codice dell'ambiente, ossia, a quella di cui all'art. 18 della legge n. 349/1986 e alla legge Finanziaria 2006, per quanto applicabili. Ciò sul presupposto che la «non applicazione» della Parte Sesta in caso di danno da attività compiute prima dell'entrata in vigore del Codice, porterebbe alla «disapplicazione» anche dell'art. 318 in essa contenuto, e, quindi, anche del comma 2 in cui

«sono abrogati: a) l'art. 18 (...) [e] c) l'art. 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge» n. 266/2006. La conseguenza sarebbe la riviviscenza della disciplina precedente (in tal senso, ad esempio, F. GAMPPIETRO, *La «minidisciplina» del danno ambientale nella legge finanziaria n. 266/2005*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2006, 105; A. TOMASSETTI, *Il danno ambientale*, in *La Responsabilità civile*, 2007, 101; P. FIMIANI, *La nuova disciplina del danno ambientale alla prova del regime transitorio*, in *Ambiente e sicurezza*, 2006, n. 15, 56; Id., *Disciplina del danno ambientale: cosa cambia con il d.lgs. n. 152/2006?*, *ivi*, 2006, n. 9, 129). Per una critica di tale ricostruzione e per una possibile interpretazione alternativa, ci permettiamo di rinviare nuovamente a M. BENOZZO, *Commento alla Parte Sesta*, cit., 752, nonché a M. BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in questa Riv., 2009, 299.

(10) Sulla distinzione tra le due tipologie di rinvii e sulle loro caratteristiche v. G.U. RESCIGNO, *L'atto normativo*, Bologna - Roma, 1998; L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996; F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, Genova, 2002; nonché, da ultimo, i risultati della ricerca coordinata da P. COSTANZO, *Rinvio statico o dinamico?*, dell'aprile 2005, disponibile sul sito web <http://www.costituzionale.unige.it>.

(11) Così R. DICKMANN, *Procedimento legislativo e coordinamento delle fonti*, Padova, 1997, 135 e R. PAGANO, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano, 2004, 148; in giurisprudenza, da ultimo, v.: Cons. Stato, Sez. VI 12 febbraio 2008, n. 476, in *Foro amm. CDS*, 2008, 547, il quale giunge addirittura ad elevare a «principio comune» la natura «formale» del rinvio in tali ultimi casi.

(12) Corte cost. 9 luglio 1993, n. 311, in *Giur. cost.*, 1993, 2547.



437 (13) sembra non lasciare dubbi: esso si presenta come un rinvio all'istituto del danno ambientale considerato nella sua unitarietà, alla sua fonte normativa e quindi alla disciplina in vigore al momento della sua applicazione, dovendosi considerare il rinvio come assolutamente *formale* e non già *recettizio*.

La conclusione appare confermata dalla stessa *ratio* di tale comma, il quale sembrerebbe aver l'unico scopo di esplicitare l'intenzione del legislatore che vuole salve ed applicabili le regole sulla responsabilità per inquinamento anche nel caso di conclusione degli accordi di programma di cui al precedente comma 434, richiamato dal 437, «*con i quali sono individuati (...) gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore [solo enti pubblici] e le modalità per individuare il soggetto [anche privato] incaricato di sviluppare l'iniziativa*» (14).

In sostanza, il comma 437 si presenta agli occhi dell'interprete come una mera disposizione di salvaguardia – forse anche non necessaria – da eventuali «strumentalizzazioni» degli accordi di programma nella imputabilità dei danni ambientali ai soggetti responsabili, qualora il danno stesso dovesse diminuire o vedersi annullato per gli interventi compiuti su iniziativa della pubblica amministrazione con fondi pubblici.

Quindi, il comma in esame non sembrerebbe operare una «cristallizzazione» della disciplina immune alle regole della successione delle leggi nel tempo, ma sembra sostanzialmente in una disposizione di rinvio aperto ad una *voluntas legis* in una materia specifica: quella sul danno ambientale, con le sue modificazioni, integrazioni ed abrogazioni nel tempo emanabili.

Pertanto, la mancata menzione del comma 437 nell'art. 318 del Codice dell'ambiente sembrerebbe spiegarsi proprio con la natura *formale* del rinvio. Ed invero, se il comma avesse avuto, invece, natura *recettizia*, il legislatore, cui era stato dato il compito di riordinare, coordinare ed integrare le disposizioni previgenti in una data materia, in modo completo ed esaustivo (15), avrebbe dovuto porsi il problema se intervenire o meno su tale disposizione; ma a leggere gli atti della Commissione tecnica incaricata alla redazione del Codice dell'ambiente (16) e i documenti parlamentari (17), sifatto problema non è stato mai sollevato.

A tutto concedere, comunque, si fa notare come il comma 437 si riferisca esclusivamente ai siti di cui al comma 434, ossia a quei «*siti (...) di interesse nazionale (...) per i quali sono in atto procedure fallimentari*».

Quindi, anche a voler considerare come *recettizio* il rinvio operato dal comma 437 – ma così non sembra –, l'operatività della disciplina cristallizzata all'entrata in vigore della Finanziaria 2006, sarebbe comunque limitata ai soli siti per i quali le procedure fallimentari erano in atto al momento dell'entrata in vigore del comma stesso e non già estesa ad ogni sito di interesse nazionale ancora *in bonis* ovvero a quelli per i quali la procedura fallimentare sia stata avviata dopo la Finanziaria 2006. In questi termini, pertanto, il comma in esame si presenterebbe come una disciplina di fatto temporanea, divenendo inapplicabile per mancanza di fattispecie applicative, esaurite le ultime procedure fallimentari in corso alla sua entrata in vigore.

5. - Per le ragioni che precedono, appare possibile concludere che anche nei siti di interesse nazionale – o almeno in quelli per i quali non è in atto alcuna procedura fallimentare *pre-riforma* – l'eventuale pregiudizio ecologico dovrà essere disciplinato ai sensi della Parte Sesta del Codice dell'ambiente, così come oggi in vigore. Il d.lgs. n. 152/2006, quindi, trova applicazione in ogni caso diretta come disciplina esclusiva per il risarcimento del danno ambientale, ove il presupposto applicativo espresso del «nesso causale» tra attività in concreto svolta e presunto danno è imprescindibile per la sua operatività e per la quale trovano applicazione le esclusioni e le eccezioni di cui all'art. 303, ossia:

- a) l'inquinamento conseguenza di «conflitto armato»;
- b) l'inquinamento causato da emissioni, eventi o incidenti avvenuti da oltre trent'anni;
- c) l'inquinamento diffuso, inteso come un inquinamento conseguenza di fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglie di contaminazione di una determinata area geografica in cui «*le fonti diffuse non [siano] imputabili ad una singola origine*» [artt. 239 e 240, lett. r) del Codice dell'ambiente];
- d) l'inquinamento da emissioni, eventi o incidenti avvenuti prima del 29 aprile 2006; e, infine,
- e) nei casi di inapplicabilità della disciplina per «*situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica*». □

(13) Comma che, in particolare, si ripete, dispone: «*è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434*».

(14) In particolare, nella sua integrità, il comma 434 dispone: «*al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione, le Province, i Comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità*

*per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa*».

(15) Tale è il contenuto della delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione: l. 15 dicembre 2004, n. 308, ai sensi della quale «*il Governo è delegato ad adottare (...) uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni (...) nei seguenti settori e materie (...) e tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente*».

(16) Commissione istituita dall'art. 1, comma 11 della legge delega, su nomina del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e «*composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega*» (cfr. il sito web ufficiale con l'elenco dei nominativi e i verbali di riunione: <http://www.comdel.it/home.htm>).

(17) Disponibili in <http://www.camera.it>.

# Il [nuovo] quadro delle funzioni legislative dei beni d'uso civico

di LUCIANA FULCINITI

1. - In riguardo alla funzione legislativa del vecchio testo della Costituzione, la collocazione sistematica dei beni d'uso civico è stata di *sub*-materia dell'agricoltura. In quella considerazione, la potestà legislativa era del tipo ripartito o concorrente tra Stato e Regioni (ordinarie) che, ai sensi dell'art. 117, operava con il modello tecnico della legge-quadro recante i principi fondamentali.

Una legge-quadro dei beni d'uso civico non è mai stata approvata nonostante ripetute e varieguate iniziative sia governative sia parlamentari (1). Nondimeno, le Regioni si sono dotate di una propria normativa rapportandosi alla l. 16 giugno 1927, n. 1776 che, in mancanza della legge-quadro, doveva considerarsi, in via interpretativa, come contenitore di principi fondamentali esistenti nella materia. Ciò, in perfetta aderenza alla legge n. 281 del 1970 che ha modificato la legge n. 62 del 1953 in punto di principi fondamentali delle leggi regionali.

Con la l.c. 18 ottobre 2001, n. 3, il legislatore ha riformato il Titolo V, Parte II, della Costituzione. La riforma ha comportato la riscrittura degli artt. 117 e 118 della Carta fondamentale così che la funzione legislativa e la funzione amministrativa risultano ridisegnate e ricollocate.

Nella riformulazione dell'art. 117, la potestà legislativa di Stato e Regioni ha assunto configurazione differente, sia nel catalogo delle materie, sia nella suddivisione della competenza legiferante, sia nelle modalità di produzione delle fonti normative. Con la riformulazione dell'art. 118, la funzione amministrativa ha assunto configurazione di competenza (tendenzialmente) generale con attribuzione compatte ai Comuni, salvo deroghe di necessità (a favore di altri livelli di governo) improntate a criteri ramificati sul principio della sussidiarietà.

Prezioso, per orientarsi nel nuovo, è stato e continua ad essere, il frequentemente sollecitato lavoro della Corte costituzionale che si pone a faro nell'individuazione di dimensioni e contorni delle potestà legislative.

Indicazioni estensive del nuovo corso, con ricadute sulla funzione amministrativa, ci si attende che perverranno dal Codice delle autonomie il quale, però, è ancora allo stato di incerta data a venire.

Nel nuovo quadro costituzionale, i beni d'uso civico

s'inseriscono nella ricerca di una riveduta ed appropriata collocazione sia nella distribuzione della funzione legislativa in riguardo all'art. 117, sia nel conferimento delle competenze amministrative in riguardo all'art. 118.

Finora, nonostante sia passato non poco tempo dalla riforma, vige la legge statale n. 1766 del 1927, mentre la legislazione regionale mantiene immutati, salvo qualche eccezione (2), i precedenti testi normativi. L'assetto amministrativo è generalmente fermo sulle competenze assunte con il trasferimento del d.p.r. n. 11 del 1972 e del d.p.r. n. 616 del 1977.

Nella sostanza, il panorama normativo è quello *ante*-riforma costituzionale. Per quanto concerne lo Stato, sono in Parlamento alcuni disegni di legge (3) non ancora in esame. Per quanto concerne le Regioni, sembra che esse ritengano validi i propri assetti normativi che, come si è detto, si rapportano ai principi fondamentali della materia desunti dalla l. 16 giugno 1927, n. 1766 (4).

Se la staticità legiferante delle Regioni è incensurabile per nuove discipline generali della materia, interrogativo è il vuoto legislativo di una disciplina delle competenze amministrative che il nuovo art. 118 della Costituzione attribuisce ai Comuni (salvo ragioni di esercizio unitario).

A quasi dieci anni dalla riforma, le Regioni sono ancora riluttanti a dismettere le funzioni amministrative dei beni d'uso civico, mentre sarebbe utile, quantomeno per la certezza del diritto, giustificarne il mantenimento verticistico in esercizio unitario, sui parametri costituzionali.

La previsione del nuovo art. 118, comma 1, Cost., non è dotata di efficacia precettiva immediata, ma presuppone che in via legislativa si precisino e si distinguano le competenze demandate alle responsabilità dei Comuni e quelle che, per assicurarne l'esercizio unitario, debbono restare allocate presso Stato, Regioni, Province e Città metropolitane. È quanto consegue dall'art. 7, comma 1, della l. 5 giugno 2003, n. 131 per il quale, Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate all'entrata in vigore della legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il comma 6 dell'articolo prescrive che fino all'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal comma 1, le funzioni ammini-

(1) Per un *excursus* dei testi, almeno fino ad una certa data, cfr. L. MASOTTO, *Gli «usi civici» nei progetti di riforma*, Padova, 1998.

(2) Fin qui, isolato esempio (decisamente negativo) del nuovo corso legislativo regionale è rappresentato dalla l.r. Calabria 21 agosto 2007, n. 18 «Norme in materia di usi civici», in *B.U.R.* 29 agosto 2007, n. 15. La Calabria non era dotata di una specifica disciplina. Il precedente tentativo, rappresentato dalla deliberazione consiliare del 10 agosto 2000, n. 387, è stato bloccato con osservazioni dal Governo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Il Consiglio regionale, non insistendo, ha abbandonato il testo legislativo.

(3) In questa XVI legislatura, risultano in Senato, due d.d.l. di iniziativa parlamentare Atto n. 69 (PD) e Atto n. 358 (PDL) entrambi non ancora in esame. Sul versante regionale, la sola legge ascrivibile al nuovo corso è la citata legge della Calabria.

(4) È interessante rilevare che il d.d.l. Atto Senato n. 358 recante «Nuove norme in materia di usi civici», presentato il 6 maggio 2008, mira dichiaratamente (come si legge nella Relazione illustrativa) al «recupero delle finalità e dello spirito originari della normativa dettata in materia» richiamando espressamente (anche nell'articolato) la l. 16 giugno 1927, n. 1766 e il r.d. 26 febbraio 1928, n. 332.

strative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

In concreto, i Comuni non possono appropriarsi direttamente e senza filtro normativo delle funzioni amministrative loro attribuite dal nuovo art. 118 della Costituzione (5).

In riguardo ai beni d'uso civico, le Regioni che hanno delocalizzato le competenze amministrative in via legislativa nel segno della riforma costituzionale sono poche (6). Il che può risultare sintomatico di una qualche diffidenza, non del tutto ingiustificata (7), nella capacità dell'ente locale di governare questa delicata quanto intricata realtà (8).

Per una riformulazione generale dei testi normativi vigenti all'insegna della riforma, si presenta utile indagare una possibile nuova tipologia della funzione legislativa.

**2. - Nella catalogazione delle materie di legislazione concorrente o ripartita tra Stato e Regioni del vecchio art. 117 della Costituzione, non figuravano i beni d'uso civico. Le pertinenti funzioni legislative hanno trovato afferenza all'agricoltura, classificata dall'art. 117 materia in senso proprio, aggregante più ambiti normativi.**

Tra agricoltura e beni d'uso civico si è così strutturata una relazione di *sub*-materia. L'ufficialità dell'assimilazione all'agricoltura è emersa, formalmente, solo con il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 il cui art. 66 recita che le funzioni amministrative nella materia dell'agricoltura e foreste, concernono, tra le altre, «le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici». La disposizione assume concretezza nello stesso art. 66 con le numerose competenze regionali elencate nel comma 5.

Nel quadro costituzionale *post*-riforma, la posizione sistematica così assunta merita qualche approfondimento sia per eventualmente confermarne la collocazione, sia per eventualmente ricercarne altra più adeguata.

L'assimilazione in campo normativo traduceva la necessità di veicolare settori marginali nelle materie che l'art. 117 della Costituzione presentava in elenco chiuso. Come *sub*-materia era indicata l'inerenza di ambiti normativi omogenei fuori elenco a materie in elenco. Il concetto esprime la conduzione di ambiti disciplinari ad una materia in senso stretto, sostanzialmente definita, tale da partecipare alla costruzione di settori organici.

A quest'operazione ha espressamente indirizzato la legge-delega 22 luglio 1975, n. 382 investendo il Governo del compito di completare il trasferimento delle funzioni amministrative «considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione (...)» [art. 1, lett. a)]. Più esplicitamente, la legge-delega, nel porre come criterio direttivo l'identificazione delle materie per settori organici, ha precisato che tanto dovesse farsi non in base alle competenze ministeriali o alle competenze di altri organi o altre istituzioni, ma «in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato

che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini» (art. 1, comma 3, *sub* 1).

L'art. 66, comma 1, d.p.r. n. 616/1977, attua questo schema disponendo che le funzioni amministrative nella materia agricoltura e foreste *concernono*, tra le altre, «le destinazioni agrarie delle terre d'uso civico».

In sostanza, la *sub*-materia dei beni d'uso civico esprimeva omogeneità al settore organico agricolo in senso produttivo. Qualità, questa, desunta dalla legge n. 1766 del 1927 e dal regolamento n. 332 del 1928 che esprimono destinazioni agricole produttive nelle quotizzazioni, legittimazioni, concessioni ad utenza, enfiteusi.

La condizione, ufficializzata dal d.p.r. in relazione alle funzioni amministrative, porta in conseguenza la competenza legislativa della Regione sui principi fondamentali della legge dello Stato. In tal modo, con il trasferimento si realizza, anche per i beni d'uso civico, il parallelismo tra funzioni amministrative e funzione legislativa fissato dall'originario art. 118 della Costituzione.

Da tempo oramai, i beni d'uso civico sono stati interessati dal riflesso di mutamenti sociologici con ricaduta normativa.

Nella visuale sociologica, la dimensione agraristico-produttiva della realtà fondiaria espressa dai detti beni, accentuata fino alla svolta dell'Italia da Paese agricolo a Paese industriale, regredisce. La sopraggiunta condizione è generalmente improduttiva di reddito agrario e per queste terre si profila l'incolto o l'edificazione normalmente di fatto, ma ad un certo punto anche apparentemente di diritto con la loro veicolazione nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione non nella specifica *qualitas soli*, ma come generici suoli agricoli. Il che avviene assai spesso senza che i Comuni abbiano consapevolezza della natura delle terre, quasi sempre senza che i Comuni ne richiedano il mutamento di destinazione. Prende avvio un illegittimo assetto edilizio dei suoli d'uso civico che, oggi ancora, non ha pienamente trovato la soluzione normativa delle destinazioni.

Comincia a prospettarsi la necessità di una governabilità urbanistica di questi suoli che, diventati soggetti del territorio, sono attratti nel sistema pianificatorio. I beni d'uso civico assumono, dunque, un profilo di inerenza alla materia urbanistica.

Ancora nella visuale sociologica, i beni d'uso civico rivestono spiccato interesse come ambiente, dimensione che le scienze naturali seguite dalla società civile hanno portato all'attenzione della politica legislativa.

Il legislatore che ha tradotto in normative di settore le istanze ambientaliste, peraltro anticipate da previdente Carta costituzionale il cui art. 9 tutela il paesaggio, ha incluso i beni *de quibus* nella normativa di vincolo paesaggistico con la l. 8 agosto 1985, n. 4319 (9) (c.d. Galasso).

La valenza ambientale, introdotta come *vincolo paesistico* ma *ope legis* dalla citata legge tale da includerli nelle bel-

(5) La giurisprudenza amministrativa conferma la lettera della legge. V., ad esempio, T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 18 aprile 2005, n. 570, in *Foro amm.*, 2005, 4, 1210; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 2 marzo 2005, n. 912, *ivi*, 2005, 3, 841.

(6) Il trasferimento più o meno generalizzato è disposto dalla l.r. Calabria n. 18/2007.

Il Piemonte, con l.r. 1° luglio 2008, n. 19, riconosce alle Comunità montane, funzioni proprie in materia di usi civici (art. 5); la stessa Regione attribuisce ai Comuni, con l.r. 5 dicembre 2007, n. 22, funzioni amministrative solo per concessioni temporanee a titolo oneroso e mutamento di destinazione.

Il Lazio, con l.r. 27 gennaio 2005, n. 6 (art. 4) ha disposto il trasferimento ai Comuni della sola liquidazione degli usi civici sui beni privati gravati se urbanisticamente modificati.

(7) Il mio avviso di sostanziale diffidenza nell'opportunità che il Comune governi questi beni (che non gli appartengono) già espresso in altri scritti (v. L. FULCINI, *I beni d'uso civico*, Padova 2000, 118) non è mutato nel corso del tempo, anzi si è consolidato.

(8) Significativa, la l.r. Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 il cui Titolo XI, Capo I, intitolato Disposizioni sugli usi civici (artt. 165-175), reca l'art. 165, rubricato «Articolazione delle competenze», che mantiene alla Regione e conferisce alle Province, le competenze amministrative della materia (v. anche l'art. 34).

Stesso rilievo può farsi per la l.r. Marche 24 dicembre 2008, n. 37 il cui art. 8 conferma in capo alle Comunità montane, le funzioni amministrative già conferite alle stesse con legge regionale n. 24/1998 e ribadite con l.r. 1° luglio 2008, n. 18. Peraltro, la legge regionale n. 37/2008, fa decorrere l'esercizio delle funzioni delle Comunità montane a far data dal 1° gennaio 2009. Le prescrizioni sulle funzioni delle Comunità montane sono comunque destinate a recedere con il futuro Codice delle autonomie che reca l'abolizione di questi enti locali.

(9) Le vicende del vincolo paesistico imposto con l. 8 agosto 1985, n. 431 hanno come precedente un atto amministrativo nel d.m. 21 settembre 1984 adottato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, sostituito da un atto normativo con d.l. 27 giugno 1985, n. 312 convertito nella legge n. 431/1985.

lezze naturali della l. 29 giugno 1939, n. 1497, si è perpetuata nella legislazione successiva di settore. Così, il T.U. sui beni culturali ed ambientali, approvato con d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, con l'art. 138 introduce la definizione dei beni d'uso civico, quali «beni ambientali tutelati (...) in attuazione dell'art. 9 della Costituzione». Il successivo Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con l'art. 134 che richiama l'art. 142, definisce i beni d'uso civico con l'espressione «beni paesaggistici».

Le normative citate riversano rilevanti sfumature sulla funzione legislativa dei beni d'uso civico che afferiscono all'ambiente e al paesaggio per loro intrinseca natura e non per la destinazione, quindi, presentano propriamente *inerenza, assimilazione, omogeneità* alla materia ambiente.

Il quadro è sintomatico dello stemperamento dell'assimilazione dei beni d'uso civico alla materia agricoltura e, nel contempo, è manifestazione di interessi afferenti a diversi settori della funzione legislativa.

**3. - Polivalenze ed interessi sottesi a demani ed usi civici già deducono una complessa potestà legislativa divenuta prescrittiva con la formulazione del nuovo art. 117 della Costituzione (10).**

Alla luce delle ripartizioni competenziali legislative per come interpretate dalla Corte costituzionale, i beni e gli usi civici cercano una potestà legislativa di superamento della condizione di *sub-materia* dell'agricoltura, non più adeguata ad esprimerli in tutte le valenze, perciò non più esaustivamente rappresentativa.

Si è prima detto come e perché in ragione di nuove valenze e nuovi interessi, questi beni e diritti hanno ricevuto da tempo autonoma considerazione normativa fuori dalla legislazione in materia di agricoltura.

Va ora evidenziato che la sottordinazione all'agricoltura si presenta non esclusiva già nella stessa fonte che l'ha (dapprincipio) formalizzata, cioè il d.p.r. n. 616 del 1977. Tant'è, l'art. 1 della l. 8 agosto 1985, n. 431 modifica l'art. 82 del d.p.r. (rubricato beni ambientali) introducendo tra i beni sottoposti a vincolo paesaggistico le terre gravate dall'uso civico, le cui funzioni amministrative (identificate nella protezione delle bellezze naturali come complesso di attività di individuazione, tutela e sanzioni) non sono trasferite alle Regioni (come l'art. 66 del d.p.r. n. 616 aveva fatto per le funzioni inerenti le destinazioni agrarie), ma sono solo delegate (11). Pertanto, allo Stato è rimasta sia la riserva di legge sia la riserva di amministrazione. Ne consegue che nel d.p.r. n. 616 del 1977 (seppure modificato a distanza di anni), i beni d'uso civico si configurano *sub-materia* dell'agricoltura, ma già (anche) *sub-materia* dell'urbanistica sotto il cui capo è inserito l'art. 82 per l'afferenza della base fondiaria all'assetto ed utilizzazione del territorio (e poi *sub-materia* dell'ambiente quando l'urbanistica comincia a declinare altri profili con distinzione di ambiente e territorio).

Il processo regressivo della condizione di *sub-materia* dell'agricoltura non si ferma, ma compie altro passo. Con la l. 4 dicembre 1993, n. 491 sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e sull'istituzione del Ministero delle risorse agricole e forestali, il legislatore statale, con l'art. 10, comma 2, allunga la distanza dei beni d'uso civico dall'agricoltura preannunciando una legge di definizione dei principi fondamentali

(12) per le Regioni «nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo anche conto della loro destinazione ambientale».

Si può argomentare che l'art. 10 della legge n. 491 del 1993 sancisca la complessità dei beni d'uso civico con il riconoscimento di vari profili (urbanistici, ambientali, agricoli, ecc.). In tal modo, la disposizione sembra abbia costituito tali beni in *settore* organico proprio, definito dai diversi profili, a fronte del profilo agricolo impresso dal d.p.r. n. 616 del 1977. In ultima analisi, nella legge *de qua*, il legislatore decanta i beni d'uso civico e sembra sdoganarli come materia autonoma.

Rispetto al nuovo art. 117 della Costituzione, questa rappresentazione autonomistica assume, però, una valenza diversa da quella che avrebbe assunto se vigente il vecchio art. 117. Se in relazione al vecchio testo, l'elevazione dei beni d'uso civico a materia autonoma sarebbe stata forse foriera di conseguenze, nel nuovo testo, l'autonomia di materia non appare più importante per guadagnare conseguenze.

Non appare importante perché il sistema di distribuzione competenziale del nuovo art. 117 ha determinato una crisi pervasiva del concetto di materia ben evidenziato dalla Corte costituzionale in ogni occasione in cui richiama la riforma Costituzionale del Titolo V, soprattutto per le materie non menzionate nel testo (non menzionati sono anche i beni d'uso civico).

Agli effetti, anche se l'art. 117 della Costituzione, nei commi 2, 3 e 4, adopera il termine materia per tutte le competenze legislative di Stato e Regioni, corrispondenza tra definizione di materia e concetto di materia in senso stretto può riconoscersi alle materie catalogate nei commi 2 e 3. Meno compatto risulta il termine riportato alle materie astrattamente richiamate dal comma 4.

Il comma 4, dove si legge che compete alle Regioni la potestà legislativa «in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» e che configura una competenza legislativa tanto residuale quanto esclusiva, prospetta materie nominalmente, ma lascia piuttosto intravedere disparati oggetti normativi che rientrano nella competenza residuale ed esclusiva delle Regioni quando non siano riferibili alle materie dei commi 2 e 3.

Riferiti ai beni d'uso civico, i concetti possono trovare concreta raffigurazione sulla (già) materia agricoltura. Nel nuovo art. 117 Cost., l'agricoltura non trova menzione nelle materie elencate nei commi 2 e 3. Pertanto, essa resta classificata tra le materie del comma 4, oramai definite residuali e innominate. Così, per l'agricoltura si configura la competenza legislativa residuale ed esclusiva della Regione. In questo contesto, i beni d'uso civico, non menzionati nei commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost., sia che siano materia autonoma sia che siano considerati *sub-materia* dell'agricoltura, sarebbero, in ogni caso, soggetti alla potestà residuale esclusiva delle Regioni. Ed in questa direzione si muove qualche Regione che non ha ancora una legge (Toscana) o che l'ha da poco varata (Calabria).

La questione non è affatto così semplice e scontata. Si può comprendere alla luce del lavoro interpretativo della Corte costituzionale che può essere utilizzato per anche acclarare la consistenza della potestà legislativa dei beni d'uso civico, che non sono entrati ancora nel suo laborato-

(10) Per una visione globale della riforma costituzionale si rinvia a G. FALCON, *Il nuovo titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in *Le Regioni*, 5/2001.

(11) Questa è, anche, la posizione della Corte costituzionale che ha avuto modo di esprimerla in considerazioni della sentenza 10 maggio 1995, n. 156, in questa Riv., 1995, 403.

(12) Come si è detto, la legge sui principi fondamentali dei beni d'uso

civico non è mai intervenuta nella vigenza del vecchio art. 117 della Costituzione, mentre la legge n. 491 del 1993 è stata abrogata dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 143 che ha soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (istituito dalla precedente normativa al posto del Ministero dell'agricoltura) trasferendo le relative funzioni alle Regioni con possibilità di delega o attribuzione agli enti locali e, nel contempo, ha istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

rio nella propria consistenza, ma solo a margine di alcune questioni (condono edilizio straordinario).

La Corte costituzionale ha dato del comma 4 dell'art. 117 della Costituzione una lettura illuminante in diverse occasioni. Per quanto qui può trovare analogia, si può richiamare (tra tante), la sentenza n. 213 del 2006 (13) secondo cui «in via generale, deve essere affermata l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 117 Cost., per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost.». Nella sentenza richiamata, la Corte evidenzia come «d'altro canto, la complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia».

I passi riportati riguardano la pesca, della quale, la Corte rileva come «per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative».

La Corte non si è soffermata a scrutinare le singole interferenze, ma ha elaborato alcuni criteri per l'assegnazione dei titoli competenziali: dalla prevalenza alla leale collaborazione, dalla continuità normativa alla continuità istituzionale.

I principi della sentenza n. 213 del 2006 (e di altre analoghe prima e dopo) sono uno specchio che riflette anche l'immagine dei beni d'uso civico, settore normativo composto, espressione di più interessi a più oggetti normativi.

Dunque, per tali beni, occorre focalizzare le competenze legislative in ragione delle diverse valenze ed interessi fuori dall'assimilazione all'agricoltura, fuori anche dalla concezione di materia autonoma.

4. - I beni d'uso civico s'impongono come fenomeno di interferenza tra materie, costituendo «punto d'incontro di varie competenze», come sostiene una dottrina (14) che ha colto gli effetti della riforma costituzionale sul settore.

Nell'individuazione dei titoli di competenza legislativa, l'intreccio preponderante che i beni d'uso civico presentano nell'attualità è quello pubblicistico con l'ambiente ed il paesaggio.

Il nuovo art. 117, comma 2, lett. s), della Carta attribuisce allo Stato la competenza esclusiva su «la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Come si legge, la catalogazione della materia è composita. I beni d'uso civico entrano nella catalogazione in maniera pure composita.

La valenza ambientale di questi beni ha subito, dalla legge n. 431 del 1985 al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs. n. 42 del 2004, passando per il Testo Unico del d.lgs. n. 490 del 1999, una certa evoluzione ma confermandosi vincolo di legge non di piano. Evoluzione con qualche riflesso sui titoli competenziali legislativi. Il bene d'uso civico, nell'ultima legislazione transita dalla nozione di bene ambientale del Testo Unico, alla nozione di bene paesaggistico [art. 134 e art. 142, lett. b)] del codice Urbani e diventa «patrimonio culturale» (art. 2).

La qualità paesaggistica di questi beni, a mio avviso si esplica in una doppia configurazione: quella di soggetto

che è paesaggio e quella di oggetto che tutela il paesaggio come dimensione variamente proiettata nel territorio.

Così, a mio avviso, il bene d'uso civico è, nel contempo, *bene tutelato e bene tutela*. Sotto l'aspetto di *bene tutelato*, i beni d'uso civico entrano nella materia del comma 2, lett. s), dell'art. 117 della Costituzione dalla porta principale. Essi, quindi, sono parte integrante della materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», propriamente dei beni culturali che la disciplina del paesaggio assorbono. Ne consegue che la disciplina legislativa è riserva esclusiva dello Stato, come lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio conferma sia nella definizione (art. 134) sia nella individuazione (art. 142). Peraltro, il codice del 2004, nella modifica dell'art. 142 apportata dal d.lgs. n. 157 del 2006, rende per i beni elencati (tra cui quelli in tema) la tutela assoluta, svincolata dal piano paesaggistico.

V'è, però, da rilevare che la legislazione statale fin qui vigente non è sufficientemente articolata per garantire la tutela di questi beni. In altri termini, la definizione di bene paesaggistico e il vincolo legislativo sono solo il principio rispetto alla complessità della materia che evidenzia, *in primis*, concrete esigenze di localizzazione dei beni. Al fine, la previsione dell'art. 157 del Codice con cui si dispone che il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, predisponga uno schema generale di convenzione con le Regioni in cui vengono stabilite metodologie e procedure di ricognizione e censimento delle aree oggetto di tutela, potrebbe creare (nello specifico) piuttosto danni che benefici. Questi beni non sono visivamente individuabili come lo sono fiumi e laghi. Se le metodologie non sono più che appropriate, si rischia di intraprendere la strada del contenzioso contro il vincolo.

Con questo rilievo, la legislazione regionale non ha spazi operativi sulla tutela del bene d'uso civico, ma deve necessariamente rispettare la legislazione statale esclusiva inderogabile (15). Il che è espressione e applicazione della generale tutela dell'ambiente, ribadito dalla Corte costituzionale come valore di disciplina unitaria, assoluta ed inderogabile, anche dalla recente sentenza n. 12 del 2009 (16).

Se la tutela del bene d'uso civico, quale bene paesaggistico, è competenza esclusiva dello Stato, appartiene alla competenza concorrente Stato-Regione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, secondo la prescrizione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Nel contesto, la valorizzazione ad opera della Regione passa attraverso i principi fondamentali della materia.

I possibili ambiti di valorizzazione del bene d'uso civico sembrano indicare l'istituto del mutamento di destinazione, già previsto dall'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 e dall'art. 41 del regolamento approvato con r.d. n. 332 del 1928. L'assonanza tra la valorizzazione del bene ambientale d'uso civico ed il mutamento di destinazione risiede nel fatto che il mutamento di destinazione non sottrae il bene alla *qualitas soli* né alla dimensione paesaggistica. La valorizzazione deve avvenire nell'ambito della valenza ambientale e nella continuità di regime giuridico del bene. In tale compatibilità, lo Stato deve fissare i principi fondamentali delle destinazioni.

In tale contesto, pertinente è un riferimento al d.lgs. n. 4 del 2008, in specie al suo art. 4 per il principio dello *sviluppo sostenibile* per il quale, nella scelta comparata di interessi pubblici e privati, gli interessi della tutela dell'ambien-

(13) Corte cost. 1° giugno 2006, n. 213, in *Riv. dir. agr.*, 2, 2006, 73, con nota di L. COSTATO, *Il tormentone dell'art. 117 della Costituzione, la pesca e l'agricoltura*.

(14) Considerazioni in punto, che comunque non si spingono ad affermare il superamento della concezione dei beni d'uso civico quali *sub-materia* dell'agricoltura (che anzi ribadiscono), sono in A. GERMANO - E. ROOK BASILE, *Per una legge regionale su beni ed usi civici tra competen-*

*za legislativa e principio di sussidiarietà*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, 37 e ss.

(15) Un contrasto con la legislazione di tutela paesaggistica è stato, da ultimo, censurato dalla sentenza della Corte cost. 18 luglio 2006, n. 310 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 56 della l.r. Calabria n. 10 del 1997. La sentenza è pubblicata in *Le Regioni*, 2/2006, 335 e ss., con nota di A. SIMONATI, *Usi civici, tutela ambientale e ruolo della Regione*.

(16) Corte cost. 23 gennaio 2009, n. 12, in *Giur. it.*, 2009, 979.

te e del patrimonio culturale debbono essere oggetto di prioritaria considerazione.

5. - Sotto l'aspetto di quello che mi è sembrato poter definire *bene tutela*, i beni d'uso civico esprimono intrecci variamente configurati (con edilizia, difesa del suolo, flora, fauna, parchi, caccia, pesca, ecc.) ed i titoli competenziali legislativi si configurano in ragione delle interferenze tra materie. Il fenomeno tocca la potestà legislativa ripartita Stato-Regioni e quella esclusiva delle Regioni. I titoli competenziali in queste materie sono tuttavia recessivi (cedevoli) rispetto alla tutela dell'ambiente che assume, negli intrecci, quella posizione definita nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale con il termine *trasversale*.

In sintesi, il termine indica un processo evolutivo della giurisprudenza costituzionale che ha espanso la legittimazione legislativa statale in detrazione della legittimazione legislativa regionale, facendone scaturire titoli competenziali dello Stato su materie *trasversali* (17), o anche *non materie* (18) in senso stretto, che potrebbero espandere fino all'assorbimento di ogni margine di competenza regionale in applicazione del principio di prevalenza e fino al superamento del principio di leale collaborazione (19). Tra queste materie, o non materie in senso stretto, vi è l'ambiente elaborato dalla Consulta anche in termini di valore che attraversa diversi interessi collegati a settori che si presentano in connessione. Tali sono l'agricoltura, l'urbanistica, l'edilizia, la difesa del suolo, la caccia, la pesca e altri settori che si connettono all'ambiente. Numerose sono le sentenze che descrivono il fenomeno (20) ed in cui, la Consulta, nel rimarcare come l'ambiente sia un valore che investe diversi interessi e, in quanto tale, è destinato ad intrecciarsi con competenze regionali, ha fissato alcuni paletti alla legislazione regionale sia concorrente sia residuale.

La trasversalizzazione delle materie regionali, pertanto, crea una competenza per la quale spettano allo Stato «le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (sentenza n. 407 del 2002) (21). Le Regioni possono adottare determinazioni ulteriori per esigenze proprie (sentenza n. 222 del 2003) (22).

In sintesi, compete allo Stato fissare *standards* minimi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale non derogabili dalle Regioni anche se incidenti su competenze legislative regionali concorrenti o residuali (sentenza n. 536 del 2002; nn. 391-392-393 del 2005; n. 387 del 2008) (23). In questo contesto, le Regioni hanno titolo ad intervenire per rafforzare la tutela adottando determinazioni *in melius*, purché non ne rimanga alterato l'assetto fissato dagli *standards* minimi uniformi.

Riguardato in questa dimensione, il bene d'uso civico interseca il «governo del territorio», materia catalogata dal comma 3 dell'art. 117 della Costituzione, rispetto alla quale

debbono individuarsi gli intrecci con l'urbanistica e l'edilizia, entrambe in quella ricomprese.

La pianificazione territoriale ed urbanistica dei beni d'uso civico afferisce al governo del territorio (24) con titoli legislativi concorrenti tra Stato e Regioni. Nondimeno, i titoli competenziali concorrenti si presentano cedevoli quando siano trasversalizzati dalla tutela dell'ambiente. Un esempio a regime è il già citato Codice dell'ambiente e del paesaggio che, quanto alla pianificazione paesistica, si pone a *standard* minimo uniforme elaborato dalla Consulta.

Stesso meccanismo di intersecazione si configura tra il bene d'uso civico e l'edilizia. Spunto riflessivo è dato dalla normativa del condono edilizio contenuta nel d.l. n. 269 del 2003 (25) il cui art. 32, nella modifica apportata dalla legge di conversione, ha escluso la sanatoria edilizia per le opere realizzate sui terreni gravati da diritti di uso civico. La norma è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale per violazione delle competenze regionali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Con sentenza n. 70 del 2005 (26), richiamando la sua precedente sentenza n. 196 del 2004 sullo stesso oggetto, la Consulta ha ribadito che, pur se il condono edilizio «deve ritenersi riconducibile alla materia "governo del territorio"», per le interferenze con la materia penale (sanzionabilità penale ed estinzione di reato e pene) compete solo allo Stato «la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili» (27). Pertanto, pur essendo l'edilizia compresa nel governo del territorio a legislazione concorrente, la Corte conclude che lo Stato vanta titoli competenziali di legislazione esclusivi nella determinazione delle opere sanabili.

I beni d'uso civico evidenziano intrecci anche con parchi, protezione della natura (flora e fauna), caccia e altre proiezioni dell'ambiente che prospettano situazioni analoghe alla precedente.

Rispetto a questi ambiti, che innominati nell'art. 117 della Costituzione dovrebbero (con riserve di titoli) rientrare nella competenza legislativa residuale delle Regioni, gli intrecci con i beni d'uso civico si manifestano a griglia e, in alcuni aspetti, sono cedevoli alla competenza statale della tutela dell'ambiente.

In questa considerazione, l'inclusione dei beni d'uso civico nei parchi partecipa della funzione stessa dei parchi, cioè sono parte integrante del parco che è strumento di protezione della natura. L'inclusione territoriale nel parco fa salvi gli usi civici delle collettività utenti che la legislazione regionale (quand'anche residuale esclusiva sui parchi regionali) non può derogare. Nella stessa visuale, il bene d'uso civico soggiace a limiti posti a protezione della natura. In tal senso, la disposizione di fonte statale che vieta la caccia nei parchi e, di conseguenza, liquida gli usi civici venatori e gli altri prelievi faunistici (28), configura una fattispecie di prevalenza del titolo competenziale legislativo statale.

(17) V. G. ARCONZO, *Le materie trasversali nella giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma del titolo V*, in N. ZANON - A. CONCARO (a cura di), *L'incerto federalismo*, Milano, 2005, 181 e ss.

(18) Per la definizione della *non materia*, in dottrina, v. A. D'ATENA, *Materie legislative e tipologie delle competenze*, in *Quad. cost.*, 2003, 22.

(19) Sul meccanismo v., in dottrina, R. BIN, *I criteri di individuazione delle materie*, in *I Paper del Forum dei Quaderni Costituzionali*, Milano, 2006, 6; M. BELLETTI, *I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze di Stato e Regioni e il superamento del riparto per materie*, in *Le Regioni*, 5/2006, 920.

(20) V. ad esempio, la sentenza 6 luglio 2002, n. 407, in questa Riv., 2002, 495 e in *Giur. it.*, 2003, 417; la sentenza 20 dicembre 2002, n. 536, in questa Riv., 2005, 159 e in *Giur. it.*, 2004, 6; la sentenza 24 giugno 2003, n. 222, in *Giur. it.*, 2004, 465; la sentenza 4 luglio 2003, n. 226, in questa Riv., 2004, 86; la sentenza 7 ottobre 2003, n. 307, in *Giur. it.*, 2004, 397; la sentenza 15 ottobre 2003, n. 311, *ivi*, 2004, 1339; la sentenza 30 dicembre

2003, n. 378, in *Giur. cost.*, 2003, 3865; la sentenza 21 luglio 2004, n. 259, *ivi*, 2004, 2675.

(21) Corte cost. 6 luglio 2002, n. 407, cit.

(22) Corte cost. 24 giugno 2003, n. 222, cit.

(23) Rispettivamente: Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536, cit.; Corte cost. 21 ottobre 2005, nn. 391-392-393, in questa Riv., 2007, 17; Corte cost. 25 novembre 2008, n. 387, in *Foro it.*, 2009, 580.

(24) Cfr. I. MORESCHINI, *Usi civici e governo del territorio*, 2007, in [www.diritto.it/artphp?file/archivio/24552.html](http://www.diritto.it/artphp?file/archivio/24552.html).

(25) Convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326.

(26) Corte cost. 11 febbraio 2005, n. 70, in *Foro it.*, 2005, I, 973.

(27) I principi in tema di condono edilizio, peraltro, risultano meglio precisati con la successiva sentenza 10 ottobre 2006, n. 49, in *Le Regioni*, 2006, 824.

(28) V. in punto, L. FULCINITI, *Gli usi civici di caccia nei parchi nazionali e regionali*, in questa Riv., 2007, 217 e ss.



6. - I beni d'uso civico rivestono natura pubblicistica. Le afferenze e gli intrecci di discipline normative prima esaminati riflettono questa classificazione nella partizione generale pubblico/privato del diritto. Nell'intreccio degli interessi e delle relazioni tra i titoli competenziali, emerge, residuale, qualche profilo privatistico dei beni d'uso civico che rileva soprattutto nell'intreccio con la materia agricoltura e sue appendici privatistiche.

Posto che ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *D*, l'ordinamento civile è materia di competenza esclusiva dello Stato, si deve verificare se la trasversalizzazione della competenza statale non sia di totale prevalenza in riguardo ai beni d'uso civico, o riservi invece spazi operativi alla competenza regionale. La larghezza di tali spazi molto dipende dalla stessa ammissibilità di un diritto privato regionale. Per quel che qui interessa, la questione cade segnatamente (ma non esclusivamente) sulle figure giuridiche gestionali dei beni d'uso civico e connessi oneri. Pertanto, la problematica è qui espressa con la massima semplificazione a fronte del più complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che verte sulla stessa relazione di identificazione o contenimento dei termini ordinamento civile/diritto privato (29).

Il problema di maggiore spessore si concentra (ma non si esaurisce) sulle figure già costituite e consolidate prima della legge n. 1766 del 1927 ma non ancora definite, e su quelle costituite in sua applicazione ancora pure non definite (enfiteusi/canoni). Sul punto, non si può mancare di rilevare che il panorama legislativo regionale ha prodotto soluzioni normative sui canoni enfiteutici (o di natura enfiteutica) che hanno determinato un certo allarme nei soggetti passivi, aumentando i canoni pregressi con parametri elevati.

In concreto, con i beni d'uso civico non si manca di trovare vie per impinguire i bilanci. La misura dei canoni è così esosa, in alcune norme regionali, che forse in reazione si deve la presentazione in Parlamento di un d.d.l. a.s. n. 1731 presentato il 29 luglio 2009 che (con due articoli) reca, per situazioni pregresse, l'estinzione del canone e del relativo capitale di affrancazione.

La legittimità delle cennate norme regionali è tutta da verificare anche in ragione delle differenze territoriali che determinano. Sul piano che qui interessa, si può e si deve fare affidamento sulla posizione della Consulta. La competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile non è in via di principio esclusa dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Tanto efficacemente significa la sentenza n. 352 del 2001 (30), nella quale la Corte giustifica il fondamento del diritto privato quale limite alla legislazione regionale, sulla necessità di garantire l'uniformità di disciplina sul territorio nazionale basata sui principi di eguaglianza ed equità. Nondimeno, la Corte sostiene non potersi precludere alle Regioni di produrre norme di diritto privato per disciplinare aspetti privatistici che siano in connessione con materie a competenza loro riservata.

La Corte, dunque, non nega la legittimità di diritti privati locali (31). Questi, però, non devono evidentemente ledere il principio di uniformità della disciplina privatistica dei rapporti privati, a garanzia della eguaglianza. Pare conferinarsi, anche in materia di ordinamento civile, il principio di giurisprudenza costituzionale della trasversalità e dello *standard* minimo uniforme già visto in materia di ambiente.

La traslazione del concetto nella materia dei beni d'uso civico (canoni enfiteutici e quant'altro di diritto privato che li possa ancora riguardare) porta a dedurre che lo Stato debba apprestare una disciplina di base uniforme sulla

quale le Regioni possano eventualmente operare *in melius*.

7. - Nei paragrafi che precedono, si è cercato di analizzare l'incidenza della riforma dell'art. 117 della Costituzione sul settore dei beni d'uso civico. Lo si è fatto attraverso l'esame di dati legislativi rapportati alla giurisprudenza costituzionale sulla riforma in generale.

La conclusione cui sembra si pervenga è che, a seguito della riforma costituzionale, i beni d'uso civico rappresentano un settore normativo che non può essere considerato più *sub*-materia dell'agricoltura. Per essi, pertanto, in ragione di interessi e valenze plurali e degli intrecci con altri interessi ed oggetti normativi, si configura una potestà legislativa soggettivamente e oggettivamente *plurale*.

In concreto, i beni d'uso civico, escluso che siano una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 della Costituzione, non sono neanche un settore di competenza esclusiva residuale delle Regioni ai sensi del comma 4, tali che le stesse possano disciplinare tutti gli aspetti della materia.

Non sono neanche un settore di sola potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi del comma 3, così da trovare disciplina ripartita nel vecchio modello tecnico della legge-quadro.

Ne consegue che Stato e Regioni hanno una propria competenza sulla materia che può essere esclusiva dello Stato, esclusiva della Regione, collaborativa tra Stato e Regione a secondo di interessi prevalenti, di interessi concorrenti e di relativi intrecci.

Fin qui, il laboratorio sperimentale statale è rappresentato dai due d.d.l. presentati in Senato. Dei due, l'Atto Senato n. 358, recante «Nuove norme in materia di usi civici» presentato il 6 maggio 2008, esordisce con l'art. 1 rubricato «Principi generali» che introduce disposizioni in materia di «conservazione, tutela e gestione dei beni civici» allocati con la dizione «ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali». Il d.d.l., pertanto, raffigura i beni d'uso civico come settore normativo di legislazione concorrente o ripartita tra Stato e Regioni, richiamando l'afferenza a due materie elencate nel comma 3 del nuovo art. 117 della Costituzione: governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Tuttavia, l'articolato è composito perché, pur esordendo con i principi fondamentali nell'ottica del modello legge-quadro tipologico della potestà legislativa concorrente o ripartita Stato-Regioni, contiene anche norme di esclusiva competenza statale. Tali sono quelle dell'art. 7 in materia di giurisdizione e procedura, rientranti nell'art. 117, comma 2, lett. *D*, della Costituzione, che riserva, appunto allo Stato, la competenza esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali. Lo stesso dicasi di norme e disposizioni che cadono su diritti reali, obbligazioni e canoni (artt. 9, 10, 11) che costituiscono materia anch'essa riservata allo Stato ai sensi dello stesso comma 2, lett. *D* (ordinamento civile). In questi due ultimi casi, si manifesta quel principio della trasversalizzazione di materie ed oggetti normativi già visto in altri intrecci.

Per quanto concerne il laboratorio sperimentale regionale, la sola normativa generale approvata dopo la riforma è la citata l.r. Calabria 21 agosto 2007, n. 18 «Norme in materia di usi civici». Trattasi di un articolato assai confuso dal quale non si ricavano spunti di interesse scientifico nella prospettiva della riforma costituzionale, ma solo dubbi di costituzionalità. □

(29) V., in dottrina, P. VITUCCI, *Gli ordinamenti territoriali distinti nella tradizione e nelle prospettive del diritto privato*, in *Giur. cost.*, 2005, 3421 e ss.  
(30) Corte cost. 6 novembre 2001, n. 352, in *Foro it.*, 2002, I, 638.

(31) Per un *excursus* della giurisprudenza *post* riforma cfr. G. ALPA, *Ordinamento civile e diritto privato regionale. Un aggiornamento sulla giurisprudenza costituzionale*, in [www.altalex.com/index.php?dnot=41377](http://www.altalex.com/index.php?dnot=41377).

# Conservazione e vendita di prodotti sfusi e responsabilità del commerciante

di PATRIZIA MAZZA

## 1. Processo produttivo ed immissione al consumo di alimenti sfusi. - 2. L'impiego di fitofarmaci nella produzione e conservazione delle sostanze alimentari. - 3. Responsabilità del commerciante e inadeguatezza della normativa vigente. Prospettive *de iure condendo*.

1. - La Suprema Corte si è più volte pronunciata sulla responsabilità penale del distributore di prodotti ortofrutti-coli sfusi, coltivati con l'impiego di fitofarmaci in quantità superiori al consentito (1), ribadendo sempre che i destinatari della norma di cui all'art. 5, lett. *b*) della l. 30 aprile 1962, n. 283 sono tutti coloro che nel ciclo produttivo e nella dinamica della commercializzazione concorrono alla immissione nel mercato di sostanze alimentari e quindi tali devono ritenersi anche i rivenditori in genere sui quali incombe l'obbligo di venderle, anche se sfuse, in conformità alle prescrizioni di legge (2). Ne consegue l'irrilevanza della circostanza che il commerciante sia rimasto estraneo al processo produttivo, atteso che le previsioni di cui al citato art. 5, lett. *b*) impongono l'adozione di ogni cautela volta ad evitare la diffusione di prodotti non regolamentari. In definitiva, la responsabilità penale a titolo di colpa può essere esclusa soltanto ove siano stati eseguiti controlli a campione su ciascuna delle categorie di prodotti acquistati dal commerciante per la rivendita e venga acquisita dal produttore la prova dell'effettuazione di tali indagini (3).

Da quanto precede, appare evidente che il divieto sancito dalla lett. *b*) dell'art. 5 menzionato trova il suo fondamento nel perseguimento di apprestare idonea tutela alla salute pubblica, ed in particolare alla salute dei consumatori di sostanze alimentari, attraverso la attuazione di misure a carattere profilattico concernenti l'igiene degli stabilimenti e dei laboratori di produzione, di lavorazione, di confezionamento, di raccolta e di conservazione (4), nonché per il tramite della predisposizione di una adeguata vigilanza su tutte le attività e sulle operazioni che precedono la distribuzione al consumo del prodotto (5).

Su questo orientamento di pensiero si attesta anche la giurisprudenza più recente, specie in relazione alla vendita di prodotti alimentari sfusi contenenti fitofarmaci in quantità non consentite, esigendosi sempre che il commerciante adotti le cautele necessarie per impedire che la merce venga avviata al consumo senza aver eseguito o fatto eseguire appropriati controlli, soprattutto quando trattasi di prodotti non confezionati di non imminente deperibilità (6).

Per una esatta visualizzazione delle problematiche affrontate in materia dalla Suprema Corte di Cassazione è opportuno rammentare che la produzione, il commercio e la vendita di fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della salute, a controllo e a registrazione come presidi sanitari (art. 6, comma 1, l. 30 aprile 1962, n. 283) (7), e puntualizzare che la lett. *b*) del menzionato art. 5 punisce a titolo contravvenzionale l'impiego, nella produzione di sostanze alimentari, di antiparassitari oltre i limiti consentiti e la loro immissione al consumo. Si intendono, pertanto, reprimere gli eccessi dannosi per la salute dell'uomo derivanti dall'uso di fitofarmaci applicati dagli agricoltori sulle piante o dall'immagazzinamento dell'alimento in violazione dei modi, tempi e condizioni come stabiliti da appositi decreti ministeriali che dettano, anche per ciascun prodotto, i margini di tolleranza e l'intervallo minimo intercorrente fra l'ultimo trattamento e la raccolta per i prodotti usati a difesa delle piante e, per le sostanze alimentari immagazzinate, l'intervallo minimo tra l'ultimo trattamento e l'effettiva immissione al consumo, essendo in quest'ultimo caso

(1) Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 4 marzo 1994, n. 2711, Semprini, in questa Riv., 1995, 433 e ss., con nota di MAZZA P., *Sulla responsabilità penale del venditore di prodotti confezionati: verso la creazione di un nuovo tipo «medio» di esercente?*, in riferimento a fattispecie concernente la vendita di limoni contenuti in sacchetti a «reticella»; Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 1998, n. 590, Raso, *ivi*, 2000, 339 e in *Mass. dec. pen.*, 1998, rv. 209.345.

(2) Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 18 ottobre 1994, n. 10760, Stuerdo, in *Mass. dec. pen.*, 1994, rv. 200.167, relativamente a vendita in supermercato di fragole contenenti antiparassitari.

(3) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 22 ottobre 2001, n. 37835, Loggia, in *Mass. dec. pen.*, 2001, rv. 220.347.

(4) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 3 novembre 1999, n. 12487, in questa Riv., 2001, 467, con nota di MAZZA P., *Vendita di pollame e tutela della salute pubblica*.

(5) Cfr. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino,

2006, 148 e ss. Si riscontra peraltro in materia una pluralità di opinioni in base alle quali l'art. 5 di cui al testo tutelerebbe un bene intermedio rappresentato dalla qualità intesa come valore intrinseco di ogni prodotto alimentare, ovvero una pluralità di interessi avvisati, oltre che nella salute dei consumatori, nell'igiene e nella genuinità degli alimenti e nella lealtà commerciale, peraltro riconoscendosi talora alla salute dei consumatori ed alla correttezza commerciale una protezione soltanto indiretta. In questi ultimi termini cfr. PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1999, 127 e ss.

(6) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2008, n. 3228, Calandrello (inedita), con riferimento ad alimenti contenenti tracce di dimetoato, ove si chiarisce che il venditore non può fare mero affidamento sulla condotta altrui (cioè del produttore).

(7) In proposito cfr. Cass. Sez. I Pen. 2 ottobre 2001, n. 35622, Carbone, in questa Riv., 2004, 253, con nota di MAZZA P., *Sull'accantonamento di presidi sanitari per l'agricoltura senza autorizzazione*.



irrilevanti le attività di lavaggio e defogliamento del prodotto così raccolto (8).

2. - La *ratio* del divieto sancito dalla lett. *b*) dell'art. 5 della l. 30 aprile 1962, n. 283 risiede, dunque, nel prevenire situazioni tipicamente pericolose per la salute dell'uomo, essendo provata scientificamente la nocività dell'impiego di fitofarmaci nella produzione e nella conservazione di sostanze alimentari in violazione di apposite disposizioni stabilite da leggi o regolamenti a tutela del consumatore finale. Anche questa fattispecie contravvenzionale è, pertanto, strutturata come reato di pericolo presunto, poiché la pericolosità del fatto è stata già oggetto di adeguato apprezzamento da parte del legislatore in modo vincolante per i destinatari della norma ed in tal modo il giudice è esonerato dalla indagine sulla concreta tossicità della sostanza impiegata nel ciclo produttivo (9). Una simile ricostruzione consente di evitare che la lett. *b*) del citato art. 5 finisca per essere un mero inutile duplicato del delitto di vendita di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), che impone sempre un accertamento giudiziale in concreto sulla effettiva pericolosità della sostanza impiegata, ritenuta dannosa per la salute umana (10), tutelata pertanto anticipatamente e rafforzata appunto attraverso la previsione contravvenzionale in discorso, in quanto la rilevanza penale della condotta illecita viene qui rapportata ad un momento in cui il pericolo non si è ancora effettivamente verificato (11).

Concentrando l'attenzione sui destinatari della norma in esame, occorre operare una importante distinzione fra commercio di sostanze alimentari in confezione [cioè contenute in un involucro sigillato (12)], oppure sfuse. Rispetto a queste ultime, la Cassazione è intervenuta ripetutamente soprattutto con riferimento ai controlli che il venditore deve svolgere per accertare la commerciabilità del prodotto: si è così voluto responsabilizzare anche colui il quale è rimasto estraneo al processo produttivo, imponendogli l'adozione di ogni ragionevole precauzione (13). In tale ottica, è stato affermato che il rivenditore di prodotti ortofrutticoli se non può eseguire tutti i controlli del caso, specie se si tratta di alimenti facilmente deperibili, è però tenuto a richiedere al titolare del processo produttivo idonee attestazioni sulla assenza nei medesimi di sostanze nocive per la salute del

consumatore, non essendo sufficiente che egli si basi unicamente sul rapporto fiduciario con il produttore (14). In conclusione, la deperibilità dell'alimento non esonera mai il commerciante dall'effettuare le necessarie verifiche, soprattutto quando questi disponga di una struttura organizzativa imponente e di una rilevante rete di distribuzione (15).

Con riferimento, invece, alla immissione nel mercato di prodotti in confezione, la Suprema Corte ha stabilito che il rivenditore di prodotti ortofrutticoli non può essere ritenuto responsabile del loro procedimento di lavorazione, in ogni fase in cui si esplica, tranne l'ipotesi nella quale i vizi della merce siano constatati dall'esterno; in tutti gli altri casi risponde unicamente il fabbricante od il produttore (16).

3. - Tali diversi orientamenti di pensiero, maturati in relazione al differente confezionamento delle sostanze alimentari, inducono a riflettere attorno al profilo concernente l'addebitabilità al grossista di una serie di pesanti oneri volti ad appurare la commerciabilità del prodotto e, quando sia esigibile, che egli svolga altresì idonei accertamenti atti a garantire l'inesistenza nel singolo alimento di sostanze nocive per la salute dei consumatori, con riferimento anche alla deperibilità di esso.

La normativa vigente si presenta inadeguata a disciplinare una materia complessa in cui devono trovare un equo contemperamento gli interessi dei produttori e dei rivenditori di sostanze alimentari, specie se non conservabili a lungo, ed il valore costituzionalmente protetto dall'art. 32, comma 1 Cost., che impone di salvaguardare la salute umana anche in favore della collettività (17). Da qui scaturisce la necessità di una rivisitazione della normativa vigente, volta ad una sua integrale riformulazione per porre l'accento sulla previsione di efficaci e continui controlli, anche di natura amministrativa, «a monte» della catena produttiva, tesi ad accertare la commerciabilità dell'alimento e da effettuarsi presso il produttore. Quest'ultimo dovrebbe poi essere tenuto a rilasciare al grossista idonee certificazioni che devono accompagnare il prodotto sino al momento della vendita al consumatore (18), così che il commerciante possa essere esonerato al riguardo da qualsiasi responsabilità, ferma restando l'adozione delle opportune cautele nella conservazione del prodotto nei locali di vendita all'ingrosso o al minuto. □

(8) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 30 dicembre 1996, n. 11252, Zanardini, in questa Riv., 1997, 459 e in *Cass. pen.*, 1998, 215. La lett. *b*) dell'art. 5 rinvia alla fonte sublegislativa (decreti del Ministro della salute) la determinazione della disciplina dei fitofarmaci. I decreti in questione integrano il precepto penale senza violare il principio costituzionale della riserva di legge (art. 25, comma 2 Cost.), in quanto le indicazioni ivi contenute non incidono sulla completezza di quel precepto integralmente descritto con il divieto enunciato dalla predetta lett. *b*) dell'art. 5.

(9) Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 18 settembre 1986, n. 9530, Ciocca, in *Foro pen.*, 1987, II, 163 e ss.

(10) Cfr. PATRIARCA, *La tutela del consumatore secondo la normativa vigente*, in *Giur. agr. it.*, 1983, 516 e ss.

(11) Cfr. PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, cit., 71 e ss. Per la tesi a sostegno della natura di pericolo concreto della fattispecie in esame, che fa leva sulla espressa previsione della tossicità degli antiparassitari, cfr. AZZALI, *Osservazioni in tema di frodi alimentari*, in *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 40 e ss.

(12) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 settembre 2007, n. 35732, Mongiovì, in questa Riv., 2008, 290, in fattispecie concernente colli sigillati di carne fresca di pollo.

(13) Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 9 gennaio 1976, n. 949, Volpe, in *Mass. dec. pen.*, 1976, rv. 131.768; Cass. Sez. VI Pen. 24 ottobre 1995, n. 10571, Marchesiello, in questa Riv., 1997, 283, in fattispecie attinente a grappoli di uva con caberdazin. In dottrina cfr. MAZZA M., *Detenzione di frutti con antiparassitario e buona fede nelle contravvenzioni*, in *Giur. agr. it.*, 1987, 491 e ss.

(14) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2001, n. 16065, Zavattaro, in *Foro it.*, 2001, II, 506, in fattispecie riguardante zucchini contenenti antiparassitario in quantità superiore al consentito.

(15) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 16 giugno 1997, n. 5950, Danesi, in *Mass. dec. pen.*, 1997, rv. 208.208, in relazione a commercializzazione di lattuga con residui chimici tossici.

(16) Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 22 giugno 1976, n. 7344, De Vita, in *Mass. dec. pen.*, 1976, 962, rv. 133.932; Cass. Sez. VI Pen. 17 aprile 1984, n. 3532, Crisci, *ivi*, 1984, 527, rv. 163.748; Cass. Sez. VI Pen. 12 giugno 1986, n. 5461, Zavaglia, *ivi*, 1986, 540, rv. 173.103; Cass. Sez. VI Pen. 14 dicembre 1993, n. 11390, Bellarosa, *ivi*, 1994, 76, rv. 196.756. Con riferimento alle conserve alimentari, per cui la responsabilità del fabbricante va esclusa unicamente quando sia dimostrato che essa è dovuta a fattori accidentali esterni, non riferibili alle fasi della lavorazione e confezionamento del prodotto, delle quali è responsabile il produttore, cfr. Cass. Sez. VI Pen. 2 aprile 1968, n. 1986, Aliberti, in *Mass. dec. pen.*, 1968, 474, rv. 107.442; Cass. Sez. III Pen. 8 agosto 2006, n. 28375, Sciacovielli, in questa Riv., 2008, 290, secondo la quale è consentito al giudice del merito di pervenire alla conclusione che la sostanza alimentare è in cattivo stato di conservazione, indipendentemente da una perizia, sulla base di elementi di prova rappresentati da testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza allorché quello stato sia rilevabile da una semplice ispezione e sia pertanto palese.

(17) Per questi aspetti, con riferimento specifico alla materia alimentare, cfr. MARINI, *Frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di interesse agrario*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, vol. V, 1991, 355 e ss.

(18) Cfr. MAZZA P., *Prodotti ortofrutticoli e responsabilità del grossista*, in nota a Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 1998, n. 4487, Costa, in questa Riv., 1999, 300, ove si afferma che il grossista può addurre, trattandosi di materia contravvenzionale, la propria buona fede soltanto se provi di aver posto in essere ogni attività necessaria a garantire la conformità del prodotto commercializzato alle prescrizioni normative.

# Risoluzione dei contratti agrari nella giurisprudenza più recente (\*)

di ALBERTO CRIVELLI

## 1. Art. 5, legge n. 203/82 e altre ipotesi di risoluzione. - 2. Gravità dell'inadempimento. - 3. La violazione dell'obbligo di pagare il canone di affitto. - 4. La contestazione preventiva dell'inadempimento.

1. - Dell'argomento della risoluzione del contratto la legge agraria n. 203 del 1982 si occupa essenzialmente all'art. 5.

Dispone infatti tale norma che «la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione».

Si tratta all'evidenza di una disposizione di carattere imperativo ai sensi dell'art. 58 della legge, con conseguente nullità delle clausole contrastanti, nullità rilevabile d'ufficio.

Resta però ferma la facoltà delle parti di derogare a questa disciplina (compreso il riferimento alla gravità dell'inadempimento, all'onere della prova ed al termine di grazia di cui all'art. 46) purché il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 45, e cioè con l'intervento e l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Alla stregua di ciò risulta altresì valida, se stipulata nelle forme di cui sopra, anche la clausola risolutiva espressa con la relativa risoluzione automatica in presenza dell'inadempimento dell'obbligazione ivi dedotta (indipendentemente da qualsiasi giudizio di gravità dell'inadempimento stesso), il che peraltro comporta che, nella considerazione delle parti, una volta verificatosi il dedotto inadempimento lo stesso non è più suscettibile di sanatoria (1).

L'art. 5 cit. ovviamente va completato con il disposto di cui all'art. 23, che ne estende l'applicazione anche all'ipotesi di affitto a soggetto non coltivatore diretto.

Chiaramente, posto che l'art. 5 fa riferimento anche al mancato pagamento del canone, lo stesso dev'essere poi letto in coordinato con quanto previsto dall'art. 46, comma 6, in tema di morosità.

Prima di passare all'esegesi della norma ed ai relativi, immancabili problemi applicativi ed interpretativi, mi preme far notare che la stessa non è affatto esaustiva delle ipotesi di risoluzione dei nostri contratti poiché intanto non disciplina per nulla il caso di risoluzione per fatto del concedente.

È vero infatti che il comma, disciplina l'ipotesi del recesso *ad nutum* dell'affittuario – cui peraltro può derogarsi *ex art. 45* – ma questa facoltà da sé sola non è ovviamente sufficiente. Può infatti accadere che il concedente sia egli inadempiente alle proprie obbligazioni (massime a quelle di provvedere alle riparazioni di sua competenza), ed in tal caso non solo l'affittuario ha certo diritto a chiedere la risoluzione del contratto

senza dover concedere il preavviso di un anno, ma in più avrà diritto al risarcimento del danno patito.

In tal caso dunque l'affittuario potrà azionare la disciplina generale dettata in materia di contratti, ed in particolare quella in tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica, nel cui *genus* rientra l'affitto.

Secondo me può ritenersi applicabile l'art. 1455 c.c., che subordina la risoluzione alla non scarsa rilevanza dell'inadempimento del concedente.

Alcune opinioni peraltro si richiamano per questo tipo di contratti (e il principio è abbastanza pacifico in tema di affitto non agrario e di locazione di immobili) alla disciplina del contratto di somministrazione, per cui la risoluzione sarebbe subordinata al fatto che l'inadempimento sia di «notevole importanza e tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti» (cfr. art. 1564 c.c.).

Peraltro in quel contratto entrambe le parti effettuano delle prestazioni periodiche (chi di denaro chi di merci), mentre nel nostro caso, seppur la messa a disposizione del fondo è di carattere continuativo (e per l'inadempimento alla relativa obbligazione l'art. 1564 c.c. è senz'altro applicabile, ma si tratta di ipotesi scolastiche), è agevole pensare che il più classico e ricorrente degli inadempimenti del concedente sia caratterizzato dalla mancata effettuazione delle riparazioni a suo carico piuttosto che la sottrazione del fondo dalla disponibilità dell'affittuario.

Chiaramente poi dalla portata nell'art. 5 fuoriesce tutta la tematica dell'esatto adempimento, che resta quindi disciplinata dalle norme di carattere generale contenute nel codice civile.

Sempre circa la portata dell'art. 5, legge n. 203/82, la stessa fa chiaro riferimento alla risoluzione per colpa, ma non a quella per impossibilità sopravvenuta, che dunque rimane disciplinata dall'art. 1463 c.c.

Faccio dei concreti esempi tratti dalla giurisprudenza. L'art. 6 della legge n. 203/82 definisce il coltivatore diretto come colui che attende al fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto anche dell'impiego di macchine agricole.

Orbene la giurisprudenza, sulla retta premessa che la disciplina del contratto di affitto a coltivatore diretto è ben distinta da quella di affitto a soggetto non coltivatore diretto, e sull'osservazione che il venir meno di tale forza lavoro ben può dipendere da fatto del tutto indipendente dalla volontà del coltivatore (si pensi ad un figlio che decide di andare a lavorare altrove), ha deciso che si verifica qui un caso di impossibilità

(\*) Il presente scritto riproduce la relazione tenuta al Convegno che si è svolto a Lodi nei giorni 15 e 16 maggio 2009, organizzato dall' A.I.C.D.A.,

dal titolo «Il diritto agrario vigente tra novità e tradizione».

(1) Cass. Sez. III 20 ottobre 1994, n. 8583, in questa Riv., 1995, 348.

sopravvenuta ai sensi appunto dell'art. 1463 c.c. (2). È giusto quindi che in tali casi si debba ritenere l'assoluta impossibilità allorché sopravvenga l'inidoneità del contratto a svolgere la propria funzione senza che ciò dipenda da fatto o colpa di alcuna delle parti.

Ritengo così che anche la procedura prevista dal comma 3 dell'art. 5, che la sentenza che si è citata (3) sembrerebbe ritenere condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione, sia del tutto estranea alla fattispecie (d'altronde in che cosa si dovrebbero sostanziare le richieste, implicite o esplicite che fossero: forse nel far convincere il figlio a tornare, o nell'indurre un altro figlio a sposarsi, o che altro? E nella nozione di impossibilità non è ricompresa già la definitività e dunque la non sanabilità della situazione?).

Chiaramente l'azione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta non dà luogo a diritti risarcitori proprio perché incolpevole, può essere promossa da entrambe le parti ed avrà efficacia *ex nunc*. Aggiungo che anche a quest'ipotesi sarà applicabile l'art. 47, comma 2, in tema di tempo del rilascio.

**2.** - Si sarà notata la differenza aggettivale che presenta l'art. 5 rispetto all'art. 1455 c.c., posto che mentre la legge agraria allude alla «gravità» dell'inadempimento, il codice fa riferimento alla sua «non scarsa rilevanza».

Ovviamente alla differenza terminologica corrisponde una differenza sostanziale.

Si è quindi suggerito che l'inadempimento del nostro contratto, per giustificare la risoluzione dello stesso, deve essere tale da «ostacolare in modo notevole la prosecuzione del rapporto» (4) e lo stesso sia colpevole.

Si discute se a fondare l'inadempimento sia sufficiente un solo fatto, o ne occorra una pluralità (5), ma la questione mi sembra posta in guisa troppo teorica: certo mi pare che un fatto grave, per quanto unico, possa giustificare la risoluzione, purché appunto non costituisca una fattispecie episodica e del tutto eccezionale, che non lascia strascichi particolari e significativi e non è ragionevolmente suscettiva di ripetersi.

Che poi il significato di gravità dell'inadempimento sia differente e più intenso di quello di «non scarsa rilevanza» lo si evince anche dall'interpretazione di altre espressioni analoghe usate dal codice civile (es. l'art. 1564 c.c. che si riferisce alla «notevole importanza» dell'inadempimento) e dalla stessa elencazione di ipotesi di sicura gravità dell'inadempimento contenuta nel medesimo art. 5.

Con riferimento a tale elencazione, è ormai comune l'opinione secondo cui la stessa abbia carattere meramente esemplificativo (6), rassegnando solo i principali casi di inadempimento grave, cosicché si ritiene che anche altre possano essere le ipotesi di violazione che conducono alla risoluzione.

Tra essi assume un certo rilievo l'ipotesi della inosservanza dell'obbligo di fedeltà nell'esecuzione del contratto.

Si tratta di una espressione ereditata dall'abrogata disposizione di cui all'art. 4 del r.d.l. n. 157/45, peraltro oggi da interpretarsi nel senso di obbligazione a rispettare doveri attinenti alla coltivazione del fondo, dovendo esorbitare quindi tutti quei fatti (leciti o illeciti) che esulano dal contratto (7). Ritengo peraltro che consimili espressioni poco aggiungano alle nostre certezze in materia.

Piuttosto mi pare rilevante verificare una rassegna di casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto il ricorrere della gravità dell'inadempimento, asseritamente mancando una stretta relazione con il ricorrere di uno dei casi elencati.

Ad esempio è stato ritenuto che l'unilaterale e non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario possa concretare grave inadempimento, allorché tale modifica comporti cambiamento dell'originario ordinamento colturale (8). Ovviamente tale modifica non può essere consentita neppure alla luce della libertà d'iniziativa economica posto che quest'ultima trova ostacolo nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente (9).

D'altronde l'importanza dell'obbligo in parola emerge chiaramente dal disposto dell'art. 16, legge cit. e gran parte della dottrina identifica la modifica dell'ordinamento colturale con la violazione del dovere di conservazione e manutenzione del fondo, appunto elencato dall'art. 5.

In effetti si deve considerare che, proprio verificando i casi giurisprudenziali, tra le ipotesi di violazione dell'obbligo di conservazione e di manutenzione si ha la coltivazione a grano di un fondo affittato a pascolo (10), la divisione di un fondo concesso a due soggetti per la coltivazione congiunta ed unitaria (11), e una trasformazione che comporti il depauperamento del suolo (12).

Nel caso affrontato dalla recente Cass. n. 14755/07 poi si trattava di un pascolo parzialmente trasformato in discarica abusiva.

In un'altra occasione (13) la Corte ha peraltro escluso che una simile evenienza possa verificarsi in natura nel caso di «teratico» cioè di affitto della nuda terra, posto che tale affittanza è compatibile con qualsiasi utilizzo agrario.

Per concettualizzare il mutamento dell'ordinamento colturale mette conto richiamare la definizione operata dalla Suprema Corte (14), secondo la quale si ha tale modifica quando vengono infrante le regole della fedele esecuzione del contratto, sconvolgendo l'economia del rapporto e ledendo l'interesse del concedente, che nel caso di modificazione colturale, non è necessariamente legato all'entità del reddito ricavabile, ma può anche dipendere dagli altri vantaggi che il concedente ritrae dal mantenimento delle precedenti colture.

Naturalmente, alla luce di quanto precede, è irrilevante che a seguito della trasformazione sia aumentata la redditività del fondo (15).

All'opposto si è ritenuto che quel che la legge impone non è la conservazione dell'originario ordinamento colturale, ma semplicemente la conservazione della destinazione agricola del fondo, nel senso che solo la modifica della destinazione in non agricola determinerebbe il diritto alla risoluzione, come suggerirebbe la lettera dell'art. 16 cit.

L'osservazione coglie il segno, però a condizione che siano rispettate le condizioni previste dalla norma, e cioè sussista accordo fra le parti (e in tal caso *nulla quaestio*), ovvero sia posta in essere la complessa procedura di cui al terzo comma dell'art. 16 stesso, incentrata sul ruolo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Se dunque la trasformazione dell'ordinamento colturale avvenga senza il preventivo accordo [con la conseguente irrilevanza di quello successivo (16)], ovvero senza

(2) Cass. Sez. III 25 maggio 1993, n. 5856, in *Riv. dir. agr.*, 1993, 363.

(3) Vedi *supra* nota (2).

(4) Cass. Sez. Lav. 19 giugno 1981, n. 4048, in *Riv. dir. agr.*, 1982, 150; va forse notato come la terminologia ridondi la già richiamata norma dettata in tema di somministrazione.

(5) In tale ultimo senso Cass. Sez. III 16 luglio 1982, n. 4186, inedita.

(6) *Ex plurimis* Cass. Sez. III 27 agosto 1997, n. 8113, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1538.

(7) Cfr. Trib. Ascoli 25 marzo 1988, in *Foro it.*, 1988, I, 3098.

(8) Cass. Sez. III 26 giugno 2007, n. 14755, in questa *Riv.*, 2008, 556.

(9) Cfr. Cass. Sez. III 4 febbraio 2002, n. 1439, in questa *Riv.*, 2002, 633.

(10) Cass. Sez. III 18 giugno 1987, n. 5366, in *Giur. agr. it.*, 1988, 37, che in tal senso esplicitamente equipara alla violazione dell'obbligo di conservazione la modifica dell'ordinamento colturale; Cass. Sez. III 4 febbraio 2002, n. 1439, cit.

(11) Cass. Sez. Lav. 17 gennaio 1978, n. 378, inedita.

(12) App. Firenze 18 aprile 1984, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, 44.

(13) Cass. Sez. III 14 dicembre 2006, n. 26843, in questa *Riv.*, 2007, 604.

(14) Cass. Sez. III 4 febbraio 2002, n. 1439, cit.

(15) Sul punto si veda ancora Cass. Sez. III 4 febbraio 2002, n. 1439, cit.

(16) Cass. Sez. III 4 febbraio 2002, n. 1439, cit.

seguire la procedura dei commi terzo e segg. dell'art. 16, la stessa costituirà senza meno ipotesi di grave inadempimento.

Un altro caso di certa gravità dell'inadempimento non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 5 è quello del coltivatore diretto che cessi volontariamente da tale qualifica (17).

Detto questo, in generale può concludersi nel senso che, a prescindere dal configurarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 5, deve ritenersi «grave» quell'inadempimento che sia idoneo a sconvolgere l'intera economia del contratto e a determinare un notevole ostacolo alla sua prosecuzione, così da dimostrare in modo certo e univoco l'irreversibile mancanza di fedeltà dell'affittuario agli obblighi pattiziamente assunti (18). Inoltre la giurisprudenza ha chiarito che la gravità stessa non deve desumersi aprioristicamente dalla sola importanza in astratto dell'obbligazione violata, ma deve risultare da una valutazione specifica che tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto, e pertanto anche facendo riferimento all'elemento soggettivo (19).

Ciò apre evidentemente la porta alla valutazione di concreta gravità anche ove ricorrano una delle ipotesi elencate dall'art. 5, legge n. 203/82. Infatti si è ammesso che un comportamento concludente della parte concedente, che mostri di rinunciare alla puntuale osservanza di alcuno degli obblighi, manifestato ad esempio da un lunghissimo silenzio di fronte all'evidente inadempimento, potrebbe giustificare un giudizio di non gravità e relativo ad obblighi essenziali cui sia correlata appunto una delle ipotesi elencate dall'art. 5.

Un caso controverso (se cioè costituisca lo stesso violazione grave o meno) è dato dall'obbligo di permettere l'accesso al fondo da parte del concedente.

In generale è ovvio che un rifiuto categorico e continuato rappresenta un grave inadempimento; peraltro essendo lo stesso collegato e circoscritto, in base a quanto previsto dall'art. 1619 c.c., al controllo dell'osservanza degli obblighi che incombono sull'affittuario, non può essere abusato e in particolare non può costituire fonte di responsabilità per l'affittuario medesimo se sganciato obbiettivamente da tale finalità.

Quanto a casi in cui sia stata negata in concreto la gravità dell'inadempimento, può ricordarsi quello in cui si sia realizzata all'interno del fondo la costruzione di due modesti fabbricati, e in generale quello in cui la modifica riguardi una porzione modesta del fondo stesso in guisa che la sua incidenza complessiva sia scarsa.

Anche la violazione dell'obbligo di subaffitto va verificato, nel senso che non può considerarsi grave l'ipotesi in cui venga subaffittata una porzione esigua, tale da non incidere sulla complessiva destinazione agricola e sul suo normale e razionale assetto culturale (20).

Come si vede queste decisioni si adeguano al principio in base al quale non ogni violazione degli obblighi indicati dall'art. 5 automaticamente comporta la risoluzione, richiedendosi invece un giudizio di loro importanza.

Passando ora in rassegna rapidamente le ipotesi di inadempimento grave individuate dall'art. 5, a parte quanto già osservato, si deve far riferimento all'obbligo di razionale coltivazione, che si identifica nell'osservanza della buona tecnica agraria. Ciò significa che il negligente sfruttamento del fondo, che si traduce in diminuzione della produttività (attitudine alla) e del valore attuale del fondo, costituisce un grave inadempimento (21).

Quanto al difetto di conservazione e manutenzione del fondo, oltre quanto s'è detto con riferimento alla modifica dell'ordinamento colturale, le altre violazioni si sostanziano essenzialmente in omissione delle riparazioni ordinarie poste a

carico dell'affittuario ai sensi dell'art. 1621 c.c. con danno di entità notevolmente superiore al canone annuo spettante al concedente (22).

Quanto all'obbligo di manutenzione e conservazione delle attrezzature, si tratta del dovere di mantenere le stesse in efficienza in relazione alle esigenze delle colture e di farle restare in dotazione al fondo per tutta la durata del rapporto.

**3.** - Ho volutamente lasciato per ultimo l'obbligo del pagamento del canone d'affitto perché ovviamente è il più importante e, insieme alla violazione dell'obbligo di conservare la destinazione del fondo, quello di più frequente riscontro.

Che la violazione dell'obbligo di pagare il canone sia la fondamentale obbligazione nei contratti rientranti nel *genus* della *locatio-conductio* ben lo si ricava anche dalla disciplina del contratto di locazione di fondi urbani.

Certo nella specie, accanto allo stesso, v'è altresì l'obbligo (sostanzialmente pariordinato) di conservare la destinazione agricola produttiva.

Va detto che nel caso del mancato pagamento, analogamente a quanto disposto in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, l'art. 5 predetermina il concetto di gravità, stabilendo che si configura come tale il mancato pagamento del canone «per almeno una annualità», senza peraltro che assuma alcuna rilevanza un'offerta non formale di adempimento (23).

Ciò significa che il giudice, una volta verificata la esistenza di un inadempimento in tal misura, non può far altro che risolvere il contratto, senza poter procedere ad alcuna valutazione.

La giurisprudenza ha altresì proceduto ad una attenta esegesi della norma al fine di interpretare il significato di «annualità» ed ha deciso che la locuzione significa «sussistenza di un credito in favore della parte concedente, per canoni scaduti, per una somma pari ad almeno una annualità di canone, dovendosi invece escludere che la stessa disposizione possa essere intesa nel senso che la risoluzione del contratto di affitto possa pronunziarsi solo nella ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità» consecutivamente (24).

Va ricordato che analogamente a quanto disposto in tema di locazione abitativa, la legge agraria prevede una forma di sanatoria (art. 46) in virtù della quale il giudice «prima di ogni altro provvedimento» (ma, è da ritenersi, su istanza dell'affittuario) concede al convenuto un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per sanare la morosità, corrispondendo i canoni scaduti e gli interessi.

Si tratta dunque di una sanatoria «giudiziale», cioè interna al giudizio e che presuppone la pendenza dello stesso.

Oltre a tutto quanto sopra, è da ritenersi l'utilità di disporre il pagamento anche dei canoni a scadere, il cui inadempimento infatti deve entrare nel giudizio di gravità analogamente a quanto accade in materia di locazione, nonché le spese legali, sebbene si ritenga che la mancata corresponsione delle sole spese giustifichi unicamente la prosecuzione del giudizio al fine della relativa liquidazione.

**4.** - L'art. 5, legge n. 203/82, al comma terzo, prevede che «prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto».

Come si vede la portata della disposizione è duplice: da un lato essa pare configurare una vera e propria condizione di

(17) Cass. Sez. III 20 marzo 1997, n. 2487, in questa Riv., 1998, 483.

(18) Cass. Sez. III 8 agosto 1997, n. 7356, in questa Riv., 1998, 154.

(19) Ancora Cass. Sez. III 8 agosto 1997, n. 7356, cit.

(20) Cass. Sez. Lav. 22 dicembre 1977, n. 5713, inedita.

(21) Cass. Sez. Lav. 25 settembre 1979, n. 4939, inedita.

(22) Come deciso da Trib. Bergamo 13 dicembre 1980, in *Riv. dir. agr.*, 1983, II, 347.

(23) Cass. Sez. III 24 giugno 2003, n. 10012, in questa Riv., 2005, 246.

(24) Cass. Sez. III 24 giugno 2003, n. 10012, cit.

proponibilità dell'azione, ponendosi come un incombente necessario ed anteriore alla proposizione dell'azione giudiziaria; dall'altro essa consente all'affittuario di procedere in un congruo termine a «sanare» la morosità (si tratta di una ulteriore ipotesi di sanatoria – questa volta stragiudiziale – che non trova riscontro nella disciplina codicistica per gli altri contratti, e neanche trova riscontro nella legislazione speciale in tema di contratti di locazione ed affitto con altre finalità).

Quanto alle modalità della comunicazione, che ovviamente come si ricava dalla norma deve in ogni caso essere fatta per iscritto e manifestare chiaramente l'intento di contestare le rilevate inadempienze, si ritiene che la stessa possa essere contestuale, il che significa che in un unico scritto può essere contenuta tanto l'indicazione degli inadempimenti addebitati, quanto le motivate richieste del locatore e addirittura gli estremi della domanda che si intende proporre.

Sorge però a questo punto un interrogativo: le motivate richieste devono essere esplicitate o meno?

A tale quesito si è variamente risposto.

Secondo un primo orientamento, seguito in parte anche dalla giurisprudenza, l'onere della illustrazione delle motivate richieste del concedente è da ritenere osservato, implicitamente, con la semplice contestazione delle inadempienze, esprimendo quest'ultima (in negativo) il comportamento minimo che l'affittuario deve tenere per sanare le inadempienze e restaurare la funzione del contratto (25). Alla stregua di ciò l'affittuario non potrebbe giustificare la mancata sanatoria con l'assenza di una specifica richiesta.

Un più recente indirizzo ritiene peraltro che l'onere di illustrazione delle richieste sia separato e ulteriore rispetto a quello di indicazione delle inadempienze. Si ritiene infatti che «per farsi luogo alla risoluzione per inadempimento la mera contestazione delle inadempienze (non è sufficiente) ma è indispensabile altresì che parte concedente illustri le proprie motivate richieste» (26). Potendo infatti l'affittuario nei tre mesi sanare la inadempienza «è evidente che non integra valida contestazione di eventuali inadempienze la comunicazione che non illustri le motivate richieste (...) in modo da consentire all'intimato di valutarle ai fini della sanatoria prevista» (27).

Orbene da un lato è vero che l'onere è sicuramente aggiunto, posto che la norma fa riferimento a delle richieste che devono anche essere «illustrate», e generalmente la semplice indicazione delle inadempienze non costituisce una richiesta e tantomeno la illustra. Tuttavia occorre verificare caso per caso, dato che in alcune ipotesi come detto più sopra, la contestazione configura un comportamento in negativo (si pensi a frasi tipo «aver adibito a pascolo il terreno seminativo»; «non aver regimato l'uliveto con le potature periodiche»). È ovvio che tali descrizioni, accompagnate magari da un invito a provvedere a sanare nei termini di legge [peraltro non necessario (28)] possono essere valutate come illustrate richieste, posto che è evidente che in tali casi si richiede (ad esempio) l'utilizzo a seminativo del terreno o la potatura delle piante di ulivo.

Se peraltro l'illustrazione delle richieste (ed anche direi la contestazione preventiva) risultano strumentali alla sanatoria, appare logico che, in caso di non sanabilità tale incombente sia inutile e non richiesto.

Anzitutto ci si deve intendere in ordine al significato di non sanabilità. La migliore giurisprudenza ritiene che ricorre l'ipotesi di insanabilità allorché «l'inadempimento si concreti in una situazione immutabile o in una violazione irreversibile o in

una violazione irreversibile o in un comportamento integrante reato» (29).

È così stata ritenuta sanabile la trasformazione di edifici rurali in alloggi a destinazione alberghiera, il subaffitto, la rottura di un pascolo.

Importante inoltre sottolineare che alla definitiva non sanabilità può equipararsi la sanabilità in un termine superiore a quello di legge (tre mesi) (30).

Un esempio rilevante si ha in un caso affrontato dalla Cassazione (31), in cui l'inadempienza consisteva nell'erezione di dodici piccoli edifici a destinazione abitativa. Qui si è osservato che i tempi per le demolizioni, da effettuarsi previe le necessarie autorizzazioni amministrative, e la doverosa restituzione delle attitudini agrarie del terreno richiedeva necessariamente l'ulteriore gravosa attività di rimozione dei detriti nonché il riattamento dell'*humus* vegetativo non ottenibile di certo in sì breve tempo.

Quel che dunque rileva è un'oggettiva irreversibilità nei tempi indicati della situazione, mentre altre considerazioni sono del tutto estranee al tenore della norma. In particolare si è condivisibilmente ritenuto che «deve escludersi che un determinato inadempimento possa dirsi non sanabile se il comportamento dell'affittuario abbia irreversibilmente minato l'indispensabile rapporto fiduciario» (32).

Pertanto nei casi di effettiva insanabilità, come ritenuto dalla giurisprudenza appena riportata, risulta del tutto superflua la stessa contestazione [e non solo l'illustrazione delle motivate richieste, come sembrerebbe ritenere la Suprema Corte in quest'ultima pronuncia (33)].

Non risulterà invece neppure in questi casi esentato il concedente dall'ottemperare all'altra condizione (questa volta di procedibilità) rappresentata dal previo tentativo di conciliazione presso l'ispettorato provinciale, di cui all'art. 46, legge n. 203/82.

Infatti in quella sede si potrà giungere ad una soluzione conciliativa in ordine tanto al rilascio quanto all'eventuale domanda di risarcimento od altre riconnesse alla risoluzione.

Ma rilevanti questioni sono sorte in realtà sulla stessa portata della necessità di contestazione.

La lettera della norma, ed una certa interpretazione dottrinale (34) sono nel senso che anteriormente all'instaurazione del giudizio occorra tanto la contestazione nelle forme che abbiamo visto, quanto il decorrere del termine trimestrale.

La giurisprudenza dominante peraltro ha statuito che «con riguardo alla previa contestazione dell'inadempimento, il mancato decorso del termine di tre mesi, concesso allo stesso per provvedere alla sanatoria, non preclude la proposizione della domanda di risoluzione del concedente, salvo restando – ai fini del suo accoglimento – la necessità di riscontro, alla data della relativa decisione, della sussistenza dell'inadempimento non sanato nel detto termine, che configura condizione dell'azione» (35). Ciò significa che la vera condizione di proponibilità è costituita unicamente dall'invio della raccomandata, e non dal decorso del termine trimestrale.

Sempre con riferimento ai rapporti fra condizione di proponibilità e processo successivo, occorre osservare che fra la contestazione e l'oggetto del giudizio deve esistere una corrispondenza. Dunque le inadempienze illustrate in giudizio ma non però previamente oggetto di contestazione e di richiesta di sanatoria, se uniche a risultare fondanti il giudizio di risoluzione, portano alla relativa declaratoria di improponibilità. □

(25) Cass. Sez. I 25 ottobre 1989, n. 4836, reperibile sul sito <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>; in tal senso anche Cass. Sez. III 13 ottobre 1994, n. 8378, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 1220.

(26) Cass. Sez. III 16 gennaio 2009, n. 978, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 70.

(27) Ancora Cass. Sez. III 16 gennaio 2009, n. 978, cit.

(28) Cfr. Cass. Sez. III 13 ottobre 1994, n. 8378, cit.

(29) Cass. Sez. III 13 ottobre 1994, n. 8378, cit.

(30) Cass. Sez. III 8 gennaio 1999, n. 106, in questa Riv., 2000, 601.

(31) Cass. Sez. III 13 ottobre 1994, n. 8378, cit.

(32) Cass. Sez. III 16 gennaio 2009, n. 978, cit.

(33) Cass. Sez. III 16 gennaio 2009, n. 978, cit.

(34) CALABRESE, *I contratti agrari*, Padova, 1992.

(35) Cass. Sez. III 29 aprile 1991, n. 4705, in *Giust. civ.*, 1991, 2990; Cass. Sez. III 30 ottobre 1995, n. 11343, in questa Riv., 1997, 25.

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

I

Tribunale di I grado CE, Sez. V - 9-7-2008, in causa T-304/06 - M. Vilaras, pres. ed est. - Paul Reber GmbH & Co. KG (avv. Spuhler) c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno-UAMI e Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (avv. ti Lange e Hild).

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Marchio comunitario denominativo Mozart - Carattere descrittivo - Impedimento assoluto alla registrazione.** [Reg. (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

*Il marchio denominativo Mozart non può essere registrato come marchio comunitario per «pasticceria, dolci, prodotti di cioccolato, confetteria», poiché esiste l'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in quanto (e almeno per i prodotti a forma di pallina di cioccolato) tale marchio è utilizzato in una parte della Comunità (Germania e Austria) a fini descrittivi. Infatti, il consumatore medio di questi due Paesi, dinanzi ad una pallina ricoperta di cioccolato designata con il termine «Mozart», percepirà in tale termine un riferimento alla ricetta caratteristica delle Mozartkugeln piuttosto che un'informazione relativa all'origine commerciale del prodotto considerato. L'omissione del termine «Kugel» non può condurre a una conclusione diversa, poiché tale termine fa riferimento non alla ricetta ma alla forma del prodotto in questione, la quale risulta evidente alla vista della forma esteriore del prodotto (1).*

II

Tribunale di I grado CE, Sez. I - 12-11-2008, in causa T-7/04 - Tiili, pres. ed est. - Shaker di L. Laudato & C. S.a.s. (avv. Sciaudone) c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno-UAMI e Limiñana y Botella SL.

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo «Limoncello della Costiera Amalfitana Shaker» - Marchio nazionale denominativo anteriore «Limonchelo» - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione.** [Reg. (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

*La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente del marchio complesso e paragonarla con un altro marchio, occorrendo operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo insieme. Tuttavia, l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso può, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. Anche un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso può risultare dominante nella valutazione della confondibilità, ove sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore o di essere memorizzato. In tal caso, la valutazione della somiglianza va compiuta sulla sola base dell'elemento dominante. Nel marchio complesso costituito da un piatto ornato di limoni con la soprascritta «limoncello della Costiera amalfitana» il termine «limoncello» è l'elemento dominante, sicché vi è rischio di confusione con l'anteriore marchio nazionale spagnolo «limonchelo» (2).*

III

Corte di giustizia CE, Sez. I - 3-9-2009, in causa C-498/07 P - Jann, pres.; Tizzano, est.; J. Mazák, avv. gen. - Aceites del Sur-Coosur SA (avv. Otero Lastres) c. Koipe Corporación SL (avv. ti Fernández de Béthencourt e Jmenez Diaz) e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno-UAMI.

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Marchi figurativi - Valutazione globale del rischio di confusione - Elemento determinante.** [Reg. (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

*Quando l'impressione visiva complessiva di due marchi figurativi crea nel consumatore un rischio di confusione poiché i marchi in conflitto sono di grande somiglianza, il diverso elemento denominativo ha un carattere trascurabile. Di conseguenza, è escluso dalla registrazione il marchio figurativo posteriore (3).*

IV

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno UAMI (Divisione di opposizione) - 28-11-2008, n. B 1 201 367 - Carapelli Firenze S.p.A. (avv. Fernández de Béthencourt) c. Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (avv. Albisinni).

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Registrazione - Divieto di registrazione per rischio di confusione - Conflitto tra un anteriore marchio denominativo e un posteriore marchio complesso - Valutazione globale sotto i profili letterali, visivi, uditivi e concettuali.**

*La valutazione complessiva del marchio anteriore «Sasso» da un lato e del marchio posteriore «Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga» dall'altro, consente di affermare che da un punto di vista letterale, uditivo, visivo e concettuale i due segni sono dissimili (4).*

I

(Omissis)

Fatto

L'8 marzo 1996 la ricorrente, la Paul Reber GmbH & Co. KG, presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo Mozart.

(Omissis)

5. - Il 27 maggio 1998 l'interveniente, la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, indirizzava all'UAMI, in qualità di terzi, ai sensi dell'art. 41 del regolamento n. 40/94 osservazioni scritte, in cui precisava che, a suo avviso, il marchio controverso doveva essere escluso dalla registrazione in forza dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto descrittivo dei prodotti di cui alla domanda di registrazione.

6. - Tuttavia, il 26 gennaio 2000 il marchio controverso veniva registrato come marchio comunitario con il numero 21071.



(Omissis)

9. - Il 14 novembre 2002 l'interveniente presentava, ai sensi dell'art. 55 del regolamento n. 40/94, dinanzi all'UAMI una domanda di nullità del marchio controverso per il fatto che esso era stato registrato in violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 51, n. 1, lett. a), di detto regolamento.

(Omissis)

12. - Con decisione 21 dicembre 2004 la divisione di annullamento accoglieva la domanda di nullità dell'interveniente e, di conseguenza, dichiarava nullo il marchio controverso.

(Omissis)

14. - Nel merito, la divisione di annullamento riteneva il marchio controverso descrittivo di tutti i prodotti considerati, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto presentava esclusivamente un'indicazione che designava la specie e la qualità di detti prodotti. In sostanza, essa si rifaceva alle circostanze secondo le quali, da una parte, in Germania e in Austria il termine «Mozartkugel» (pallina Mozart) era utilizzato per indicare palline di marzapane e di pralinato ricoperte di cioccolato e, dall'altra, il nome Mozart, considerato di per sé, rimaneva descrittivo di detto prodotto, risultando in maniera evidente e diretta dalla sua forma esteriore il fatto che si trattasse di una «Kugel» (pallina).

(Omissis)

15. - Il 25 gennaio 2005 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione della divisione di annullamento.

Con decisione 8 settembre 2006, notificata alla ricorrente l'11 settembre seguente (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso. La commissione di ricorso considerava in sostanza il marchio richiesto «un'indicazione oggettiva puramente descrittiva relativamente ai prodotti in questione». A tale proposito, rilevava che la decisione della divisione di annullamento era «dettagliatamente motivata» e che la commissione di ricorso stessa «si allinea[va] ai suoi motivi e [aveva] solo pochi elementi da aggiungere» (punto 16 della decisione impugnata). Dato che la ricorrente avrebbe riconosciuto che in Germania e in Austria il termine «Mozartkugeln» possedeva un carattere generico e descrittivo, sarebbe «difficile credere che i consumatori tedeschi e austriaci, dinanzi al nome Mozart sulla confezione di un prodotto in una confetteria o nel reparto dolciumi di un supermercato, non suppongano che siano delle Mozartkugeln (palline Mozart) ad essere loro offerte» (punti 21 e 22 della decisione impugnata).

(Omissis)

*Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94*

#### *Argomenti delle parti*

71. - La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è fondata sull'erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio controverso non può servire, in commercio, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione dei prodotti in questione o altre loro caratteristiche.

72. - Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha considerato, nella decisione impugnata, che detto articolo si applicasse al marchio controverso, in quanto in Germania e in Austria «Mozarkugel» era un termine generico che descriveva una specialità al cioccolato. Orbene, tale argomento ignorerebbe che il marchio controverso è composto unicamente dal termine «Mozart», e non dal termine «Mozartkugel».

73. - La ricorrente rileva che la decisione impugnata non ha sviluppato motivi propri al fine di giustificare il carattere descrittivo del marchio controverso, ma si è limitata a rinviare alla decisione della divisione di annullamento. Quest'ultima avrebbe ritenuto che se il marchio controverso fosse utilizzato per designare una Mozartkugel (pallina Mozart) di forma tipica, esso sarebbe percepito come un'indicazione descrittiva, in quanto, dalla forma del prodotto interessato, risulterebbe evidente che si tratta di una pallina.

74. - Secondo la ricorrente tale tesi risulta smentita dall'analisi giuridica. Il pubblico di riferimento, che sarebbe il consumatore medio normalmente avveduto e informato, non stabilirebbe un legame diretto tra il marchio controverso e i prodotti in questione senza ulteriore riflessione o ragionamento.

75. - I segni che consistono in nomi di personalità illustri, tra cui Mozart, sarebbero idonei a costituire marchi comunitari, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94 e nessun'altra disposizione di questo stesso regolamento ne vieterebbe la registrazione. Dato che tali nomi possederebbero, conseguentemente, un carattere distintivo in astratto, la loro registrazione potrebbe essere rifiutata sulla base dell'impedimento assoluto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 soltanto in casi evidenti, condizione che non sarebbe soddisfatta nel caso di specie. Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, basterebbe un carattere distintivo minimo per la registrazione di un segno come marchio comunitario.

76. - Secondo la ricorrente, nel caso di specie, va esaminato concretamente se il marchio controverso costituisca un'indicazione descrittiva per ciascuno dei prodotti in questione. Pertanto, detto marchio potrebbe essere dichiarato nullo solo qualora il prodotto menzionato nella decisione impugnata, vale a dire la Mozartkugel, potesse essere considerato appartenere a una delle quattro categorie di prodotti per i quali tale marchio è stato registrato. Orbene, la decisione impugnata non avrebbe neppure precisato la categoria di prodotti cui le Mozartkugeln apparterrebbero.

77. - Ad ogni modo, anche nel caso delle Mozartkugeln, non si può riconoscere al marchio controverso alcun carattere descrittivo. La ricorrente rileva che, per il pubblico di riferimento, il marchio controverso evocerebbe immagini relative all'illustre compositore dallo stesso nome e alle sue opere musicali. Non si può, invece, supporre che questo stesso pubblico, dinanzi a detto marchio, pensi in modo diretto e immediato alle Mozartkugeln. Ammettere il contrario equivarrebbe a disconoscere al pubblico della Comunità qualsiasi cultura musicale elementare.

78. - Tutt'al più, il marchio controverso presenterebbe un suggerimento, un'evocazione o un'allusione alle Mozartkugeln che, tuttavia, non ne impedirebbe la registrazione.

(Omissis)

84. - L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

#### *Giudizio del Tribunale*

85. - L'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 prevede che il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'art. 7 dello stesso regolamento. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), di detto regolamento, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

86. - Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati ad una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che segni o indicazioni del genere possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. sentenza Tek, punto 25 *supra*, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

87. - I segni di cui a tale disposizione sono quindi considerati idonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenza del Tribunale 27 novembre 2003, causa T-348/02, Quick/UAMI (Quick), *Racc.* pag. II-5071, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

(Omissis)

95. - Occorre rilevare che il termine «Mozartkugel» è una parola composta secondo le usuali regole della lingua tedesca ed è formata da due termini «Mozart» e «Kugel» (pallina). Il fatto che, a differenza di altre lingue, in particolare a differenza del francese, la combinazione di questi due termini sia scritta in un'unica parola costituisce una particolarità della lingua tedesca. Ciò non toglie che, dinanzi alla parola composta «Mozartkugel», qualsiasi germa-

nofono identificherà senza particolare sforzo intellettuale le due parole che la compongono e ne comprenderà il significato immediatamente.

96. - Dato che la Mozartkugel è di forma sferica, la seconda componente del termine che la designa sarà percepita dai germanofoni come una descrizione della forma del prodotto in questione. Orbene, la Mozartkugel è confezionata secondo una determinata ricetta che la distingue da ogni altro dolcime a forma di pallina ricoperta di cioccolato. Un dolcime di questa forma confezionato secondo una diversa ricetta potrebbe essere parimenti descritto, in tedesco, con «Kugel» (pallina), ma non sarebbe una Mozartkugel. Ne deriva che il pubblico germanofono percepisce necessariamente il termine «Mozart» come un riferimento alla ricetta caratteristica del dolcime chiamato Mozartkugel.

(Omissis)

99. - Da tali considerazioni emerge che, almeno per «pasticceria, dolci, prodotti di cioccolato, confetteria» a forma di pallina di cioccolato, vale a dire per una parte dei prodotti appartenenti alle categorie menzionate nella domanda di registrazione del marchio controverso, quest'ultimo marchio può essere utilizzato in una parte della Comunità, ovvero nei Paesi germanofoni (Germania e Austria), a fini descrittivi. Infatti, il consumatore medio di questi due Paesi, dinanzi ad una pallina ricoperta di cioccolato designata con il termine «Mozart», percepirà in tale termine un riferimento alla ricetta caratteristica delle Mozartkugeln piuttosto che un'informazione relativa all'origine commerciale del prodotto considerato. L'omissione del termine «Kugel» non può condurre a una conclusione diversa, poiché tale termine fa riferimento non alla ricetta ma alla forma del prodotto in questione, la quale risulterà evidente alla vista della forma esteriore del prodotto.

(Omissis)

102. - In secondo luogo, il fatto, invocato dalla ricorrente, che il pubblico di riferimento percepirà nel termine «Mozart», innanzitutto, un riferimento all'illustre compositore Wolfgang Amadeus Mozart non impedisce che detto termine possa costituire, per i prodotti considerati, un'indicazione avente carattere descrittivo.

103. - Occorre rilevare, a tale proposito, che un siffatto carattere non deve essere apprezzato in astratto, ma con riferimento ai prodotti che il termine in questione designerà in quanto marchio comunitario. Certo, anche in un contesto del genere, è probabile che il pubblico di riferimento, vedendo il termine «Mozart», pensi al compositore dallo stesso nome. Tuttavia, poiché i prodotti in questione non hanno alcun rapporto con la musica, tale riferimento a un illustre compositore è atto a veicolare, oltre all'evocazione, per niente pertinente, del detto compositore, altre informazioni relative ai prodotti in esame. La stessa ricorrente lo ha implicitamente ammesso, in quanto ha chiesto la registrazione del segno Mozart come marchio comunitario, vale a dire come indicazione di un'informazione relativa a detti prodotti, quella della loro origine commerciale.

104. - Si pone quindi il problema di sapere quale informazione relativa ai prodotti in questione dedurranno i consumatori di cui trattasi dal rinvio al compositore Mozart, nell'ambito dei prodotti coperti dal marchio controverso. Orbene, per i motivi sopra esposti, nel caso di specie si tratta di un'informazione relativa alla ricetta di detti prodotti e non alla loro origine commerciale.

105. - In terzo luogo, come già esposto nell'ambito dell'esame del primo motivo, né la circostanza che un'altra commissione di ricorso dell'UAMI sia pervenuta, in un altro caso, a una diversa conclusione in merito al carattere descrittivo del segno Mozart per prodotti analoghi, né la sentenza dell'Oberlandesgericht München del 26 luglio 2001, che ha respinto una domanda riconvenzionale volta alla cancellazione del marchio controverso, avrebbero impedito alla commissione di ricorso di accogliere la domanda di nullità in questione.

(Omissis)

111. - Emerge da quanto precede che la decisione impugnata ha giustamente concluso che il marchio controverso era stato registrato contrariamente alle disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e che occorreva dichiararne la nullità, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento. Ne deriva che il secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato, così come l'intero ricorso.

(Omissis)

## II

(Omissis)

Fatto

1. - Il 20 ottobre 1999 la ricorrente, la Shaker di L. Laudato & C. S.a.s., presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2. - Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo riprodotto qui di seguito che, secondo la descrizione contenuta nella domanda, è di colore blu, azzurro, giallo, rosso e bianco:

(Omissis)

4. - Tale domanda veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* del 17 aprile 2000, n. 30.

5. - Il 1° giugno 2000 l'opponente, la Limiñana y Botella, SL, presentava opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto. L'opposizione era fondata sulla registrazione spagnola n. 2 020 372, richiesta il 27 marzo 1996, del marchio denominativo «Limonchelo», riferentesi a prodotti della classe 33 («vini, spiriti e liquori»).

(Omissis)

8. - Con decisione 9 settembre 2002 la divisione di opposizione accoglieva l'opposizione, ritenendo sussistere un rischio di confusione sul territorio spagnolo in ragione dell'identità dei prodotti considerati e della somiglianza visiva e fonetica fra i segni in conflitto.

9. - Il 7 novembre 2002 la ricorrente proponeva ricorso all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

10. - Con decisione 24 ottobre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso. Essa considerava che, tenuto conto della somiglianza fra i marchi in conflitto e della coincidenza dei prodotti in questione, sussisteva il rischio che i consumatori spagnoli confondessero o associassero la loro origine commerciale.

11. - Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2004 la ricorrente proponeva un ricorso per l'annullamento della decisione impugnata deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in secondo luogo, uno sviamento di potere e, in terzo luogo, la violazione dell'obbligo di motivazione.

12. - Con sentenza 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker/UAMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (*Racc.* pag. II-2305; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale accoglieva il ricorso della ricorrente e annullava la decisione impugnata.

13. - Nella sua sentenza il Tribunale constatava innanzitutto l'identità dei prodotti per procedere poi al confronto fra i marchi in causa. Esso osservava che l'immagine del piatto tondo ornato di limoni era la componente dominante del marchio richiesto (punto 59). Il Tribunale riteneva che gli elementi denominativi di quest'ultimo non fossero dominanti sotto il profilo visivo e che, di conseguenza, non occorresse analizzare le loro caratteristiche fonetiche o concettuali (punti 60-64).

14. - Secondo il Tribunale, la preminenza della raffigurazione del piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio richiesto impediva qualsiasi rischio di confusione basato sull'esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali fra i termini «limonchelo» e «limoncello» contenuti nei marchi in causa (punto 66). Esso constatava parimenti che la dominanza della componente figurativa costituita dal piatto tondo ornato di limoni nel marchio richiesto privava, nella fattispecie, la valutazione degli elementi distintivi del marchio anteriore di ogni incidenza sull'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dal momento che siffatta dominanza del piatto tondo ornato di limoni impediva qualsiasi rischio di confusione con il marchio anteriore (punto 68).

15. - Il Tribunale considerava quindi che, nonostante l'identità dei prodotti, il grado di somiglianza tra i marchi in questione non era sufficientemente elevato da creare un rischio di confusione (punto 69). Esso accoglieva pertanto il primo motivo, dichiarava che non occorreva più esaminare gli altri motivi ed annullava la decisione impugnata.



16. - Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 settembre 2005 l'UAMI proponeva impugnazione chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale. A sostegno del suo ricorso l'UAMI deduceva due motivi, rinunciando tuttavia al secondo nel corso del procedimento dinanzi alla Corte a seguito di una rettifica disposta dal Tribunale con ordinanza 12 gennaio 2006. Con il motivo di impugnazione conservato l'UAMI lamentava un'interpretazione ed un'applicazione errate dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

17. - Con sentenza 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker (*Racc. pag. I-4529*; in prosieguo: la «sentenza della Corte» o la «sentenza UAMI/Shaker»), la Corte annullava la sentenza del Tribunale, rinviava la causa dinanzi a quest'ultimo e riservava le spese.

18. - Nella sua sentenza la Corte rilevava in particolare quanto segue:

(*Omissis*)

19. - Con lettera 19 giugno 2007 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti a presentare, nel termine di due mesi dalla notifica della sentenza della Corte, le loro osservazioni scritte, conformemente all'art. 119, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quanto al seguito da dare a detta sentenza nel presente procedimento.

(*Omissis*)

*In diritto*

23. - A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi. Il primo verte sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il secondo su uno sviamento di potere ed il terzo sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

*Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*

24. - La ricorrente fa valere che non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto, poiché le somiglianze fra loro non sono sufficienti. Inoltre, il marchio anteriore avrebbe solamente un debole carattere distintivo, essendo la mera traduzione in spagnolo del termine «limoncello», che descrive in modo generico il liquore preparato con bucce di limone ed alcool. La commissione di ricorso non avrebbe operato una valutazione globale dei marchi in conflitto, ritenendo a torto che il termine «limoncello» fosse l'elemento dominante del marchio richiesto.

25. - L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha constatato a buon diritto un rischio di confusione.

26. - In limine occorre ricordare che la validità di un marchio nazionale, nella fattispecie quello dell'opponente, non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell'ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI - Hukla Germany (Matratzen), *Racc. pag. II-4335*, punto 55, e 13 dicembre 2007, causa T-134/06, Xentral/UAMI - Pages jaunes (Pagesjaunes), *Racc. pag. II-5213*, punto 36]. Così, il marchio «Limonchelo» deve essere considerato valido in Spagna ai fini della presente causa.

27. - A termini dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione al marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), *sub ii)*, del medesimo regolamento, si intendono per «marchi anteriori» i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

28. - Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro.

29. - Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei ser-

vizi in causa e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza fra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills (Giorgio Beverly Hills), *Racc. pag. II-2821*, punti 30-33 e giurisprudenza ivi citata].

30. - Ai fini di questa valutazione globale si ritiene che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, *Racc. pag. I-3819*, punto 26, e del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI - Diesel (Dieselit), *Racc. pag. II-1887*, punto 38].

31. - Nella fattispecie, il marchio sul quale era fondata l'opposizione è un marchio nazionale registrato in Spagna. Il territorio rilevante per l'analisi del rischio di confusione è dunque quello spagnolo.

32. - Dato che i prodotti in questione sono di largo consumo, il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori medi spagnoli normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.


33. - È pacifico che i prodotti, appartenenti alla classe 33, contraddistinti dai marchi in conflitto sono identici. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno ritenuto, infatti, che i liquori designati dal marchio anteriore comprendessero i liquori al limone provenienti dalla costiera amalfitana. Così, non occorre soffermarsi ancora sulla somiglianza dei prodotti in questione.

*Sul raffronto tra i segni in conflitto*

34. - È giurisprudenza costante che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass), *Racc. pag. II-4335*, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

35. - La ricorrente ritiene che i segni in conflitto non siano simili, mentre l'UAMI conclude per la loro somiglianza.

36. - I segni in conflitto sono i seguenti:

Marchio anteriore	Marchio richiesto
LIMONCHELO	

37. - Il marchio anteriore è costituito da un unico elemento, l'elemento denominativo «Limonchelo». Trattandosi dell'unico elemento di detto marchio, è irrilevante ai fini del raffronto tra i segni in causa l'argomento della ricorrente secondo cui tale termine sarebbe divenuto comune nella lingua spagnola.

38. - Il marchio richiesto, che è un marchio figurativo, è composto dal termine «limoncello», scritto in lettere bianche, dalla locuzione «della Costiera Amalfitana», scritta in lettere gialle, dal termine «shaker», scritto in caratteri blu in un riquadro a fondo bianco e la cui lettera «k» rappresenta un bicchiere, nonché dalla raffigurazione di un grande piatto tondo il cui centro è bianco e il cui bordo è ornato, da un lato, da disegni che rappresentano limoni gialli su un fondo scuro e, dall'altro, da una fascia discontinua turchese e bianca. L'insieme di queste componenti del marchio richiesto è posto su un fondo blu scuro.

39. - La commissione di ricorso ha ritenuto che il termine «limoncello» fosse l'elemento dominante del marchio richiesto e che, pertanto, i segni in conflitto fossero visivamente e fonetica-

mente quasi identici; la ricorrente, invece, fa in sostanza valere che, siccome non possiede alcun carattere distintivo, designando semplicemente liquori a base di limone, il termine «limoncello» non può costituire l'elemento dominante di detto marchio ai fini del raffronto dei segni in conflitto.

40. - Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punti 41 e 42, e 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, non pubblicata nella *Racc.*, punti 42 e 43).

41. - Si deve osservare innanzi tutto che l'elemento figurativo del marchio richiesto, consistente nell'immagine del piatto tondo ornato di limoni, riveste visivamente un ruolo altrettanto importante nel marchio che il termine «limoncello». I termini «della», «costiera» e «amalfitana», invece, sono scritti sotto il termine «limoncello» e in caratteri molto più piccoli di colore giallo, per cui si pongono rispetto a «limoncello» in una posizione chiaramente secondaria. Quanto al termine «shaker», esso risulta appena nell'insieme del marchio, giacché è posto in basso ed è scritto in piccoli caratteri blu in un riquadro a fondo bianco. L'immagine del bicchiere nella lettera «k» quasi non è percepita. L'elemento «shaker» è dunque trascurabile nell'impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto.

42. - Occorre ricordare, inoltre, che i consumatori dei prodotti di cui trattasi sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 luglio 2005, causa T-40/03, Murúa Entrena/UAMI - Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), *Racc.* pag. II-2831, punto 56, e 12 marzo 2008, causa T-332/04, Sebirán/UAMI - El Coto de Rioja (Coto d'Arcis), non pubblicata nella *Racc.*, punto 38]. Siccome consiste semplicemente in un piatto tondo ornato di limoni, l'elemento figurativo del marchio richiesto non attira l'attenzione dei consumatori medi dei prodotti in questione, che sono regolarmente confrontati con immagini di limoni applicate sui liquori a base di limone. Al contrario, il pubblico di riferimento terrà a mente il termine «limoncello», tenuto conto del suo posto preminente e della sua posizione rispetto agli altri elementi, dei suoi caratteri grandi, bianchi e su fondo blu, che ben lo fanno risaltare, e delle sue dimensioni in rapporto a tutti gli altri elementi denominativi di questo marchio complesso. Così, non può essere accolto l'argomento della ricorrente secondo cui il piatto tondo ornato di limoni, pur essendo un elemento decorativo, sarebbe molto più adatto dell'elemento denominativo a distinguere i prodotti designati e a richiamare l'attenzione del consumatore interessato.

43. - Alla luce di quanto precede si deve considerare che il termine «limoncello» è idoneo a dominare l'impressione complessiva prodotta nella mente del pubblico di riferimento dal marchio richiesto.

44. - Non può inficiare questa conclusione l'argomento della ricorrente secondo cui il termine «limoncello» non ha carattere distintivo perché è descrittivo. Sorvolando invero sulla questione se il termine «limoncello» sia o meno descrittivo per il pubblico di riferimento, occorre ricordare che, in ogni caso, un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso non è detto che non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di essere memorizzato [sentenze del Tribunale 13 giugno 2006, causa T-153/03, Inex/UAMI - Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), *Racc.* pag. II-1677, punto 32, e Pages jaunes, cit., punto 54; v. anche, nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/02, Avex/UAMI - Ahlers (a), *Racc.* pag. II-2907, punto 20].

45. - Non occorre pertanto pronunciarsi, in questa fase della valutazione, sull'eventuale debolezza del carattere distintivo del termine «limoncello», poiché è evidente, alla luce delle considerazioni svolte ai precedenti punti 41-43, che è proprio questo termine l'elemento in

grado di imporsi alla percezione del pubblico di riferimento e di essere memorizzato (v., in tal senso, sentenza Pages jaunes, cit., punto 55).

46. - Così, per quanto riguarda la comparazione visiva dei segni in conflitto, considerati ciascuno nel suo complesso, dobbiamo osservare che tra loro sussiste una certa somiglianza. I termini «limoncello» e «limonchelo» sono, infatti, visivamente quasi identici, talché si deve concludere che il marchio anteriore è incluso in quello richiesto. Da parte loro, le differenze costituite dall'aggiunta di un piatto tondo ornato di limoni e dagli altri elementi denominativi o figurativi, che sono trascurabili o tutt'al più secondari, com'è già stato constatato al punto 41, non sono sufficientemente significative da escludere la somiglianza creata dal termine «limoncello», il quale costituisce la prima parola del marchio richiesto e attira per ciò stesso maggiormente l'attenzione del consumatore.

47. - Riguardo alla comparazione fonetica si deve rilevare che i termini «limoncello» e «limonchelo» sono foneticamente simili. Le due prime sillabe, «li» e «mon», si pronunciano in maniera identica e le due sillabe «cello» e «chelo», pur se scritte diversamente, in Spagna si pronunciano in maniera simile. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, infatti, il pubblico spagnolo sembra pronunciare il termine «limoncello» all'italiana, vale a dire lo pronuncia come il termine «limonchelo» in spagnolo. Anche se differiscono per numero di parole, i marchi in conflitto sono foneticamente simili, perché il marchio anteriore è compreso completamente in quello richiesto.

48. - Non solo: l'elemento comune ai due marchi in causa costituisce il primo termine del marchio richiesto ed è quindi il primo ad essere pronunciato. L'aggiunta dell'espressione «della costiera amalfitana» o del termine «shaker» non rimette in discussione tale somiglianza, perché può benissimo accadere che, negli ordinativi a voce, il consumatore interessato pronunci unicamente questa prima parola. È notorio che il liquore a base di limone è ordinato spesso a voce, consumandolo come digestivo alla fine di un pasto. Sotto questo profilo non può essere accolto l'argomento della ricorrente secondo cui, al ristorante, il cliente ordina il prodotto in maniera generica («un limoncello»), senza potersi riferire ad una marca in particolare, tale che l'acquisto determinante sia quello effettuato in precedenza dal ristoratore, che ha avuto - lui sì - la possibilità di selezionare il prodotto in base al marchio. In realtà, i ristoranti possono avere in vendita più marche, pertanto anche il consumatore finale può scegliere allorché ordina. Il termine «limoncello» costituisce dunque l'elemento dominante del marchio richiesto a livello fonetico. Ne discende che sussiste una somiglianza fonetica importante fra i segni in conflitto.

49. - Veniamo alla comparazione concettuale dei segni in conflitto. Non è escluso che i termini «limoncello» o «limonchelo» possano fare allusione a un liquore a base di limone. L'espressione «della costiera amalfitana», da parte sua, è verosimilmente ritenuta designare la provenienza del prodotto di cui trattasi da una particolare zona costiera. Ne consegue che, per il pubblico spagnolo, il significato concettuale del marchio richiesto è «liquore a base di limone, proveniente da una determinata zona costiera». L'unica differenza concettuale rispetto al marchio anteriore consiste, così, nella precisazione che il liquore proviene da una certa zona costiera. Ora, nulla esclude che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore provengano dalla medesima zona costiera, per quanto il termine costitutivo di tale marchio sia scritto secondo le regole di ortografia spagnola. Va peraltro rammentato che può sussistere un rischio di confusione anche qualora le bevande di cui trattasi abbiano luoghi di produzione diversi (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, *Racc.* pag. I-5507, punti 29 e 30, e ordinanza della Corte 24 aprile 2007, causa C-131/06 P, Castellblanch/UAMI, non pubblicata nella *Racc.*, punto 46). Ne discende che fra i segni in conflitto sussiste altresì una somiglianza concettuale.

50. - Tutto ciò considerato, si deve concludere che sussiste una certa somiglianza fra i marchi in causa. La commissione di ricorso non aveva dunque ragione di constatare, al punto 21 della decisione impugnata, che i marchi sono quasi identici sotto i profili visivo e fonetico. Nondimeno questo solo errore non è sufficiente a far annullare la decisione impugnata, se la commissione di ricorso ha concluso a buon diritto che sussisteva un rischio di confusione.

51. - A questo punto occorre verificare complessivamente se tra i segni in conflitto sussista un rischio di confusione.

#### *Sul rischio di confusione*

52. - Si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che

entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, cit., punto 17).

53. - La posizione della commissione di ricorso quanto all'esistenza di un rischio di confusione è esposta, al punto 22 della decisione impugnata, nei seguenti termini:

«Tenuto conto della somiglianza tra i marchi e della coincidenza tra i prodotti ch'essi designano, compresi nella classe 33, c'è il rischio che i consumatori spagnoli confondano o associno la loro origine commerciale».

54. - La ricorrente ritiene che le differenze esistenti tra i segni dal punto visivo, fonetico e concettuale compensino l'identità tra i prodotti considerati e che, pertanto, non sussista alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Tale conclusione sarebbe rafforzata dallo scarso carattere distintivo del marchio anteriore «Limonchelo», il quale beneficerebbe perciò solo di una tutela limitata.

55. - Ebbene, la commissione di ricorso non ha affatto esaminato il carattere distintivo del marchio anteriore «Limonchelo» o del termine italiano «limoncello». Eppure, quand'anche avesse sbagliato a non riconoscere a tali parole un carattere distintivo tenue, essa non avrebbe commesso un errore tale da rendere necessario l'annullamento della decisione impugnata.

56. - Occorre ricordare, infatti, che il riconoscimento di un tenue carattere distintivo del marchio anteriore non impedisce di constatare all'occorrenza un rischio di confusione. Se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione (v., per analogia, sentenza Canon, cit., punto 24), esso è in fondo uno soltanto degli elementi che intervengono in tale valutazione. Così, anche in presenza di un marchio anteriore dal debole carattere distintivo può esistere un rischio di confusione a causa, in particolare, di una somiglianza tra i segni e tra i prodotti o i servizi considerati [sentenza Pages jaunes, cit., punto 70; v., nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/UAMI - Revlon (Flexi Air), *Racc.* pag. II-949, punto 61].

57. - La tesi sostenuta dalla ricorrente a tale proposito avrebbe altresì la conseguenza di vanificare il fattore somiglianza dei marchi in favore di quello costituito dal carattere distintivo del marchio nazionale anteriore, al quale sarebbe riconosciuta troppa importanza. Ne conseguirebbe che, in caso di marchio nazionale anteriore dotato solamente di un ridotto carattere distintivo, un rischio di confusione sussisterebbe solo se esso fosse riprodotto integralmente nel marchio per il quale si richiede la registrazione, qualunque sia il grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi (ordinanza della Corte 27 aprile 2006, causa C-235/05 P, L'Oréal/UAMI, non pubblicata nella *Racc.*, punto 45). Un tale risultato non sarebbe tuttavia conforme alla natura stessa della valutazione globale che le autorità competenti sono tenute ad intraprendere ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E.Art/Devinlec e UAMI, non pubblicata nella *Racc.*, punto 41, e sentenza Pages jaunes, cit., punto 71).

58. - Risulta da quanto precede, in particolare dal fatto che il pubblico di riferimento memorizza solo un'immagine imperfetta dei marchi in causa, ragion per cui il loro elemento comune, il termine «limoncello» o «limonchelo», li rende in certa misura simili, nonché dall'interdipendenza dei diversi fattori da prendere in considerazione, essendo i prodotti di cui trattasi identici, che nella fattispecie sussiste un rischio di confusione.

59. - Ciò considerato, occorre constatare che la commissione di ricorso ha concluso a buon diritto per l'esistenza di un rischio di confusione. Il primo motivo deve perciò essere respinto.

(Omissis)

### III

(Omissis)

Fatto

1. - Con la sua impugnazione, la Aceites del Sur-Coosur SA, già Aceites del Sur SA (in prosieguo: la «Aceites del Sur»), chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007, causa T-363/04,

Koipe/UAMI - Aceites del Sur (La Española) (*Racc.* pag. II-3355; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2004 (procedimento R 1109/2000-4; in prosieguo: la «decisione controversa») relativa al procedimento di opposizione tra la Koipe Corporación SL (in prosieguo: la «Koipe») e la Aceites del Sur.

#### Contesto normativo

2. - L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (*G.U.* 1994, L 11, pag. 1), così dispone:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: (...) b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».


3. - L'art. 8, n. 2, dello stesso regolamento così prevede: «Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori": a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi: i) marchi comunitari; ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi del Benelux; iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro; (...)».

4. - Il 23 aprile 1996 la Aceites del Sur, un'impresa spagnola produttrice di oli vegetali, presentava all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda di marchio comunitario diretta a ottenere la registrazione per alcuni generi di prodotti, tra i quali «oli e grassi commestibili», del marchio figurativo «La Española» come rappresentato qui di seguito:



5. - Il 23 novembre 1998 la domanda di registrazione veniva pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 89/98.

6. - Il 23 febbraio 1999 l'impresa Aceites Carbonell, divenuta Koipe, proponeva opposizione alla registrazione del detto marchio facendo valere l'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi, in particolare, dell'art. 8, n. 1, lett. b), tra il marchio richiesto e il marchio figurativo anteriore di cui la Koipe è titolare, ossia Carbonell (in prosieguo: il «marchio Carbonell»), riportato qui di seguito:



(Omissis)

9. - Con decisione 21 settembre 2000, n. 2084/2000, la divisione di opposizione dell'UAMI respingeva l'opposizione della Koipe. Essa considerava che i segni in questione producevano nel complesso un'impressione visiva differente, che erano del tutto privi di elementi di somiglianza sotto il profilo fonetico e che il nesso concettuale legato alla natura e all'origine agricola dei pro-

dotti era tenue, cosa che escludeva ogni rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

10. - Il 19 gennaio 2001 la Koipe presentava ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione di rigetto della divisione di opposizione. L'11 maggio 2004 la quarta commissione di ricorso dell'UAMI respingeva tale ricorso adottando la decisione controversa che conferma, sostanzialmente, che l'impressione visiva prodotta dai segni in questione è complessivamente differente.

11. - Innanzitutto, secondo la decisione controversa, gli elementi figurativi, composti essenzialmente dall'immagine di una persona seduta in un uliveto, possiedono soltanto un debole carattere distintivo per l'olio d'oliva, con la conseguenza che essi conferiscono un'importanza primordiale agli elementi denominativi «La Española» e «Carbonell». Per quanto riguarda, poi, il raffronto tra tali segni sotto il profilo fonetico e concettuale, la quarta commissione di ricorso constatava che la Koipe non aveva negato la totale assenza di coincidenza degli elementi denominativi, né la debolezza del nesso logico tra i segni in conflitto. Infine, pur riconoscendo che la divisione di opposizione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla notorietà dei marchi anteriori, essa riteneva tuttavia che tale valutazione così come l'esame della documentazione prodotta dinanzi alla commissione di ricorso per dimostrare tale notorietà non fossero strettamente necessari, poiché, in ogni caso, uno dei presupposti per la valutazione della sussistenza di un rischio di confusione con un marchio rinomato o notorio, vale a dire l'esistenza di una somiglianza tra i segni, non era soddisfatto.

#### *Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata*

12. - Il 31 agosto 2004 la Koipe ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso mirante all'annullamento della decisione controversa.

13. - La Koipe deduceva due motivi di annullamento, relativi alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, da una parte, e alla violazione dell'obbligo per l'UAMI di esaminare le prove della notorietà del marchio anteriore, dall'altra.

(*Omissis*)

20. - Al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l'elemento figurativo detiene un posto molto più importante, in termini di spazio occupato, rispetto all'elemento denominativo.

21. - A tal proposito, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato in particolare che, come peraltro «l'UAMI stesso [aveva] sostenuto in altri procedimenti di opposizione», «l'elemento verbale «La Española» ha soltanto un debolissimo carattere distintivo. Questo termine è comunemente utilizzato in Spagna ed è percepito come descrittivo dell'origine geografica dei prodotti».

22. - Per quanto concerne la somiglianza dei marchi e il rischio di confusione, al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito: «Il Tribunale rileva che l'insieme degli elementi comuni ai due marchi in questione produce un'impressione visiva complessiva di grande somiglianza, poiché il marchio «La Española» riproduce con grande precisione l'essenziale del messaggio e l'impressione visiva trasmessi dal marchio Carbonell: la donna vestita con il vestito tipico, seduta in una certa maniera presso un ramo d'ulivo, con un uliveto sullo sfondo, laddove l'insieme presenta una disposizione quasi identica degli spazi, dei colori, dei luoghi in cui sono inserite le denominazioni e della maniera nella quale l'iscrizione è compiuta».

23. - Ai punti 104 e 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che questa impressione globale di somiglianza crea inevitabilmente nel consumatore un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e che tale rischio di confusione non viene ridotto dall'esistenza di un elemento denominativo differente, dato il debolissimo carattere distintivo di un elemento denominativo che fa riferimento all'origine geografica del prodotto.

(*Omissis*)

26. - Pertanto, il Tribunale ha accolto il primo motivo del ricorso, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e, senza necessità di esaminare il secondo motivo dedotto dalla Koipe ha accolto il ricorso riformando la decisione controversa e concludendo che l'opposizione proposta da tale società era fondata.

(*Omissis*)

#### *Sull'impugnazione*

30. - A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, lett. a), i) e ii), del regolamento n. 40/94. Il secondo motivo, che si articola in due parti, è relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.

31. - Il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, nell'ambito dei quali la ricorrente sviluppa argomenti in parte simili e in parte complementari, devono essere esaminati congiuntamente.

#### *Sul primo motivo e sulla prima parte del secondo motivo*

(*Omissis*)

45. - Di conseguenza, il primo motivo e la prima parte del secondo motivo fatti valere a sostegno dell'impugnazione devono essere respinti in quanto in parte infondati e in parte irrilevanti.

#### *Sulla seconda parte del secondo motivo*

#### *Argomenti delle parti*

46. - Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente afferma in primo luogo che, malgrado, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, il rischio di confusione debba essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in particolare, sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabel, *Racc.* pag. I-6191, punto 22, nonché 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI, *Racc.* pag. I-643, punto 18), il Tribunale ha ommesso di valutare due fattori estremamente importanti e pertinenti, ovvero, da un lato, la coesistenza anteriore per un lungo periodo dei marchi in conflitto sul mercato spagnolo dell'olio d'oliva e, dall'altro, la loro notorietà su tale mercato. Pertanto, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'elemento relativo alla somiglianza tra i detti marchi.

47. - In secondo luogo, la ricorrente ritiene che, lungi dal conformarsi alla regola della «valutazione globale» e dell'«impressione complessiva» ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente, il Tribunale abbia «applicato un metodo analitico» e abbia proceduto all'esame distinto e successivo degli elementi figurativi e degli elementi denominativi dei marchi in conflitto, riconoscendo erroneamente un'importanza decisiva agli elementi figurativi e negando a torto la minima rilevanza agli elementi denominativi degli stessi.

48. - Pertanto, attribuendo all'elemento figurativo una rilevanza «dominante» rispetto a tutti gli altri elementi integranti del marchio «La Española» e rendendo, in questo modo, gli stessi trascurabili ai fini dell'impressione complessiva prodotta da tale marchio, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di fatto e i mezzi di prova acquisiti al fascicolo.

49. - In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente l'elemento «pubblico», il quale sarebbe determinante per la valutazione globale del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in quanto ha configurato il profilo del consumatore medio spagnolo di olio d'oliva come un consumatore disattento e irreflessivo e non come quello di un «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto», quale postulato dalla giurisprudenza comunitaria.

50. - La Koipe ritiene, invece, che il Tribunale abbia applicato il criterio della valutazione globale in maniera adeguata, dal momento che, nella sentenza impugnata, esso ha esaminato correttamente l'esistenza del rischio di confusione, prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti nella fattispecie, inclusa la coesistenza non pacifica dei marchi in conflitto sul mercato spagnolo.

51. - Infatti, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, tutti gli elementi costitutivi di un marchio non avrebbero lo stesso valore né la stessa importanza. Di conseguenza, il fatto che il Tribunale abbia riconosciuto all'elemento figurativo un carattere dominante, che gli permetteva di giungere alla conclusione che esisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, pur tenendo conto anche dell'elemento denominativo, non viola nessuna disposizione del diritto comunitario in materia di marchi, in quanto il Tribunale non si sarebbe affatto discostato dai criteri legali e giurisprudenziali che regolano la valutazione di tale rischio.

(*Omissis*)

#### *Giudizio della Corte*

59. - Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi agli errori commessi dal Tribunale nel verificare l'esistenza di un

rischio di confusione tra i marchi in conflitto, si deve ricordare innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un siffatto rischio nella mente del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze Sabel, cit., punto 22, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, *Racc.* pag. I-3819, punto 18; ordinanza 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI, *Racc.* pag. I-3657, punto 28; sentenze 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, *Racc.* pag. I-8551, punto 27, e 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, *Racc.* pag. I-4529, punto 34).

60. - Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenza UAMI/Shaker, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

61. - In particolare, la Corte ha dichiarato che, nel verificare l'esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece effettuare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso (v., in tal senso, ordinanza Matratzen Concord/UAMI, cit., punto 32, nonché sentenze Medion, cit., punto 29, e UAMI/Shaker, cit., punto 41).

62. - Al riguardo, la Corte ha anche precisato che, secondo costante giurisprudenza, l'impressione complessiva prodotta da un marchio complesso nella memoria del pubblico di riferimento può, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. Tuttavia, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (sentenze UAMI/Shaker, cit., punti 41 e 42, e 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata).

63. - Pertanto, è alla luce di tali principi che occorre esaminare la seconda parte del secondo motivo fatto valere dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.

64. - A tale proposito, va rilevato che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso innanzitutto, ai punti 88-90 della stessa, che la commissione di ricorso aveva erroneamente attribuito all'elemento denominativo dei marchi in conflitto un'importanza primordiale in considerazione del carattere debolmente distintivo degli elementi figurativi dei suddetti marchi.

65. - Per contro, il Tribunale ha riconosciuto una siffatta importanza all'elemento figurativo affermando chiaramente, al punto 91 della sentenza impugnata, che tale elemento deteneva un posto molto più importante, in termini di spazio occupato, rispetto a quello dell'elemento denominativo, riconoscendo in questo modo a quest'ultimo un carattere sussidiario rispetto all'elemento figurativo. Secondo il punto 109 della stessa sentenza, detto elemento figurativo deteneva allora, nelle particolari circostanze della vendita del prodotto in questione, una maggiore importanza.

66. - Il Tribunale ha pertanto riconosciuto all'elemento figurativo dei marchi in conflitto un carattere di elemento dominante rispetto agli altri elementi costitutivi di questi ultimi, in particolare l'elemento denominativo. Ciò gli ha consentito di basare legittimamente la sua analisi sulla somiglianza dei segni e sull'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi «La Española» e «Carbonell» attribuendo al confronto visivo dei detti marchi un carattere essenziale.

67. - Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, un'impostazione di questo genere non ha tuttavia indotto il Tribunale a non tenere alcun conto dell'impatto esercitato dall'elemento denominativo.

68. - Così, dopo aver svolto al punto 100 della sentenza impugnata un'analisi comparativa dettagliata dei marchi in conflitto sotto il profilo visivo, il Tribunale successivamente ha costatato, ai punti 103 e 104 della stessa sentenza, che l'insieme degli elementi comuni ai due marchi produceva un'impressione visiva complessiva di grande somiglianza, poiché il marchio «La Española» riproduce con grande precisione l'essenziale del messaggio e l'impressione visiva trasmessi dal marchio «Carbonell», creando pertanto inevitabilmente nel consumatore un rischio di confusione tra tali marchi.

69. - Infine, il Tribunale ha precisato, ai punti 105 e 111 della sentenza impugnata, che un tale rischio di confusione non è ridotto dall'esistenza dell'elemento denominativo differente, tenuto conto del debolissimo carattere distintivo dell'elemento denominativo del marchio di cui era chiesta la registrazione, il quale fa riferimento all'origine geografica del prodotto.

70. - Detto in altri termini, pur considerando l'elemento figurativo dei suddetti marchi come un elemento dominante rispetto agli altri elementi costitutivi degli stessi, il Tribunale non ha omesso di prendere in considerazione l'elemento denominativo. Al contrario, è proprio nel contesto della valutazione di tale elemento che il giudice di primo grado gli ha attribuito, in sostanza, un carattere trascurabile in quanto, in particolare, le differenze dei segni denominativi dei marchi in conflitto non permettono di inficiare la conclusione alla quale il Tribunale è pervenuto a conclusione dell'esame comparativo degli stessi sul piano visivo.

71. - Pertanto, si deve necessariamente rilevare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale ha correttamente applicato la regola relativa alla valutazione globale, quale definita dalla giurisprudenza comunitaria ricordata ai punti 59-62 della presente sentenza, nell'ambito della verifica dell'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

(Omissis)

86. - Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che nessuno dei due motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può trovare accoglimento, sicché la stessa deve essere respinta.

(Omissis)

#### IV

(Omissis)

##### I. Facts and procedure

On 11/12/2006 the applicant filed application No 5 541 586 to register the mark shown on the cover page as a Community trade mark for goods and services in classes 18, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 33, 43 and 44.

The opposition is directed against part of the goods and services covered by the contested trade mark application, namely:

(Omissis)

The opposition is based, among others, on the following trade marks:

Italian registration No 687 368 of the trade mark shown on the cover page under 1) filed on 29/03/1954 and registered on 29/03/1954 for goods in classes 29 and 30.

Community registration No 3 890 498 of the trade mark shown on the cover page under 2) filed on 17/12/1996 and registered on 23/06/1997 for goods in class 29.

The opposition is based on part of the goods covered by the earlier marks, namely:

(Omissis)

The grounds of the opposition are those laid down in Article 8(1)(b) and Article 8(5) of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark Regulation (CTMR).

The opponent argues that there is a likelihood of confusion because of the high similarity of the signs and the identity or similarity of the goods. The opponent also claims that the earlier marks enjoy a reputation among the public in Italy.

In reply the applicant argues that the opposition should be rejected since the signs and the goods at issue are not sufficiently similar to give rise to a likelihood of confusion.

The applicant also argues that the opponent did not file any evidence for proving the well-known character of the earlier marks and thus this ground shall be refused.

##### II. Decision


Likelihood of Confusion - Article 8(1)(b) CTMR

###### a) Comparison of signs

The signs to be compared are the following:

**SASSO**

SASSO ORO



**PARCO NAZIONALE  
DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA**

(Earlier trade marks)

(Contested application)

The relevant territory is Italy in relation to the earlier Italian mark «SASSO» and the European Union in respect of the earlier Community mark «SASSO ORO».

The earlier marks are composed of the word «SASSO» and of the words of the words «SASSO ORO» in common typeface.

The contested application is composed of a *drawing* which includes the representation of a statue, of a roe deer, of a river and of a mountain in colours beige, brown, green, blue and pale blue. Furthermore, it is composed of the words «PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA» reproduced in upper case.

Visually, the only point of similarity between the signs at issue is found in the fact that the word «SASSO» of the earlier marks is included in the contested application. The marks are different firstly because the earlier marks are pure word marks whereas the contested application includes various figurative elements as noted above. Furthermore, the mark applied for is composed of eight word elements in addition to the common word «SASSO», which are all composed of different letters than the words of the earlier marks. Finally, the word «SASSO» in the mark applied for is reproduced in smaller type size than the words «PARCO NAZIONALE» and it is also placed below the latter words and, therefore, it cannot be considered visually dominant in the overall impression of the mark as argued by the opponent. Taking all the above into account, it is concluded that the marks are visually dissimilar.

Aurally, the earlier signs are pronounced as «SASSO» and «SASSO ORO»; the contested mark as words «PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA». The contested mark is composed of a much more longer number of letters than the earlier marks and this represents a significant element of phonetic dissimilarity between the marks irrespective of the difference of pronunciation in the different relevant languages. Furthermore, the only common word «SASSO», which is the first to be pronounced in the earlier marks, is placed at the middle of all the other words of the application, namely between the words «PARCO NAZIONALE DEL GRAN» and «SASSO E MONTI DELLA LAGA».

For the above reasons the rhythm and the intonation of the marks are totally different.

Bearing in mind the foregoing and especially the fact that the differences are in the rhythm and intonation, the Office considers that the signs have no aural similarities.

From a conceptual point of view, it has to be noted that the word «SASSO» has the meaning of «stone» in Italian. The wording «PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA» has the complete meaning of «National Park of Gran Sasso and Laga Mountains» in Italian. Although «Gran Sasso» literally means «big stone» in Italian, it will not be associated to the common word «sasso» because it is very well known by the Italian consumer as a famous geographical area. The marks are devoid of any meaning in the rest of the Community. Taking all the above into account, the marks are not conceptually similar.

#### b) Conclusion

Article 8(1)(b) CTMR states that «the trade mark applied for shall not be registered: if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of asso-

ciation with the earlier trade mark» (emphasis added).

According to Article 8(1)(b) CTMR, the similarity of the signs is a condition for a finding of likelihood of confusion. Since the signs are clearly dissimilar, one of the necessary conditions contained in Article 8(1)(b) CTMR is not fulfilled, and the opposition must be rejected.

As far as the distinctive character of the earlier marks is concerned, the opponent has not filed any evidence to show that the earlier marks are particularly distinctive by virtue of reputation. Therefore, the claim of reputation is rejected and the distinctiveness of the earlier marks must rest must be seen as normal in the present case.

The other earlier marks invoked by the opponent are even less similar to the contested mark. This is because they contain further additional words such as «SAPORITO», «IL BUONO E IL BELLO DELL'OLIO» which are not present in the contested Community trade mark application. *A fortiori*, no likelihood of confusion exists with respect to those other earlier rights.

#### III. Costs

(Omissis)

(1-4) MARCHI COMUNITARI DI PRODOTTI AGROALIMENTARI:  
UNA BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE.

1. Le due sentenze del Tribunale di I grado, la sentenza della Corte di giustizia e la decisione dell'UAMI che si annotano hanno in comune il fatto che riguardano prodotti agroalimentari, confermando che sempre più si discute dell'uso del marchio per differenziare, nel mercato unico europeo, prodotti dell'industria alimentare.

La sentenza del Tribunale di I grado del 9 luglio 2008 riguarda segni utilizzati per distinguere dei cioccolatini tedeschi (1); la seconda, sempre del Tribunale di I grado, del 12 novembre 2008 ha per oggetto segni distintivi, rispettivamente, di un liquore spagnolo e di un liquore italiano (2); la sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009 riguarda segni utilizzati per distinguere oli di oliva di due diversi produttori spagnoli (3); la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 28 novembre 2008 riguarda il rapporto tra un marchio spagnolo e un segno italiano geografico (4).

Come ho detto, l'elemento che accomuna i quattro casi è la circostanza che essi fanno parte del crescente numero di controversie di diritto industriale con riferimento a prodotti agroalimentari nel mercato unico europeo. E tutti i quattro casi hanno come parametro di giudizio il regolamento (CE) 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario.

2. Nella prima sentenza si discute della nullità della registrazione del marchio denominativo «Mozart» per palline di cioccolato in quanto termine descrittivo delle palline di marzapane e di pralinato ricoperte di cioccolato che sono conosciute, in Germania e in Austria, con il termine «Mozartkugel» o pallina di Mozart (5). Invero, i consumatori tedeschi e austriaci, dinanzi

(1) Causa T-304/06, *Reber GmbH c. UAMI e Chocoladefabriken Lindt AG (Mozart)*.

(2) Causa T-7/04, *Shaker di L. Laudato e C. s.a.s. c. UAMI e Limiñana y Botella SL (Limoncello)*. La sentenza è stata resa in sede di rinvio disposto dalla Corte di giustizia 12 giugno 2007, in causa C-334/05, *UAMI c. Shaker e Limiñana y Botella* (pubblicata in questa Riv., 2007, 527). Nella precedente sentenza del 15 giugno 2005, (pubblicata in questa Riv., 2006, 87) annullata dalla Corte di giustizia, il Tribunale di I grado aveva ritenuto «dominante» il piatto rotondo ornato di limoni su sfondo blu scuro.

(3) Causa C-498/07, *Aceites del Sur SA c. Koipe Corporación SL e UAMI*.

(4) Decisione n. B 1 201 367, *Carapelli Firenze S.p.A. c. Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga*. In inglese il nome dell'UAMI suona Office for Harmonization in the Internal Market.

(5) La sentenza affronta altre questioni di natura processuale, dato che la questione era stata giudicata, oltre che dall'UAMI (che l'8 settembre 2006 aveva dichiarato nullo il marchio controverso), anche dal Landgericht di Monaco (che il 15 novembre 2000 aveva dichiarato la nullità del marchio) e dall'Oberlandesgericht di Monaco (che il 26 luglio 2001, aveva, invece, annullato la sentenza del Landesgericht e che, quindi, aveva riconosciuto valido il marchio in discus-

sione, con sentenza passata in giudicato il 26 luglio 2001). Le questioni processuali, però, non ci interessano nell'economia del nostro discorso.

Altro punto della discussione era quello della violazione, da parte della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, dell'obbligo di motivazione con riferimento agli invocati principi del legittimo affidamento e dell'esame di ufficio dei fatti, dato che la Reber GmbH aveva portato a conoscenza dell'UAMI la decisione dell'Österreichisches Patentamt (Ufficio dei brevetti austriaco) del 12 settembre 1985, da cui il segno «Mozart» era stato ritenuto meritevole di essere tutelato come marchio, la decisione del Bundespatentgericht (Tribunale federale dei brevetti) con cui tale Tribunale aveva concluso che il segno Wolfgang Amadeus Mozart-Mozart-Kulgen era meritevole di essere tutelato come marchio per il fatto che l'aggiunta del nome dell'illustre compositore non veicolerebbe alcuna informazione oggettiva, nonché la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI secondo cui il termine «Mozart» non sarebbe descrittivo. Sul valore puramente indicativo delle decisioni delle autorità degli Stati membri competenti per la registrazione di marchi o dei giudici nazionali ai fini dell'applicazione del regolamento 40/94 v. i punti 32-70 della sentenza 9 luglio 2008, T-304/06, che qui, però, non vengono riportati.



al nome Mozart sulla confezione di un prodotto offerto in una confetteria o nel reparto dolci di un supermercato, avrebbero facilmente supposto che fossero loro offerte delle Mozartkugeln. Ora, per l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) 40/94, vengono esclusi dalla registrazione come marchi i termini descrittivi di prodotti, ostando che i segni diretti, in commercio, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione o altre caratteristiche dei prodotti – in altre parole, i termini «descrittivi» – siano riservati ad una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi. E non essendovi dubbio che «Mozartkugel» è, in Germania e in Austria, un termine generico che descrive una specialità di cioccolato quanto a ricetta (un dolce) e a forma sferica (una pallina), il termine «Mozart» non può essere ritenuto idoneo a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto, al fine di consentire al consumatore che lo acquista di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta qualora l'esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un'altra scelta qualora essa sia risultata negativa. In altre parole, il consumatore medio dei Paesi europei germanofoni (Germania e Austria) dinanzi a una pallina ricoperta di cioccolato designata con il termine «Mozart», percepirà in tale termine un riferimento alla ricetta caratteristica delle Mozartkugeln piuttosto che un'informazione relativa all'origine commerciale del prodotto.

3. Nella tre successive decisioni si discute della confondibilità dei segni ai fini della loro registrazione come marchi comunitari.

La seconda sentenza del Tribunale di I grado affronta la questione del rischio di confusione tra il marchio denominativo «limonchelo» e il marchio figurativo «limoncello della Costiera Amalfitana». Più precisamente, mentre il marchio della società spagnola Limiñana y Botella SL è costituito da un unico elemento, cioè dalla sola parola «limonchelo», invece il marchio della società italiana Shaker di L. Laudato e C. S.a.s. è composto dal termine «limoncello» scritto in lettere bianche, dalla locuzione «della Costiera Amalfitana» scritta in lettere gialle, dal termine «shaker» scritto in caratteri blu in un riquadro a fondo bianco e la cui lettera «k» rappresenta un bicchiere, nonché dalla raffigurazione di un grande piatto tondo il cui centro è bianco e il cui bordo è ornato, da un lato, da disegni che rappresentano limoni gialli su un fondo scuro e, dall'altro, da una fascia discontinua turchese e bianca. L'insieme di queste componenti è posto su un fondo blu scuro.

Il rischio di confusione tra i due marchi è stato riconosciuto dal giudice comunitario. Premesso che rilevante, per l'analisi del rischio di confusione nel caso controverso, è il territorio spagnolo e i consumatori spagnoli discutendosi di un marchio (limonchelo) nazionale registrato in Spagna, la valutazione della confondibilità deve tenere conto della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni o, meglio, deve tenere conto dell'impressione complessiva prodotta da questi. Ma in presenza di un marchio complesso (come, nel caso, quello della società italiana), l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento (nel caso di specie, quello spagnolo) può essere *dominata* da una o da più delle sue componenti, con la conseguenza che, quando le altre componenti sono trascurabili, la somiglianza va valutata solo sulla base dell'elemento dominante.

Nonostante la «complessità» del marchio della società italiana, il Tribunale di I grado, ribadendo la decisione

della commissione di ricorso dell'UAMI, ha ritenuto elemento «dominante» del marchio solo il termine «limoncello», avendo ritenuto «chiaramente secondarie», per la grafica e la loro posizione «sotto» il termine «limoncello», le parole «della costiera amalfitana» e trascurabili, per i piccoli caratteri di scrittura, i termini «shaker» e la lettera «k» a mo' di bicchiere, nonché scarsamente rilevanti il piatto tondo ornato di limoni perché – secondo il Tribunale – il segno rappresentato da un piatto ornato di limoni non avrebbe la capacità di attirare l'attenzione dei consumatori medi di prodotti a base di limone in quanto tutti siffatti prodotti sono regolarmente confrontati con immagini di limoni: sicché, restando come elemento distintivo solo il termine «limoncello», il Tribunale ha avuto buon gioco per affermare che, visivamente e foneticamente, i segni «limonchelo» e «limoncello» sono quasi identici e, quindi, che nel caso controverso va detto che c'è rischio di confusione.

Tuttavia, «limoncello» è una parola che designa – e, quindi, descrive – semplicemente liquori a base di limone: sicché essa non potrebbe avere, di per sé, carattere distintivo, per cui da solo non avrebbe potuto costituire l'elemento dominante del marchio. Ma il Tribunale di I grado ha affermato che «un elemento di *tenue carattere* distintivo di un marchio complesso non è detto che non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di essere memorizzato» (punto 44 della sentenza) (6).

4. La sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009 ha per oggetto la confondibilità di due marchi figurativi relativi, entrambi, a oli vegetali.

Sul mercato spagnolo da tempo circola un olio marchio «Carbonell» (che era il nome dell'originaria impresa industriale produttrice) con un marchio figurativo costituito da una persona seduta in un oliveto. Nel 1996 viene richiesta la registrazione di un marchio per oli vegetali «La Española», costituito da una donna seduta presso un ramo d'olivo e con un uliveto sullo sfondo, con una disposizione quasi identica, quanto a spazi, colori e luoghi in cui sono inserite le denominazioni, a quella del precedente marchio «Carbonell».

Si noti che, in termini di spazio occupato, l'elemento figurativo detiene un posto molto importante in entrambi i marchi e ciò rispetto all'elemento denominativo, sicché il diverso elemento verbale – «La Española» e «Carbonell» – appare avere un carattere distintivo notevolmente scarso, mentre «dominante» è l'elemento figurativo. Di conseguenza, di fronte all'impressione globale di somiglianza dei due marchi in conflitto, la Corte di giustizia ha concluso che il rischio di confusione creato nel consumatore dal dominante elemento figurativo quasi identico nei due marchi non viene neutralizzato, né ridotto dall'esistenza dell'elemento denominativo differente che ha, ripetesì, un debolissimo carattere distintivo. Ma, si noti che in tal modo ci sembra che si sia trascurato l'impatto che hanno i differenti elementi denominativi sull'impressione complessiva dei due segni.

In sostanza, qui risulta «rovesciato» il rapporto segno-dominante/segno-secondario che si è riscontrato nel caso del limoncello. Qui si dà valore dominante alla quasi identica figura seduta nell'oliveto rispetto al differente elemento denominativo dei due segni in conflitto; là, invece, si è dato valore dominante al quasi identico elemento denominativo, rispetto al rilevante (quanto a

(6) A commento parzialmente critico della sentenza v. M. RICOLFI, *Il limoncello della Costiera amalfitana come marchio: ovvero, quando due*

*errori non fanno una verità*, in *Giur. it.*, 2009, 1428.

spazio e a composizione) elemento figurativo esclusivo di uno solo dei due marchi in conflitto.

5. La decisione della Divisione di opposizione dell'UAMI del 28 novembre 2008 ha per oggetto la contestazione della Carapelli Firenze S.p.A., titolare del marchio «Sasso» per oli di oliva, contro la registrazione, come marchio comunitario, del segno «Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga» per vari prodotti alimentari tra cui l'olio di oliva. Anche qui, la base giuridica dell'opposizione è il regolamento (CE) 40/94, che esclude la registrazione di un secondo segno quando vi sia rischio di confusione con un segno anteriormente registrato, che nel caso di specie – secondo l'opponente – ricorrerebbe tra i due segni in conflitto, a causa della loro «high similarity» e dell'identità dei prodotti marcati. La Carapelli Firenze S.p.A. si è appellata, inoltre, alla «reputazione» che il marchio «Sasso» godrebbe fra il pubblico italiano.

L'UAMI ha avuto buon gioco per affermare che, nonostante nel segno «Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga» ricorra la parola «sasso», non può mai aversi confusione tra il segno denominativo «Sasso» composto di una sola parola (7), e il segno complesso «Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga» composto non solo dalle due parole «Parco Nazionale» in caratteri maiuscolati grandi e dalle sette parole «del Gran Sasso e Monti della Laga» in caratteri più piccoli ma sempre maiuscolati – quindi, da otto parole aggiunte alla parola «Sasso» con significativi elementi di dissomiglianza fonetica dalle uniche parole «Sasso» e «Sasso oro» (8) – ma anche dalle figure di una statua, di un capriolo, di un fiume e di un monte in colori beige, marrone, verde, blu e blu pallido. E l'UAMI ha tenuto anche presente che nel segno contestato la parola «Sasso» è scritta con caratteri più piccoli delle parole «Parco Nazionale» e quindi non è il termine «dominante» dal punto di vista visivo; nonché ha considerato che il territorio rilevante ai fini del rischio di confusione è l'Italia, i cui cittadini però ben sanno che il Gran Sasso è la più alta montagna dell'Abruzzo, cioè una famosa area geografica italiana. Dunque, i due segni non sono concettualmente simili.

Alberto Germanò

(7) E la stessa conclusione si avrebbe con l'altro marchio della Carapelli Firenze S.p.A. «Sasso oro».

(8) Quanto alla somiglianza uditiva, si notino le considerazioni svolte dall'UAMI in ordine: a) alla diversa posizione della parola «Sasso» che è la prima parola pronunciata nel marchio della Carapelli Firenze S.p.A. e che, invece, è una parola pronunciata nel mezzo tra le parole «Parco Nazionale del Gran» e «e Monti della Laga»; b) al ritmo e all'intonazione dei due marchi.

\*

Corte costituzionale - 14-11-2008, n. 368 - Flick, pres.; Tesaurò, est. - Pres. Cons. min. (Avv. gen. Stato) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv. Capelli ed altro).

**Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prevista utilizzabilità della denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i vincoli posti da atti comunitari in attuazione dell'Accordo TRIPS (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) e censurata mancanza del potere della Regione di emanare la norma impugnata in base al riparto interno delle competenze - Carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, della seconda questione - Conseguente esame di essa per prima.**

**Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilità della disposizione censurata alla materia dell'agricoltura statutariamente attribuita alla Regione e riferimento, in funzione dimostrativa, alle materie di competenza statale di cui alla lett. r), nonché (implicitamente, ma univocamente) alle lettere e) ed l) dell'art. 117, comma 2, della Costituzione - Eccezioni di inammissibilità della questione proposte sotto più profili dalla difesa regionale - Reiezione.** [Cost., art. 117, comma 2, lett. e) ed l); l.r. Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24]

**Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed interferente in una pluralità di materie - Appartenenza del nucleo essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordinamento civile) - Illegittimità costituzionale della legge regionale - Assorbimento di ulteriori profili, nonché della questione di compatibilità comunitaria proposta in riferimento ad altri parametri.**

*Le censure del Governo dirette a contestare il potere della Regione Friuli-Venezia di emanare la disciplina della denominazione del vino «Tocai friulano», in base alle regole sul riparto interno delle competenze, devono essere esaminate per prime, dal momento che hanno carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle con cui, nel medesimo ricorso, viene denunciata la violazione di decisioni e regolamenti comunitari adottati in attuazione dell'Accordo TRIPS (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio). Le norme comunitarie integrano il parametro per la valutazione di conformità della norma regionale agli artt. 117, comma 1, e 11 Cost. (il secondo inteso quale principio fondamentale), che ineriscono non già alla violazione della competenza statale, ma all'inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e quindi riguardano anche le Regioni a statuto speciale (1).*

*Nel giudizio di costituzionalità promosso dallo Stato avverso la disciplina della denominazione del vino «Tocai friulano», contenuta nell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale sotto il duplice profilo della asserita inapplicabilità dell'art. 117, comma 2, Cost., evocato dal ricorrente, e della mancata indicazione del parametro dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione. Il ricorso è, infatti, diretto a negare che la competenza statutaria regionale in materia di «agricoltura» costituisca idonea base giuridica della norma impugnata, sicché il riferimento anche all'art. 117, comma 2, lett. r), Cost., nonché - implicitamente, ma univocamente - alle lettere e) («tutela della concorrenza») ed l) («ordinamento civile») del mede-*



simo comma, risulta effettuato al chiaro scopo di dimostrare che la norma impugnata non concerne la materia «agricoltura». L'ampiezza delle relative argomentazioni rende, altresì, palese l'insussistenza dell'asserito difetto di adeguata motivazione a sostegno dell'impugnazione. Parimenti corretto è il richiamo, nella parte finale del ricorso, all'art. 117, comma 5, Cost., evocato allo scopo di contestare il potere della Regione di attuare l'Accordo TRIPs, in riferimento ad una materia nella quale essa non ha competenza legislativa (2).

L'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili di censura, nonché la questione sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, per inosservanza di norme comunitarie. La disposizione impugnata - che, in dichiarata attuazione dell'art. 24, par. 6, dell'Accordo TRIPs, consente ai produttori vitivinicoli della Regione di continuare ad utilizzare, anche dopo il 31 marzo 2007, la denominazione «Tocai Friulano» per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, da commercializzare all'interno del territorio italiano - eccede la competenza regionale in materia di agricoltura, poiché incide sui molteplici interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza) tutelati dalla disciplina dei segni distintivi, interferendo in una molteplicità di materie. Siffatta interferenza va composta facendo ricorso al criterio della prevalenza, che è qui applicabile, poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina in esame a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla Regione resistente (3).

(Omissis)

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'art. 24, par. 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - Accordo TRIPs), in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione, ed agli artt. 117, commi 2, lett. *ρ*, e 5, della Costituzione ed all'art. 4, commi 1 e 2, (recte: art. 4, comma 1, n. 2) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

La norma impugnata stabilisce: «Ai sensi dell'art. 117, comma 5, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, par. 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con l. 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione «Tocai Friulano», patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano».

2. - Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in quanto la Comunità europea ha stabilito che i produttori vitivinicoli italiani possono utilizzare solo sino al 31 marzo 2007 la denominazione «Tocai Friulano», per i vini prodotti nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis)

3.2. - Nel merito, la questione è fondata.

Occorre anzitutto identificare la materia nella quale si colloca la disposizione impugnata, avendo riguardo all'oggetto ed alla disciplina dalla stessa stabilita, per ciò che dispone, alla luce della sua *ratio*, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente l'interesse tutelato (sentenza n. 165 del 2007).

Ebbene, la norma censurata, attribuendo ai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia la facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» per designare il vino commercializzato all'interno del territorio italiano, ha senza dubbio ad oggetto la disciplina di un segno distintivo di tale prodotto, indipendentemente dalla esatta qualificazione che di esso può darsene.

L'elemento caratterizzante della regolamentazione dei segni distintivi è stato individuato da questa Corte, sin dalla sentenza n. 44 del 1967, nella circostanza che «la disciplina dei marchi (assunto questo termine in un senso generico, comprensivo dei vari isti-

tuti designati dalla vigente legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni di provenienza, e con funzioni in parte diverse, e cioè o prevalentemente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, o invece di certificazione della qualità del prodotto avente lo scopo, almeno in via principale, di garanzia del consumatore)». Pertanto, la relativa disciplina ha «riflessi [...] nel commercio internazionale ed in quello comunitario», anche in quanto la Regione «non costituisce un mercato chiuso».

In seguito, è stato precisato che «la tutela della denominazione di origine dei vini non può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale», in considerazione appunto della «complessità degli interessi connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati, tali da indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale» (sentenze n. 333 del 1995 e n. 171 del 1971).

Da ultimo, dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la disciplina dei segni distintivi è stata ricondotta anche alla «tutela della concorrenza» (sentenza n. 175 del 2005, in riferimento al marchio «made in Italy»), materia di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, una norma regionale avente ad oggetto la promozione di certificazioni di qualità di un determinato prodotto ittico catturato dalla marineria della Regione Abruzzo, ovvero allevato in impianti dislocati nel territorio della medesima, è stata giudicata non censurabile, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117, comma 2, lett. *e*, Cost., soltanto in quanto non istituiva, né disciplinava un marchio identificativo di un prodotto, ma si limitava a prevedere forme di incentivazione di quest'ultimo, del quale non erano indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche (sentenza n. 213 del 2006).

3.2.1. - L'incidenza della disciplina del segno con il quale è commercializzato il vino su una molteplicità di interessi eccedenti la materia «agricoltura» è stata, peraltro, costantemente rilevata anche dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il giudice comunitario ha, in particolare, sottolineato che la «normativa comunitaria in materia di designazione e presentazione dei vini ha l'obiettivo di conciliare la necessità di fornire al consumatore finale un'informazione esatta e precisa sui prodotti interessati con quella di proteggere i produttori sul loro territorio contro le distorsioni della concorrenza» (sentenza 12 maggio 2005, C-347/05); ed ha precisato che «le denominazioni di origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale» (sentenza 16 maggio 2000, C-388/95).

3.2.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, affermato la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi (comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine) verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati. Si tratta di una convergenza agevolmente desumibile dalle norme nazionali che, tra l'altro, di recente hanno ricondotto alla «proprietà industriale» i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'unitarietà degli stessi (artt. 1 e 22 del d.lgs. n. 30 del 2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica. Peraltro, i riflessi della disciplina sul corretto svolgimento della concorrenza tra imprenditori (quindi sul piano civilistico) sono rilevabili sin dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini), mentre l'interferenza con la materia agricoltura, benché giustifichi, in riferimento ad alcuni profili, il coinvolgimento delle Regioni, non esclude che gli interessi oggetto della disciplina istituita di un segno distintivo del prodotto eccedano tale materia.

In questa parte, le norme nazionali sono in armonia con le norme comunitarie che, nella specifica materia dei segni che contraddistinguono i vini, mirano ad «incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in inganno i consumatori» (regolamento (CE) del 29 aprile 2008, n. 479/2008, si veda, in particolare, il 32° «considerando» e l'art. 33, par. 2; in precedenza, si veda, il regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999, 54° «considerando» e l'art. 47, par. 1).

Analogamente, avendo riguardo alle norme internazionali, è sufficiente ricordare che le indicazioni geografiche - tutelate e ricondotte alla proprietà industriale, unitamente alle denominazioni di origine, in virtù di una risalente tradizione (Convenzione di

Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, ratificata, nelle versioni successivamente rivedute, unitamente all'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958, con l. 4 luglio 1967; n. 676) - di recente sono state sistemate all'interno di un Trattato avente ad oggetto la proprietà intellettuale «a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi» (art. 7 dell'Allegato 1-C dell'Accordo TRIPs).

3.2.3. - In definitiva, indipendentemente dall'esatta configurazione del segno distintivo in esame e dalla categoria alla quale esso è riconducibile, è palese che la norma impugnata, in considerazione del suo contenuto e del suo obiettivo, incide su molteplici interessi: dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza, interferendo in tal modo in una molteplicità di materie. Siffatta interferenza va composta facendo ricorso al criterio della prevalenza (tra le molte, sentenze n. 165 del 2007; n. 422 e n. 81 del 2006), che è qui applicabile, poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla resistente, con conseguente illegittimità della norma impugnata.

Restano assorbiti gli ulteriori profili e la questione sollevata in riferimento agli altri parametri costituzionali sopra indicati.

P.Q.M. la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'art. 24, par. 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs).

(Omissis)

#### (1-3) LA TORMENTATA VICENDA DELLA DENOMINAZIONE «TOCAI»: ULTIMO ATTO.

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 368 del 14 novembre 2008 (1) qui commentata sembra finalmente porre un termine alla lunga controversia giuridica che dal 2002 vede contrapporsi, da un lato, la Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: la «Regione») e i produttori vitivinicoli regionali e, dall'altro, la Comunità europea nonché, in alcuni casi, il Governo italiano.

La vicenda infatti prende inizio nel 2002, anno in cui la Regione ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio, chiedendone l'annullamento, il d.m. 26 settembre 2002 (2), che, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di proteggere l'indicazione geografica ungherese «Tokaj», limitava al 31 marzo 2007 l'utilizzo della denominazione «Tocai friulano» per designare il vino derivante dall'omonimo vitigno tradizionalmente coltivato nel territorio regionale.

Negli anni successivi, la Regione ed i viticoltori interessati hanno utilizzato, come vedremo, un'ampia gamma di strumenti giuridici per opporsi all'applicazione della nor-

mativa comunitaria in materia. Quanto al Governo italiano, pur non adottando sempre un approccio del tutto coerente, esso si è tuttavia conformato alle regole comunitarie in materia, non solo approvando i necessari provvedimenti di attuazione ma anche promuovendo questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 2 ottobre 2007, n. 24 (3), dando così luogo alla pronuncia in epigrafe.

Allo scopo di meglio comprendere la portata e le conseguenze di tale sentenza, sembra innanzitutto opportuno riepilogare le varie fasi di questa lunga e travagliata saga giudiziaria.

2. Nel 1993, è stato concluso tra la Comunità europea e l'Ungheria, in margine al processo di associazione precedente quello di adesione, un accordo sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (in prosieguo: l'«accordo del 1993»), approvato a nome della Comunità con decisione 93/724/CE del Consiglio (4). Allo scopo di proteggere la celebre denominazione d'origine ungherese «Tokaj» (5), l'accordo del 1993, entrato in vigore il 1° aprile 1994, ha previsto, in seguito a un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, il divieto di utilizzare il nome «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e presentazione di taluni vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.) italiani ottenuti dalla varietà di vite «Tocai friulano» o dal suo sinonimo «Tocai italico» (6).

Tale divieto è stato poi ripreso, prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, dal regolamento (CE) n. 753/2002 (7) – che forma parte integrante dell'*acquis* comunitario ai sensi dell'art. 2 dell'atto di adesione – nonché ulteriormente confermato, nel periodo più recente, dai regolamenti (CE) nn. 1429/2004 e 382/2007 (8).

Sul piano nazionale, l'utilizzo, limitato nel tempo, del suddetto nome del vitigno sull'etichetta di taluni v.q.p.r.d. italiani è stato disciplinato dal d.m. 26 settembre 2002, contro il quale la Regione e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) hanno proposto ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, chiedendone l'annullamento.

Il giudice amministrativo ha, a sua volta, sottoposto alla Corte di giustizia delle C.E., ai sensi dell'art. 234 CE, diversi quesiti pregiudiziali, prospettando in particolare quattro profili d'invalidità: l'incompetenza della Comunità a stipulare l'accordo del 1993; la violazione della disciplina delle denominazioni omonime stabilita all'art. 4, n. 5 del suddetto accordo; la violazione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs); la violazione del diritto fondamentale di proprietà.

La Corte di giustizia, con sentenza del 12 maggio 2005 (9), ha ritenuto anzitutto che l'art. 133 CE costituisce la base giuridica appropriata per la conclusione dell'accordo del 1993 da parte della sola Comunità. Questa gode infatti di una competenza *esclusiva* per concludere trattati in materia di politica commerciale, trattati tra i quali rientra appunto il controverso accordo sui vini.

In secondo luogo, il giudice comunitario ha rilevato che il regime di coesistenza delle denominazioni geografiche omoni-

(1) Pubblicata sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Per un commento, si veda A. JANNARELLI, *Il «Tocai friulano» al capolinea. Spunti di riflessione su una tragicommedia «all'italiana» e sugli indirizzi della Corte costituzionale circa il rapporto tra «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» nella strutturazione e promozione del mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 4/2008, 194; N. RAUSEO, *Illegittimità della denominazione Tocai Friulano*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, 1.

(2) G.U. n. 247 del 21 ottobre 2002, 3.

(3) B.U.R. n. 41 del 10 ottobre 2007, 15. Riguardo a tale legge vedi G. GATTINARA, *Attuazione di una disposizione dell'accordo TRIPs con legge regionale: il caso del «Tocai friulano»*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2007, 621. Sulla vicenda del Tocai, vedi anche F. CAPELLI, *Strategia a difesa del «Tocai friulano»*, *ibidem*, 2007, 391.

(4) G.U.C.E. L 337 del 31 dicembre del 1993, 93.

(5) Tale denominazione corrisponde al nome della regione di Tokaj

che si estende al nord-est dell'Ungheria.

(6) Il suddetto accordo prevede lo stesso divieto, dopo un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007, anche per la denominazione francese di vitigno «Tokaj pinot gris» utilizzata per designare taluni vini dell'Alsazia.

(7) G.U.C.E. L 118 del 14 maggio 2002, 1.

(8) Rispettivamente in G.U.U.E. L 263 del 10 agosto 2004, 11 e in G.U.U.E. L 95 del 5 aprile 2007, 12.

(9) Corte di giustizia CE 12 maggio 2005, in causa C-347/03, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA*, in *Racc.*, pag. I-3785. Per un commento, si veda in particolare G. MACCIONI, *«Tokaji» contro «Tocai» di fronte alla Corte di giustizia*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, II, 28; V. RUZEK, *Chronique de jurisprudence communautaire agricole (2004-2005)*, in *Rev. droit rural*, 2007, n. 350, 26; F. SPITALERI, *Denominazioni d'origine e indicazioni omonime: la Corte di giustizia definisce la controversia del vino Tocai*, in *Il diritto dell'UE*, 2008, 835.

me di cui all'art. 4, n. 5, dell'accordo del 1993 non si applica nella fattispecie, in quanto le menzioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» costituiscono il nome tradizionale di una varietà di vite e non possono essere qualificate come indicazioni geografiche dei vini ai sensi del predetto accordo. Parimenti, la Corte ha ritenuto che il divieto in questione non sia in contrasto con le disposizioni pertinenti (artt. 23 e 24) dell'accordo TRIPS, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, che, nel caso di omonimia tra un'indicazione geografica di un vino di un Paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari, non esigono che tale denominazione di un vitigno possa continuare ad essere utilizzata in futuro. Tale Accordo prevede infatti «la *facoltà* e non l'obbligo per la Comunità di accordare una protezione ad una varietà d'uva o di vite comunitaria, in particolare se questa è omonima di un'indicazione geografica relativa ad un vino originario di un Paese terzo» (10). La Comunità si è quindi legittimamente avvalsa di tale facoltà, assicurando una tutela privilegiata alle indicazioni geografiche e riservando così ai soli vini ungheresi il diritto di utilizzare la denominazione in questione.

Infine, in merito alla pretesa violazione del diritto di proprietà, derivante dall'imposizione ai viticoltori friulani del divieto di usare il nome «Tocai» senza alcuna forma di indennizzo per il danno subito, la Corte ricorda anzitutto che il diritto di proprietà non si configura come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione sociale, cosicché possono essere apportate restrizioni all'esercizio di tale diritto a condizione che rispondano ad obiettivi d'interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile. Ciò precisato e passando all'applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte riconosce dapprima che la normativa controversa può giustificarsi alla luce dell'esigenza di promuovere gli scambi commerciali tra la Comunità e l'Ungheria, per poi ritenere che non appare sproporzionata, in quanto non esclude la possibilità di commercializzare il vino friulano con altre menzioni alla scadenza del periodo transitorio di tredici anni.

Nonostante tale pronuncia, nell'ottobre 2004 la Regione, taluni viticoltori e il Governo italiano impugnarono il citato regolamento (CE) n. 1429/2004 facendo valere che, in seguito all'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, il divieto relativo al «Tocai» fosse divenuto privo di effetti, dato che l'atto di adesione non ci faceva riferimento.

Mentre i ricorsi per annullamento proposti dalla Regione e dai produttori sono stati dichiarati irricevibili dal Tribunale di primo grado con ordinanze del 12 marzo 2007 (11), per carenza di un interesse individuale specifico dei ricorrenti, tale giudice ha invece deciso, con ordinanza del 28 marzo 2007, di sospendere il procedimento relativo al ricorso presentato dalla autorità italiane fino alla pronuncia della Corte nelle cause riunite C-23/07 e C-24/07 (12). Nelle more del giudizio relativo al

suddetto regolamento (CE) n. 1429/2004 ed in vista della scadenza della deroga temporanea a favore delle due denominazioni, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) aveva infatti provveduto, con decreto datato 28 luglio 2006 (13) e su richiesta della Regione, all'inserimento del termine «Friulano» nel registro nazionale delle varietà di vite. Orbene, tale decreto era stato a sua volta impugnato da alcune cooperative di viticoltori friulani dinanzi al T.A.R. del Lazio. Ed è proprio nell'ambito di tali ricorsi che, con ordinanze del 4 dicembre 2006, il giudice amministrativo ha sospeso l'efficacia del provvedimento del MIPAAF, disponendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (cause C-23/07 e C-24/07).

Con atto separato depositato il 30 marzo 2007, cioè alla vigilia della scadenza del periodo transitorio, il Governo italiano ha peraltro chiesto al Tribunale di primo grado provvedimenti provvisori al fine di ottenere la sospensione, fino alla pronuncia della Corte nelle suddette cause, dell'esecuzione della norma che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare la menzione «Tocai friulano». Tale domanda è stata respinta dal Tribunale con ordinanza del 18 giugno 2007 (causa T-431/04 R), in quanto la richiesta di provvedimenti urgenti era divenuta senza oggetto, non essendovi più alcuna disposizione controversa la cui esecuzione potesse essere sospesa (14). Ciò perché, con regolamento (CE) n. 382/2007 del 4 aprile 2007, la Commissione aveva già soppresso, nella disposizione in questione del sopraccitato regolamento (CE) n. 753/2002, la deroga per l'uso temporaneo del «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico», inserendo al loro posto la denominazione «Friulano», come richiesto dalle autorità italiane.

Di conseguenza, in vista dell'imminente inizio della vendemmia 2007 ed in seguito alla sospensione del decreto precedente, con un nuovo decreto del 31 luglio 2007 (15), il MIPAAF ha autorizzato in via transitoria, fino alla risoluzione delle questioni pregiudiziali poste alla Corte di giustizia, l'uso del termine «Friulano».

Chiaramente insoddisfatta del contenuto di tale provvedimento la Regione ha «contrattaccato» adottando la l. 2 ottobre 2007, n. 24, il cui art. 1 dispone quanto segue: «Ai sensi dell'art. 117, comma 5, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, par. 6, dell'Accordo TRIPS, ratificato in Italia con l. 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione «Tocai friulano», patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano». La Regione ha invero ritenuto che, in assenza di un'iniziativa a livello nazionale, fosse possibile esercitare la propria potestà legislativa in virtù dei poteri ad essa attribuiti sia in materia agricola che per l'attuazione di accordi internazionali relativi a materie di sua competenza (16). Tale norma regionale è stata impugnata dalla Presi-

(10) Sentenza *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA*, cit., punto 114.

(11) Vedi Trib. I grado (ord.) 12 marzo 2007, in causa T-417/04, *Regione Friuli-Venezia Giulia c. Commissione*, in *Racc.*, pag. II-641 e in causa T-418/04, *Confcooperative e a. c. Commissione*, in *Racc.*, pag. II-24\*.

(12) La causa T-431/04, *Italia c. Commissione*, è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2009, in seguito alla rinuncia del ricorrente agli atti nella causa.

(13) *G.U.* n. 193 del 21 agosto 2006, 16.

(14) Vedi Trib. I grado (ord.) 18 giugno 2007, in causa T-431/04 R, *Italia c. Commissione*, in *Racc.*, pag. II-64.

(15) *G.U.* n. 182 del 7 agosto 2007.

(16) In merito al riparto delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri in ordine all'attuazione di un accordo «misto», quale l'accordo TRIPS, giova rilevare che la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (sentenze 14 dicembre 2000, in cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.*, in

*Racc.*, pag. I-11307 e 11 settembre 2007, in causa C-341/05, *Merk Genericos-Produtos farmaceuticos*, in *Racc.*, pag. I-7001) ha operato una netta distinzione tra l'ipotesi in cui la Comunità non abbia ancora legiferato e quella in cui l'abbia fatto: solo nel primo caso sussiste la competenza dello Stato, mentre quando nel settore esiste una disciplina comunitaria, non può che applicarsi il diritto comunitario. Orbene, dato che la disciplina delle indicazioni geografiche ed in particolare di quelle dei vini forma oggetto di un'ampia normativa comunitaria che ha applicato, nel caso del «Tocai», le disposizioni dell'art. 24, n. 6, dell'accordo TRIPS, rinunciando in tal modo a proteggere questa varietà di vitigno comunitario, era chiaramente da escludersi una competenza dello Stato italiano in materia di tutela della menzione «Tocai friulano» oltre il 31 marzo 2007. Di conseguenza, non si può certo parlare di un'inerzia dello Stato cui avrebbe rimediato l'intervento legislativo della Regione. Pertanto, la tesi sostenuta da GATTINARA, *op. cit.*, 621 e da F. CAPELLI, *op. cit.*, 391, circa la competenza dello Stato ad avvalersi dell'art. 24, n. 6, dell'accordo TRIPS, ci sembra difficilmente condivisibile.

denza del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale per varie questioni di legittimità costituzionale, oggetto della sentenza in commento.

Prima di passare all'esame di tale pronuncia, occorre infine segnalare che, mentre pendeva il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, con ordinanza del 12 giugno 2008 nelle cause C-23/04 e C-24/04 (17), la Corte di giustizia, richiamando la propria giurisprudenza ed in particolare la citata pronuncia *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA*, ha ribadito la legittimità del divieto dell'uso del termine «Tocai» da parte dei produttori friulani, anche dopo l'adesione dell'Ungheria all'Unione, e fugato quindi tutti i dubbi sollevati dal giudice del rinvio sull'interpretazione e la validità della normativa controversa.

In altre parole, la Corte ha nuovamente confermato il proprio orientamento favorevole alla massima tutela ed alla valorizzazione delle denominazioni d'origine nei confronti di menzioni di altra natura, orientamento del resto pienamente rispondente agli indirizzi della politica agricola comune in tale materia (18). Ai produttori ungheresi della regione di Tokaj è quindi riconosciuto un diritto esclusivo in tutto il territorio dell'Unione, sicché menzioni omonime non possono più essere utilizzate, neanche per prodotti destinati al solo mercato nazionale.

In seguito all'ordinanza, le autorità italiane hanno quindi abrogato, con d.m. 25 settembre 2008, il precedente decreto 11 febbraio 2008 che consentiva – in via transitoria ed in attesa di tale pronuncia – la coesistenza di due denominazioni: «Friulano» per i vini destinati al mercato nazionale, comunitario ed internazionale e «Tocai friulano» per i vini commercializzati sul territorio nazionale. È stato in tal modo disposto, in via definitiva, che la nuova denominazione «Friulano» costituisce ormai l'unica ammessa per i vini in questione.

Restava tuttavia ancora in vigore la l.r. 2 ottobre 2007, n. 24, la cui illegittimità costituzionale è stata appunto dichiarata con la sentenza in commento.

3. Come si è detto, il Governo ha promosso varie questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale suindicata, in riferimento agli artt. 11, 117, comma 1 nonché agli artt. 117, commi 2, lett. *ρ*), e 5 della Costituzione ed all'art. 4, commi 1 e 2 della l. cost. n. 1 del 31 gennaio 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Il ricorso governativo sollevava tre diversi profili d'incostituzionalità.

In primo luogo, la norma impugnata violerebbe gli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in quanto la normativa comunitaria summenzionata ha stabilito che i produttori vitivinicoli italiani possono utilizzare solo fino al 31 marzo 2007 la denominazione «Tocai friulano» per produrre determinati v.q.p.r.d.

In secondo luogo, sebbene l'art. 24, n. 6, dell'accordo TRIPS permetta agli Stati di conservare, quale denominazione di un vino, quella corrispondente ad un'indicazione geo-

grafica di un vino prodotto in un altro Stato, qualora sia uguale al nome del vitigno da cui esso deriva, nella materia oggetto della norma impugnata la Comunità europea avrebbe esercitato la propria competenza, vietando, a partire dal 1° aprile 2007, la coesistenza delle denominazioni «Tocai friulano», per i vini italiani, e «Tokaj», per i vini ungheresi, al fine di assicurare la protezione esclusiva dell'indicazione geografica ungherese, con conseguente illegittimità costituzionale delle disposizioni impuginate.

Infine, la norma impugnata confliggerebbe con l'art. 117, commi 2, lett. *ρ*), e 5 Cost., nonché con l'art. 4, comma 1, n. 2, dello statuto speciale della Regione. La disciplina delle denominazioni in esame non riguarderebbe infatti la materia «agricoltura», ma quella relativa alle «opere d'ingegno», locuzione omologa a «proprietà intellettuale», spesso utilizzata in alternativa a «proprietà industriale», che comprende la disciplina dei segni distintivi dei prodotti, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine. Inoltre, non solo la violazione di detti segni distintivi rilevarebbe sul piano del diritto civile ma la disciplina stabilita dalla norma impugnata sarebbe anche riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, comma 2, lett. *ε*) Cost.

Da parte sua, la Regione ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, contestando la legittimità e la validità del divieto previsto dalle norme comunitarie, contestazioni tuttavia già respinte, come ha rilevato il giudice costituzionale, da varie pronunce della Corte di giustizia.

4. La Corte costituzionale ha esaminato per prima la questione della violazione dell'art. 117, comma 2, lett. *ρ*) e 5 Cost., in quanto le censure dirette a contestare il potere della Regione di emanare la norma impugnata, in base alle regole che disciplinano il riparto delle competenze tra lo Stato e la Regione, hanno carattere *preliminare*, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle che denunciano il vizio oggetto della prima questione.

Al riguardo, la Corte rileva che la norma impugnata, attribuendo ai produttori vitivinicoli della Regione la facoltà di utilizzare la menzione «Tocai friulano» per designare il vino commercializzato in Italia, ha senza dubbio per oggetto la disciplina di un *segno distintivo* di tale prodotto. La Corte richiama in proposito la sua abbondante giurisprudenza in materia, che, sin dalla sentenza n. 44 del 18 aprile 1967, ha riconosciuto che la disciplina dei marchi (assunto questo termine in senso generico, comprensivo di vari istituti come i marchi d'impresa, i marchi collettivi, le denominazioni di origine o denominazioni di provenienza) «non può che essere disposta in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale e in quello comunitario», anche alla luce del fatto che la Regione «non costituisce un mercato chiuso».

Per quanto attiene in particolare alle denominazioni d'origine dei vini, la Corte richiamando le sentenze n. 333 del 20

(17) Corte di giustizia CE (ord.) 18 giugno 2008, in cause riunite C-23/07 e C-24/07, *Concooperative Friuli-Venezia Giulia e a. c. MIPAAF*, non ancora pubblicata in *Racc.* Per un commento, vedi F. SPITALERI, *op. cit.*, 835. In particolare, la Corte ha rilevato che il divieto contestato persiste anche dopo l'adesione, trovando anzi la sua base formale nell'atto d'adesione che «ha incorporato, in quanto facente parte dell'*acquis* comunitario, il divieto previsto dal regolamento (CE) n. 753/2002» (punti 61-65). Quanto all'asserita discriminazione ai danni dei viticoltori italiani, la Corte ha escluso che la normativa contestata produca un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Infatti, lo stesso divieto si applica ai produttori francesi di «Tokay Pinot gris» nonché ai vini originari degli Stati Uniti importati nella Comunità. La Corte ha poi aggiunto che un diverso trattamento di menzioni omonime è giustificato, in quanto le rispettive denominazioni ungherese e italiane «non sono in una situazione analoga». Mentre quella ungherese è un'indicazione geografica, le denominazioni italiane corrispondono al nome di una varietà di vite o di un vitigno (punti 82-87).

(18) Cfr. in proposito Corte di giustizia CE 13 dicembre 1994, in causa C-306/93, *SMW Winzesekt*, in *Racc.*, pag. I-5555, che ha riconosciuto la validità del divieto di usare l'indicazione del metodo di elaborazione detto «*méthode champenoise*» per i vini per i quali non era consentita la denominazione d'origine controllata «*champagne*». Sulla politica comunitaria in materia di qualità alimentare, v. in dottrina, in particolare F. CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agroalimentari di qualità e tipici in Italia e nell'UE*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2001, 177; L. COSTATO, *Ancora in tema di marchi collettivi e di protezione delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, II, 63; E. ROOK BASILE, *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, dir. da L. COSTATO, Padova, 2003, 630; F. GENCARELLI, *I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto comunitario*, in *Il Diritto dell'UE*, 2005, 75; ID., *La politica comunitaria di qualità alimentare: origine ed evoluzione*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2006, 609; L. DUBOIS - C. BLUMANN, *Droit matériel de l'Union européenne*, IV ed., Paris, 356; D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC)*, Ghezzeno, 2007, 338.

luglio 1995 e n. 171 del 14 luglio 1971, ha ribadito che «la tutela di tali denominazioni non può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale, in considerazione appunto della complessità degli interessi connessi alla produzione ed alla distribuzione di vini pregiati, tali da indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale».

Da ultimo, la Corte richiama la sentenza n. 175 del 4 maggio 2005 riguardante il marchio «*made in Italy*», rilevando che, dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, «la disciplina dei segni distintivi è stata ricondotta anche alla «tutela della concorrenza», materia di competenza esclusiva dello Stato».

A conferma poi dell'incidenza della disciplina del segno con cui è commercializzato il vino su una molteplicità d'interessi eccedenti la materia «agricoltura», la Corte richiama la giurisprudenza comunitaria che, oltre che a riconoscere che «le denominazioni d'origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale» (19), ha sottolineato in particolare che la «normativa comunitaria in materia di designazione e presentazione dei vini ha l'obiettivo di conciliare la necessità di fornire al consumatore finale un'informazione esatta e precisa sui prodotti interessati con quella di proteggere i produttori sul loro territorio contro le distorsioni di concorrenza» (20).

La sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi (comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine) verso un'identica funzione, messa in rilievo dalla giurisprudenza costituzionale, è peraltro, secondo la Corte, agevolmente desumibile dalla normativa nazionale che di recente, con il d.lgs. n. 30 del 2005, «ha ricondotto alla «proprietà industriale» i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'*unitarietà* degli stessi», trattandosi di mezzi di designazione di un prodotto, la cui disciplina deve essere «ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'attività economica». A proposito degli imprenditori, la Corte rammenta peraltro che sin dal d.p.r. 12 luglio 1963 recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, sono rilevabili «i riflessi della disciplina sul corretto svolgimento della concorrenza tra imprenditori (quindi sul *piano civilistico*)», mentre «l'interferenza con la materia agricoltura, benché giustificata, in riferimento ad alcuni profili, il coinvolgimento delle Regioni, non esclude che gli interessi oggetto della disciplina istitutivo di un segno distintivo del prodotto eccedano tale materia».

In definitiva, la Corte deduce da quanto precede che la norma regionale impugnata, in considerazione del suo contenuto e del suo obiettivo, incide palesemente su numerosi interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), interferendo in tal modo in una molteplicità di materie. Poiché è evidente, in virtù del criterio della prevalenza (21), che il *nucleo essenziale* della disciplina appartiene a materie diverse dall'agricoltura [tutela della concorrenza (22), ordinamento civile (23)] che soltanto lo Stato può regolamen-

tare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale contestata, rendendo pertanto superfluo l'esame delle altre questioni di legittimità costituzionale.

5. La sentenza in commento presenta un interesse evidente, al di là della vicenda specifica dei vini friulani, in quanto non solo contribuisce a far chiarezza, a proposito del Titolo V della Costituzione, sul rapporto tra agricoltura e altre materie di cui all'art. 117, ma contiene anche utili indicazioni sul significato da attribuire a materie di competenza esclusiva dello Stato, quali «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», settori considerati ancora una volta dal giudice costituzionale come strettamente abbinati. Proprio in quanto la disciplina della «tutela della concorrenza» comprende norme volte a regolare lo svolgimento dell'attività economica e quindi i comportamenti di operatori economici sul mercato, la Corte conferma la natura privatistica di tale materia, evidenziandone il collegamento con la materia «ordinamento civile» (24).

Per quanto riguarda segnatamente il caso del Tocai, la sentenza in commento si distingue per l'analisi approfondita del contenuto e degli obiettivi della disciplina dei segni distintivi, ed in particolare di quella delle denominazioni dei vini, attraverso la quale il giudice costituzionale, con ampi riferimenti alla giurisprudenza comunitaria, ha ben messo in evidenza la molteplicità e la diversità degli interessi tutelati. Interessi che eccedono largamente la materia agricola, cosicché la legge contestata si poneva in palese violazione del riparto di competenze tra Stato e Regione.

Dopo le numerose pronunce della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado che hanno, tutte senza eccezione, respinto le varie contestazioni circa la legittimità e la validità delle norme comunitarie, la sentenza della Corte costituzionale rappresenta quindi l'ultimo atto di questa lunga e tormentata vicenda.

Se è comprensibile che il divieto previsto dall'accordo del 1993 e poi ripreso dalla normativa comunitaria, andando contro interessi consolidati ed una tradizione secolare, abbia suscitato una forte opposizione nei produttori friulani, si deve nondimeno rilevare che l'esito di questo lungo conflitto era prevedibile, soprattutto dopo la pronuncia della Corte di giustizia del 12 maggio 2005 che con estrema chiarezza aveva affermato, in assenza di un'omonimia tra due indicazioni geografiche, la compatibilità del divieto in questione con le norme comunitarie e l'accordo TRIPS.

Non si può quindi che esprimere il rammarico che la Regione abbia cercato di sottrarsi all'applicazione del diritto comunitario ed abbia persino preteso, eccedendo manifestamente il proprio ambito di competenze, di dare esecuzione in modo unilaterale ad un accordo internazionale, quale l'accordo TRIPS. Il lungo periodo transitorio (13 anni) previsto dall'accordo del 1993 avrebbe dovuto piuttosto essere messo a profitto dalle autorità regionali e dai produttori interessati per adattarsi alla mutata situazione e svolgere le necessarie azioni di *marketing* e di promozione a favore della nuova denominazione del vitigno da apporre sull'etichetta dei vini.

Fabio Gencarelli

(19) Corte di giustizia CE 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Belgio c. Spagna*, in *Racc.*, pag. I-3146, punto 54.

(20) Corte di giustizia CE 12 maggio 2005, in causa C-347/03 *cit.*, punto 128.

(21) L'applicazione di questo criterio nell'ipotesi di concorso tra competenze statali e regionali esclusive presuppone che risulti evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina ad una materia piuttosto che ad un'altra. V. al riguardo Corte cost. 11 maggio 2007, n. 165. Su tale criterio, si veda in dottrina *ex multis* L. Buoso, *Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti*, in *Le Regioni*, 2008, 61.

(22) Sulla materia «tutela della concorrenza» v. Corte cost. 14 dicembre 2007, n. 430 e, più di recente, 1° agosto 2008, n. 326, che ha definito sinteticamente il contenuto di tale disciplina, comprensiva delle «misure di garanzia del manteni-

mento di mercati già concorrenziali e misure di liberalizzazione dei mercati stessi». Al riguardo, si veda per tutti in dottrina A. JANNARELLI, *Il Tocai friulano al capolinea*, *cit.*, 194, con ampi riferimenti bibliografici.

(23) Tale materia, ripresa all'art. 117, comma 2, lett. d), s'identifica con la disciplina fondamentale del diritto privato. V. da ultimo la sentenza n. 326 del 2008, *cit.*, da cui emerge il legame tra la materia – definita prevalentemente in base all'oggetto – «ordinamento civile» e la materia – definita prevalentemente in base al fine – della «tutela della concorrenza». Si veda in dottrina A. JANNARELLI, *op. cit.*, 194.

(24) La disciplina dei segni distintivi dei prodotti, per il suo specifico contenuto privatistico, rientra nell'oggetto della materia «ordinamento civile», mentre, per la finalità perseguita, richiama la materia della «tutela della concorrenza».



Cass. Sez. III Civ. - 19-6-2008, n. 16621 - Varrone, pres.; Filodoro, est.; Uccella, P.M. (conf.) - Lamfor s.r.l. in liquidazione (avv. Algozini) c. Monte Stella s.r.l. (*Conferma App. Palermo 20 marzo 2004*)

**Contratti agrari - Invalidità - Nullità del contratto - Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Vizio di extrapetizione riconducibile alla pronuncia del giudice - Presupposti per la sua configurabilità - Poteri del giudice di appello - Individuazione - Fatti-specie.** (C.c., artt. 1418, 1421, c.p.c., artt. 99, 112)

*Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 c.c., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, né può esser dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte. Ne consegue che è consentito al giudice d'appello, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione, rilevare la nullità (o l'inesistenza) del contratto in base ad una ragione diversa da quella prospettata dall'appellante che sia rimasto soccombente nel primo grado del giudizio contro di lui iniziato per l'esecuzione del contratto, nascendo il potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, anteriormente alla eventuale eccezione di nullità del convenuto, anche se proposta con riconvenzionale o, successivamente, come motivo di gravame. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda, formulata per la prima volta in appello, volta alla declaratoria di nullità delle clausole di un contratto di affitto di fondo rustico nella parte in cui le stesse prevedevano anche un compenso correlato al ricavato della vendita del prodotto legnoso ottenuto dal taglio periodico del bosco, mai effettuato, e aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dei tagli) (1).*

(Omissis)

Con il quinto motivo, la ricorrente principale deduce, infine, la violazione della legge n. 814 del 1973, art. 3, delle leggi n. 561 del 1962, e n. 11 del 1971, e legge n. 203 del 1982, e degli artt. 1, 3, 35, 36, 42 e 44 Cost., violazione della legge n. 567 del 1962, art. 1 (e 9), e successive disposizioni, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

I giudici di appello hanno riconosciuto il diritto della Monte Stella alla corresponsione del canone stabilito in contratto, maggiorandolo degli aggiornamenti biennali e del 20 per cento del prodotto legnoso, in base alla considerazione che con la sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002 era stata dichiarata la illegittimità della legge n. 203 del 1982, artt. 9 e 62.

Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale aveva finito per trascurare l'esame delle disposizioni di legge richiamate, che dispongono che nei contratti di affitto di fondi rustici, il canone sia equo e tale, in ogni caso, da assicurare la equa remunerazione dell'agricoltore.

La decisione impugnata era infine viziata per violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non avendo accolto, senza motivazione, l'eccezione della ricorrente principale in ordine alla nullità della clausola contrattuale nella parte in cui prevedeva che una parte del corrispettivo dell'affitto fosse rappresentata dal 20 per cento del valore del prodotto legnoso in piedi, a seguito della coltivazione boschiva oggetto del contratto.

La questione, sottolinea la ricorrente principale, era comunque rilevabile d'ufficio ex art. 1421 c.c., anche in appello.

La stessa doveva considerarsi fondata con riferimento al divieto di corresponsione dell'affitto del fondo rustico in modo diverso dal canone in denaro, come sancito dalla legge n. 567

del 1962, art. 1, secondo il quale il canone di affitto dei fondi rustici deve essere determinato e corrisposto in danaro, con conseguente nullità di tutte le pattuizioni previste a carico dell'affittuario in aggiunta al canone medesimo.

Per legge, le pattuizioni che pongono qualsiasi compenso ulteriore rispetto al canone di affitto, da corrispondere in danaro, devono considerarsi nulle ed automaticamente sostituite, ai sensi dell'art. 1339 c.c., da quelle legali.

Anche con riferimento a questo ultimo motivo, le censure formulate dalla ricorrente principale sono destituite di ogni fondamento, essendo state le pattuizioni contrattuali liberamente concluse dalle parti.

La questione della nullità delle clausole contrattuali, perché in contrasto con disposizioni di legge imperative, è destituita di ogni fondamento.

Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2772 del 1998) secondo la quale: «posto che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 c.c., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, e che se invece la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, né può esser dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte - è da ritenere consentito al giudice d'appello, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione, rilevare la nullità (o l'inesistenza) del contratto in base ad una ragione diversa da quella prospettata dall'appellante che sia rimasto soccombente nel primo grado del giudizio contro di lui iniziato per l'esecuzione del contratto, nascendo il potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, anteriormente alla eventuale eccezione di nullità del convenuto, anche se proposta con riconvenzionale o, successivamente, come motivo di gravame».

Nel caso di specie, la società concessionaria ha chiesto espressamente, per la prima volta in appello, la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali nella parte in cui le stesse prevedevano anche un compenso correlato alla quantità ricavato, dai tagli periodici (mai eseguiti).

Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno ritenuto inammissibile questa domanda, in quanto nuova, riconoscendo il diritto del risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dei tagli.

Con altra, autonoma *ratio decidendi*, tuttavia la stessa Corte ha preso in esame la questione sottopostale da Sicilflor per la prima volta in sede di appello ed ha precisato che in effetti l'intero canone dell'affitto del fondo rustico era stato previsto in denaro (anche se per una parte esso faceva riferimento al ricavato della vendita del prodotto legnoso ottenuto dal taglio periodico del bosco).

Con sentenza n. 318 del 1° luglio 2002 la Corte costituzionale ha in ogni caso dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge sui patti agrari, sul rilievo che il meccanismo di determinazione del canone di affitto basato, alla stregua delle disposizioni richiamate, sul reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato secondo meri coefficienti di moltiplicazione, risultava ormai privo di qualsiasi razionale giustificazione, sia per la esistenza di dati catastali più recenti ed attendibili, sia perché quel catasto, a distanza di oltre sessanta anni dal suo impianto, aveva perso ogni idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli.

Una volta espunti dall'ordinamento i criteri per la determinazione legale del canone di affitto, la concreta determinazione del corrispettivo dovuto dal locatore non può che essere rimessa alla libera volontà negoziale delle parti (Cass. n. 5074 del 2007, 23628 del 2004).

Del tutto fuor di luogo appare, infine, il richiamo alle disposizioni della Costituzione relative alla giusta retribuzione ed alla tutela del lavoro, che riguardano esclusivamente le persone fisiche (artt. 35 e 36 Cost.) e non già le persone giuridiche.

(Omissis)

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

(Omissis)

(1) BREVI CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ NEL GIUDIZIO DI APPELLO.

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte, attestandosi sul costante orientamento giurisprudenziale della stessa (1) in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1421 c.c., statuisce che il potere conferito all'organo giudicante dal citato articolo vada pur sempre coordinato con il combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., ossia con il principio della domanda.

Nel caso di specie, al vaglio della Cassazione vi è l'ipotesi in cui, per la prima volta in appello, venga formulata dalla parte appellante, domanda nuova, volta alla declaratoria di nullità delle clausole di un contratto di affitto di fondo rustico nella parte in cui le stesse prevedevano anche un compenso correlato al ricavato della vendita del prodotto legnoso ottenuto dal taglio periodico del bosco. La società attrice, infatti, in qualità di concedente, aveva convenuto in giudizio la società concessionaria per l'esecuzione di un progetto di forestazione a scopo produttivo, contestandone il recesso anticipato dal contratto ed il rifiuto della stessa di corrispondere i canoni per gli ultimi cinque anni. Parte attrice domandava, altresì, la condanna della società convenuta al ripristino dello *status quo ante* o, in alternativa, al pagamento delle somme necessarie all'esecuzione diretta delle opere, oltre al risarcimento del danno subito per non aver mai effettuato la concessionaria il taglio periodico del bosco. Il Tribunale di primo grado accoglieva *in toto* la domanda attorea con conseguente condanna della convenuta la quale appellava detta sentenza avanti la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale competente. All'esito del giudizio di appello, la Corte investita del gravame, riformava parzialmente la domanda di primo grado, rideterminando il canone senza, tuttavia, motivare in ordine alla censura inerente la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative al compenso correlato al ricavato della vendita del prodotto legnoso.

Avverso tale decisione la società concessionaria ricorreva in Cassazione deducendo cinque motivi tra cui quello all'esame di chi annota.

Lamentava, infatti, la ricorrente l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ossia l'eccezione in ordine alla nullità della clausola contrattuale nella parte in cui prevedeva che una parte del corrispettivo dell'affitto fosse rappresentata dal 20 per cento del valore del prodotto

legnoso. Tale questione, secondo la ricorrente principale, era rilevabile d'ufficio dal giudice *ex art.* 1421 c.c. anche in grado di appello.

La Suprema Corte, conformemente al consolidato precedente orientamento (2), ha ritenuto infondata la denunciata nullità delle clausole contrattuali ritenute dalla ricorrente in contrasto con disposizioni di legge imperative (3).

La ricorrente aveva, infatti, evidenziato, in grado di appello, che alla concedente era stata riconosciuta, nella determinazione del canone previsto in contratto, una maggiorazione corrispondente al 20 per cento del valore del prodotto legnoso, in violazione, sempre secondo parte ricorrente, del divieto di corrispondere l'affitto del fondo rustico in forme diverse dal pagamento in denaro. Deduceva, ancora, la società ricorrente, che una volta espunto dall'ordinamento giuridico il precedente meccanismo di determinazione del canone di affitto, il corrispettivo dovesse essere stabilito sulla base della volontà negoziale delle parti.

Sul punto statuisce la Suprema Corte che la Corte d'appello ha ritenuto correttamente inammissibile – in quanto proposta per la prima volta – in appello e, pertanto, nuova, la eccezione di nullità su specificata.

Infatti, il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità di un atto negoziale sussiste solo allorché la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda e ciò indipendentemente dall'iniziativa delle parti. Qualora, al contrario, la parte deduca l'invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato, non potendosi altrimenti fondare su elementi rilevati d'ufficio. Parimenti in grado di appello, costituisce domanda nuova e, pertanto, improponibile in appello per la prima volta, quella diretta a far dichiarare la nullità per un titolo diverso da quello dedotto in primo grado.

Con la sentenza che si annota, pertanto, la Corte di cassazione, si pronuncia sul caso di specie in maniera del tutto conforme al precedente e costante orientamento secondo cui il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico, in ogni stato e grado del giudizio, contenuto nell'art. 1421 c.c., va necessariamente coordinato sia con il carattere dispositivo del gravame, sia con il principio di disponibilità della prova, sia con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nel caso di specie, infatti, si contestava non l'applicazione o l'esecuzione del contratto ma l'inadempimento della società concessionaria cui veniva opposta, in appello, una diversa ragione di nullità non deducibile per la prima volta in sede di gravame né rilevabile d'ufficio dal giudice.

Marcella Pinna

(1) Cfr. Cass. Sez. I Civ. 21 febbraio 2003, n. 2637, in *Foro it.*, 2003, 2768; Cass. Sez. I Civ. 14 marzo 1998, n. 2772, *ivi*, 1998, 715, e in *Urbanistica e appalti*, 1998, 10, 1074, con nota di MONACO.

(2) Cass. Sez. III Civ. 11 agosto 2004, n. 15561, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 1996; nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'azione di rilascio per morosità della conduttrice, rilevando la nullità del contratto per mancanza di causa, in quanto la conduttrice, quale collaboratrice domestica ammessa alla convivenza familiare, aveva diritto all'alloggio.

(3) Con sentenza n. 318 del 1° luglio 2002, in questa Riv., 2002,

427, con nota di CINQUETTI, *Illegittimità del canone equo determinato in base agli artt. 9 e 62 della legge 203 del 1982*, e *ivi*, 2003, 94, con nota di A. DE SIMONE, *Revirement dell'autonomia privata? Note a margine di Corte cost. n. 318 del 2002* la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge sui patti agrari relativi al meccanismo di determinazione del canone di affitto, ritenendo ormai desueto ogni riferimento al catasto terreni del 1939. Cfr. Trib. Roma, Sez. spec. agr. 31 maggio 2003, in questa Riv., 2004, 428, con nota di CINQUETTI, *L'equità del canone agrario, una lacuna da colmare*.

Cass. Sez. II Civ. - 5-6-2009, n. 13052 - Elefante, pres.; Schettino, est.; Russo, P.M. (conf.) - CA.BRE Soc. COOP.R.L. (avv. Tonachella) c. Regione Lombardia (Avv. gen. Stato). (Cassa e decide nel merito Trib. Brescia 20 ottobre 2004)

**Agricoltura e foreste - Quote latte - Prelievo supplementare sul latte vaccino e suoi derivati - Facoltà di trattenuta del primo acquirente.**

*In tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e i suoi derivati, l'art. 2, n. 2 del reg. CEE n. 3950 del 1992 va interpretato nel senso che pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo per essi (1).*

(Omissis)

FATTO. - Con sentenze del 10 giugno 2004, n. 2809 e 2810, il Tribunale di Brescia, in persona del giudice unico, ha rigettato le opposizioni proposte dalla società Casearia Bresciana CA.BRE Soc. COOP.R.L., in persona del legale rappresentante C.A., e da questo in proprio, avverso le comunicazioni della AGEA, con le quali si liquidavano gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino. Nei giudizi di opposizione si erano costituiti l'AGEA, per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, e la Regione Lombardia, per contestare gli assunti avversari.

Il Tribunale - dopo avere preliminarmente rilevato, peraltro solo nella parte motiva, che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta AGEA è fondata - ha adottato le decisioni di cui sopra, con la motivazione che, per quanto qui interessa, si basa sostanzialmente sulla precedente giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «l'imposizione dell'obbligo del prelievo della l. 26 novembre 1992, n. 468, ex art. 5 non appare in contrasto con il regolamento CEE n. 3950 del 1992, essendo al contrario finalizzato proprio a rendere certo il raggiungimento delle finalità perseguite dalla CEE con l'istituzione delle c.d. quote latte» (Cass. 30 gennaio 2002, n. 1236). Ne consegue che - e questa è, in buona sostanza, la conclusione, seppur non espressa in termini espliciti, cui è pervenuto il Tribunale - essendosi l'opponente resa inadempiente all'obbligo previsto dalla legge n. 468 del 1992, citato art. 5 di trattenere il prelievo supplementare nei confronti dei produttori per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale agli stessi assegnati, è legittima la sanzione ad essa irrogata a norma del successivo art. 11, comma 2 della stessa legge.

Le sentenze sono state impugnate con ricorsi per cassazione dalla Casearia Bresciana CA.BRE Soc. COOP.R.L., in persona del legale rappresentante C.A., e da questo in proprio, in forza di un unico motivo variamente articolato, cui hanno resistito con distinti controricorsi l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - osservando che «la gravata decisione ha motivato in maniera esaustiva il rilevato difetto di legittimazione passiva dell'Ente (...)» - e la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*.

DIRITTO. - Va disposta preliminarmente, attesa l'identità delle parti e delle questioni trattate, la riunione al ricorso n. 646/05, proposto avverso la sentenza n. 2809/04, il ricorso n. 650/05, proposto avverso la sentenza n. 2810/04.

Il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione della l. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 1, 12, 18, 22 e 23, art. 1, comma 2, reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e succ. modifiche; omessa ed insufficiente motivazione su un punto rilevante della controversia, assume, tra l'altro, che la Corte di giustizia europea, con la sentenza resa il 29 aprile 1999 in causa n. C-288/97, ha affermato che l'art. 2, n. 2 del reg. CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione, tuttavia, prevedendo una facoltà, non impone alcun obbligo agli acquirenti. Ne discende, pertanto, secondo il ricorrente, che la legge n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 nel tradurre detta facoltà in un obbligo e nel sanzionare l'inosservanza con l'applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia, e vanno pertanto disapplicati.

I ricorsi sono fondati.

A prescindere dalle altre argomentazioni svolte a sostegno della

proposta impugnazione - che rimarranno assorbite da quanto qui appresso si dirà - preme ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondo cui in tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e suoi derivati, l'art. 2, n. 2 del regolamento del consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, in causa C-288/97, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; e, pertanto, la l. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante data dalla Corte di giustizia CE, e vanno conseguentemente disapplicati. Né, d'altra parte, la ritenuta incompatibilità viene meno in virtù del fatto che l'ordinamento interno consente all'acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del d.m. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l'introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell'obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltà di trattenuta, voluta dall'anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell'acquirente stesso (Cass. Sez. Un. n. 26434/06, n. 13249/07, n. 3719/07).

Alla luce di tale principio, che questo Collegio condivide e fa proprio, i ricorsi debbono essere accolti - rimanendo assorbite le altre questioni - con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

(Omissis)

(1) QUOTE LATTE E PRELIEVO SUPPLEMENTARE: FACOLTÀ DI TRATTENUTA DEGLI ACQUIRENTI E NON OBBLIGO.

Il Tribunale di Brescia nel giudizio di opposizione avverso le comunicazioni dell'AGEA, con le quali si liquidavano gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare dovuto agli acquirenti, aveva rigettato le opposizioni basandosi sostanzialmente sulla precedente giurisprudenza della S.C., secondo cui l'imposizione dell'obbligo di prelievo della l. 26 novembre 1992, n. 468, ex art. 5, non appare in contrasto con il reg. CEE n. 3950 del 1992, essendo al contrario finalizzato proprio a rendere certo il raggiungimento delle finalità perseguite dalla CEE con l'istituzione delle c.d. quote latte (1).

La sentenza riportata di contrario avviso ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della S.C., che aveva enunciato il principio secondo cui in tema di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l'art. 2, n. 2 del regolamento del Consiglio n. 3950 del 1992, va interpretato, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, in causa C-288/97 (2), nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; e pertanto gli artt. 5 e 11, l. 26 novembre 1992, 468, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante data dalla Corte di giustizia CE, e vanno conseguentemente disapplicati. Né d'altra parte la ritenuta incompatibilità viene meno in virtù del fatto che l'ordinamento interno consente all'acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convertire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del d.m. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l'introduzione di una siffatta modalità alternativa non incide sulla sussistenza dell'obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltà di trattenuta, voluta dall'anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell'acquirente stesso (3).

Domenico Bellantuono

(1) Cass. 30 gennaio 2002, n. 1236, in *Foro it.*, 2002, I, 671; Cass. 27 luglio 2006, n. 17106, in questa Riv., 2007, 394, con nota di BELLANTUONO, *Quote latte e prelievo supplementare: obbligo di trattenuta dei primi acquirenti*.

(2) In *Foro it.*, 1999, IV, 319.

(3) Cass. Sez. Un. 6 dicembre 2005, n. 26434, in *Rep. Foro it.*, voce *agricoltura*, n. 115; Cass. Sez. Un. 6 giugno 2007, n. 13249, in <http://pluriscedam.utetgiuridica.it/>; Cass. Sez. Un. 19 febbraio 2007, n. 3719, in [http://pluriscedam.utetgiuridica.it.](http://pluriscedam.utetgiuridica.it/)



Cass. Sez. III Civ. - 19-3-2009, n. 6669 - Di Nanni, pres.; Calabrese, est.; Martelli, P.M. (conf.) - Pio Monte della Misericordia (avv. Putrella) c. I.R., I.G., I.A., I.L. (avv. Teresi). (*Conferma App. Napoli 7 giugno 2005*)

**Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Edificazione da parte dell'affittuario di un muro al confine per proteggere il fondo da attività invasive - Grave inadempimento - Insussistenza.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5)

**Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Cause di risoluzione del rapporto agrario per inadempimento - Tipicità - Violazione della fedeltà nell'esecuzione del contratto - Esclusione.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5)

*L'edificazione di un muro sul confine da parte dell'affittuario in funzione preminente di protezione del fondo da attività invasive da parte di terzi (nella specie deposito di rifiuti e di carcasse di auto) non costituisce grave inadempimento, pur legittimando il concedente a pretendere la remissione in pristino a spese dell'affittuario al termine del rapporto (1).*

*La violazione dell'obbligo di fedeltà nell'esecuzione del contratto non costituisce causa di risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203 del 1982 (2).(\*)*

(1-2) LE PECULIARITÀ DEL CASO CONCRETO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO NELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO.

Oggetto della controversia era la costruzione, da parte degli affittuari, di un muro posto sul confine del fondo, muro che, a detta di costoro, doveva servire per proteggere il fondo da attività invasive, come dimostrato da alcune foto prodotte e dalle deposizioni raccolte, da cui emergeva la circostanza che nel fondo erano stati abusivamente depositati rifiuti e carcasse di auto ad opera di terzi.

Il locatore adduceva che la costruzione del muro costituiva grave inadempimento, interrompeva il rapporto fiduciario tra concedente e affittuario e costituiva causa di risoluzione del contratto in base al disposto dell'art. 5 della legge 203 del 1982. Inoltre il locatore contestava l'omissione, da parte degli affittuari, dei più elementari obblighi di custodia del fondo, e ciò in relazione all'apertura di vedute sullo stesso da parte dei confinanti, per le quali non gli era stata fatta alcuna segnalazione.

La Corte di cassazione ha disatteso tutti i motivi di ricorso.

1. Risoluzione (dal latino *solvere*) significa scioglimento; sciogliere il contratto vuol dire far venir meno il vincolo eliminando non il contratto ma i suoi effetti. La risoluzione mira a riequilibrare la posizione economico-patrimoniale dei contraenti ogni volta che si riscontrino anomalie nel funzionamento del sinallagma contrattuale dopo la conclusione del contratto. Le ipotesi di risoluzio-

ne prese in considerazione dal codice civile sono tre: per inadempimento (1453 e ss.), per impossibilità sopravvenuta (1463 e ss.) e per eccessiva onerosità (1467 e ss.); pur se accomunate, sotto il profilo funzionale, dalla eliminazione del vincolo, le tre cause di risoluzione operano sulla base di presupposti e modalità diversi.

La prima, ossia la risoluzione per inadempimento, è quella che interessa. L'art. 1453 c.c. dispone, infatti, che di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra ha facoltà di scegliere, ove permanga un suo interesse a un adempimento anche tardivo, la condanna della controparte ad eseguire la prestazione non ancora adempiuta, oppure, qualora questo interesse più non sussista, lo scioglimento del vincolo contrattuale chiedendo la risoluzione del contratto. L'inadempimento di una parte, insomma, non si pone come causa immediata e costante di scioglimento del rapporto, attribuendo, piuttosto, all'altra parte il diritto di risolvere il contratto. Presupposto fondamentale della risoluzione è l'inadempimento colpevole; si ritiene cioè che la mancata esecuzione dell'obbligo contrattuale debba essere imputabile al contraente non adempiente (1). Tale risoluzione si prospetta di regola come risoluzione giudiziale in quanto, su domanda di parte, è pronunciata dal giudice con sentenza, dopo averne accertato la presenza dei presupposti; tale sentenza, modificando la situazione esistente e producendo lo scioglimento del vincolo, ha natura costitutiva. A tal fine va innanzitutto accertato che l'inadempimento non abbia «scarsa importanza», avendo riguardo all'interesse della parte che lo subisce [art. 1455 c.c. (2)]; si richiede cioè la presenza di un inadempimento di tale rilievo da spezzare il vincolo di reciprocità tra le prestazioni e da giustificare il suo scioglimento. In particolare, l'art. 1455, non enunciando espressamente le caratteristiche dell'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, ma fissandole in termini puramente negativi (la non scarsa importanza, appunto), è stato oggetto di ripetuta attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza, le quali hanno fornito differenti criteri per l'identificazione dell'inadempimento rilevante. Le soluzioni proposte oscillano tra un giudizio ancorato a criteri puramente oggettivi (l'entità dell'inadempimento) e uno fondato sull'elemento soggettivo (interesse dell'altra parte) che l'articolo esprime senza risolvere (3). La valutazione della gravità è normalmente rimessa al giudice, fatta salva la previsione di un più preciso rimedio legale (ad esempio, il criterio *ex art. 1525 c.c.*).

Tale configurazione in tema di risoluzione per inadempimento va tenuta in debito conto allorché si analizzi la legislazione speciale agraria, quando cioè si prenda in considerazione la possibilità del locatore di fondo rustico di optare per la risoluzione del contratto, possibilità in questo caso esperibile solo quando l'inadempimento risulti «grave» (4). Occorre, infatti, far riferimento all'art. 5 della legge 203 del 1982 che nel suo comma 2 dispone: «La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto

(\*) La sentenza è pubblicata in questa Riv., 2009, 469, con nota di JAN-NARELLI, *Requiem per la «fedeltà nell'esecuzione del contratto»: meglio tardi che mai o troppo tardi?*

(1) Sulla nozione di inadempimento secondo il codice civile e sui differenti tipi di risoluzione vedi PERLINGERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 1997, 454 e ss. e anche ROMAGNOLI, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIALOJA BRANCA, Bologna-Roma, 1990, *sub art.* 1615-1617, 134.

(2) Dispone l'art. 1455 c.c. che «il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una parte ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra». Il criterio di valutazione dell'importanza o gravità dell'inadempimento è, secondo la dottrina e giurisprudenza prevalente, *oggettivo* e deve tener conto dell'interesse dell'altra parte al pronto e tempestivo adempimento. Non manca in dottrina chi ritiene

che in concreto i criteri di valutazione siano piuttosto vaghi e si risolvano in una valutazione discrezionale.

(3) Così CARMIGNANI, *La tolleranza tra autonomia privata e disciplina legale del contratto*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, II, 189. Non giustificerebbero comunque la risoluzione una piccola inesattezza della prestazione, un ritardo non grave, l'inadempimento di una prestazione accessoria di scarsa importanza, in tali casi lo scioglimento del vincolo rappresenterebbe infatti un rimedio eccessivo. E anche MASSART, *Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Roma, 1982, 1325.

(4) Cfr. GERMANÒ, *Dell'affitto di fondi rustici. Dell'affitto a coltivatore diretto*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIALOJA BRANCA, cit., *sub art.* 1628, 130. E ancora PETRELLI, *Affitto di fondo rustico, autonomia delle parti e risoluzione per inadempimento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1989, 705.

della legge 203 del 1982 che nel suo comma 2 dispone: «La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione».

Appare chiaro che la formulazione della norma prescinde da ogni valutazione sull'identità dell'inadempimento operata attraverso il criterio dell'interesse della parte creditrice pretendendo piuttosto che l'inadempimento rivesta i caratteri della gravità: cioè la «scarsa importanza» codicistica è stata surrogata dal «grave inadempimento» contrattuale, di cui si sarebbe reso colpevole l'affittuario (5).

La risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di fondo rustico si differenzia, dunque, rispetto alla disciplina codicistica *ex art.* 1453 e ss., innanzitutto in ordine ai parametri di riferimento ai fini della valutazione della rilevanza del mancato o inesatto adempimento. Ma deve subito aggiungersi che lo scioglimento del rapporto non è lasciato alla valutazione della parte, essendo preordinato dal legislatore.

In tema di contratti agrari, infatti, la risoluzione per inadempimento non può essere pronunciata in presenza di qualsiasi inadempimento posto in essere dal conduttore, ma solo nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo, alla instaurazione di un rapporto di subaffitto o subconcessione (6).

Va precisato che il secondo comma dell'art. 5 è il risultato di un'elaborazione legislativa che prende le mosse dal d.lgs.lgt. 5 aprile 1945, n. 157 il quale menzionava, tra le cause di risoluzione, che il conduttore si fosse «reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, *alla fedeltà nell'esecuzione del contratto*». Tale d.lgs.lgt. aveva configurato una diversa valutazione dell'inadempimento rispetto alle prescrizioni del codice così superando il concetto di scarsa importanza avendo riguardo all'interesse del concedente, facendo perno su un concetto diverso ma pur sempre soggettivo: la fedeltà nell'esecuzione del contratto.

L'art. 5 della legge 203 ha adottato un criterio meramente oggettivo (7), omettendo qualsiasi riferimento all'interesse creditorio ed escludendo, in particolare, la rilevanza dell'obbligo di fedeltà nella esecuzione del con-

tratto. Più precisamente, mentre la soluzione codicistica sembra ispirata alla tutela degli interessi della parte non inadempiente, nel settore dei rapporti agrari l'istituto appare invece collegato a criteri generali ed obiettivi legati alla funzione stessa dell'agricoltura (8). Appare, infatti, rilevante l'eliminazione della previsione della fedeltà nell'esecuzione del contratto, previsione che aveva consentito, sotto la vigenza del d.lgs.lgt. n. 157 del 1945, di tener conto dell'interesse della parte non inadempiente, suggerendo una interpretazione soggettiva del «grave» inadempimento. In forza di tale formula si era sostenuto che grave fosse sia l'inadempimento che si concretizzava in un ostacolo insormontabile alla prosecuzione del rapporto, sia quello che arrecava un semplice pregiudizio all'interesse del locatore.

Invece, ora sembra si debba propendere per una valutazione solo ed esclusivamente oggettiva dell'inadempimento. Oggi, infatti, la contrapposizione in dottrina e in giurisprudenza è tra chi, volendo circoscrivere i comportamenti legittimanti la risoluzione ad inadempienze schematizzate, ritiene l'elenco dell'art. 5 come tassativo, e chi, al contrario, è andato individuando altri comportamenti inadempienti oltre a quelli tipizzati nella norma.

Proprio per la presenza dell'avverbio «particolarmente» oggi si ritiene che l'elenco contenuto nell'art. 5 non sia tassativo e la stessa giurisprudenza ammette la configurabilità di altre cause di inadempimento. Se nell'attuale formula sono state inserite nuove ed esplicite forme di inadempimento, ciò che risulta rilevante è che è sparito il richiamo «alla fedeltà dell'esecuzione del contratto», espressione che aveva consentito, sotto la vigenza del d.lgs.lgt. n. 157 del 1945, di interpretare soggettivamente l'interesse della parte non inadempiente. L'ambiguità della vecchia formula sembra essere venuta meno sicché oggi dovrebbe concludersi per un'interpretazione solo ed esclusivamente oggettiva dell'inadempimento. Ma se, facendo perno sul termine «particolarmente», che farebbe di quello stesso elenco un'indicazione meramente indicativa, non si volesse giungere alla conclusione della tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 5, comunque non si potrebbe non riflettere sull'importanza dell'eliminazione dal testo della «fedeltà nell'esecuzione del contratto». Dall'eliminazione di tale formula infatti non può che dedursi una volontà di circoscrivere i comportamenti legittimanti la risoluzione ad inadempienze maggiormente tipizzate (9).

Alla luce di tali considerazioni, il quesito che si pone è se, nei rapporti agrari, per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, sia sufficiente il dato obiettivo della sua gravità, ossia la dimensione economica obiettiva della violazione negoziale in sé e per sé considerata, ovvero concorra anche l'elemento soggettivo sotteso all'inadem-

(5) Cfr. GRASSO, *L'importanza dell'inadempimento nella risoluzione dei rapporti agrari e criteri per la sua valutazione*, in questa Riv., 1999, 47.

(6) L'apprezzamento sulla gravità costituisce inoltre un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, infatti la risoluzione non può essere pronunciata in presenza di qualsiasi inadempimento posto in essere dal conduttore ma deve essere oggetto di un adeguato apprezzamento che accerti se, nel caso concreto, si sia configurato un «grave» inadempimento. Tale violazione non andrà dedotta aprioristicamente dalla sola e stretta valutazione dell'obbligazione violata, ma sarà il risultato di una valutazione specifica che tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto. Cfr., Cass. Sez. III Civ. 28 gennaio 2004, n. 1572, in questa Riv., 2005, 388, con nota di TOMMASINI, *La gravità dell'inadempimento contrattuale e valutazione riservata al giudice di merito: questioni di diritto sostanziale e processuale*.

(7) Si tratterebbe di un criterio pressoché automatico. Così TOMMASINI, *Aspetti peculiari della risoluzione per inadempimento nei rapporti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, 71.

(8) In diritto agrario infatti la violazione degli obblighi contrattuali non costituisce causa immediata di risolubilità del rapporto, essendo, piuttosto, necessario accertare se il comportamento dell'affittuario sia in contrasto con i superiori interessi attinenti allo sviluppo agricolo. In tale ottica emerge chiaramente che le parti non possono regolamentare i propri rapporti ma devono piuttosto funzionalizzare gli interessi privati alla luce di quei principi costituzionali che hanno ispirato il legislatore in materia agraria (gli artt. 41, 44 e 46 Cost.). Così TOMMASINI, *Aspetti peculiari della risoluzione per inadempimento nei rapporti agrari*, cit., 72.

(9) GERMANO, *Dell'affitto di fondi rustici. Dell'affitto a coltivatore diretto*, cit., 276.

pimento. Ci sembra che la peculiarità della materia, imponendo indagini assai più articolate rispetto alla fattispecie di risoluzione contrattuale ordinaria, abbia come conseguenza che la gravità dell'inadempimento non andrà dedotta dalla sola astratta rilevanza dell'obbligazione violata, ma sarà il risultato di una valutazione specifica che tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto. Ai fini della risoluzione, infatti, il riferimento a specifiche forme di inadempimento ci pare possa essere considerato se non meramente esemplificativo, comunque tipizzante le tre principali categorie nelle quali ricondurre anche singoli comportamenti non menzionati nella norma (10).

Nel caso in esame si discuteva della costruzione di un muro di cinta: orbene, nella specie è stato dichiarato che esso non integrava gli estremi del grave inadempimento, sia avuto riguardo alle dimensioni del muro stesso e alle dimensioni del fondo, sia per la funzione preminente di protezione da attività invasive. Insomma, sia che si consideri l'elenco dell'art. 5 come tassativo, sia che lo si consideri meramente esemplificativo, si giunge alla medesima conclusione: la costruzione del muro non costituiva «grave» inadempimento.

La dichiarata funzione del muro nel caso di specie ci spinge a porci la domanda se la costruzione di quel dato muro avrebbe potuto essere definita un miglioramento, escludendo così *a priori* la sua qualificazione di «grave» inadempimento. La disciplina del codice civile riguardante i miglioramenti si trova agli artt. 1592 e 1593; tale disciplina si riferisce a quelle innovazioni e a quegli incrementi, qualitativi o quantitativi, che ineriscono alla cosa locata perché compiuti nell'ambito dei suoi confini lasciandone integra la sua struttura fondamentale e la sua organizzazione funzionale. Quando si tratta di fondo rustico, tali opere apportano all'immobile un aumento di valore per l'accrescimento della produttività, talvolta senza presentare una propria individualità rispetto al bene a cui vanno ad incorporarsi.

Nell'ambito dell'affitto di fondo rustico, la facoltà di compiere miglioramenti è ciò che caratterizza oggi il contratto di affitto perché esprime chiaramente la posizione di imprenditore agricolo che il concessionario di godimento del fondo assume con la sua doverosa gestione della terra (11). Miglioramenti e addizioni fanno parte del fondo rustico ma poiché le addizioni consistono in opere che mantengono la loro individualità rispetto al terreno, mentre i miglioramenti in senso stretto sono investimenti di capitale che inscindibilmente si incorporano col terreno, si tende a nominarli in modo separato, benché la legge 203 del 1982 li disciplini in modo autentico (12).

Nel caso dell'affittuario, la legge richiede un particolare procedimento di legittimazione. Infatti il potere di

migliorare è da sempre stato oggetto di contrapposizione tra i proprietari e gli affittuari, e prima della legge 203 del 1982 la giurisprudenza ha affrontato tale conflitto ora attribuendo alla volontà dei proprietari la capacità di neutralizzare ogni programma miglioratorio dei secondi (13), ora riconoscendo agli affittuari una *facultas meliorandi* seppur in presenza di precise condizioni (14). Attualmente, in base all'art. 16 della legge 203 del 1982, gli unici limiti, ma rilevanti, imposti, tanto sugli uni quanto sugli altri, sono quelli in base ai quali le eventuali opere eseguite non possono incidere sulla destinazione agricola del fondo (sicché sarebbe di converso possibile modificare la destinazione culturale) mentre devono rispettare i programmi regionali di sviluppo o la vocazione culturale della zona. In ogni caso però l'autorizzazione a compierli spetta innanzitutto al proprietario, e la parte che intende attuarli deve darne comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attivando un procedimento amministrativo di legittimazione in caso di contrasto tra i due.

Nel caso che interessa non ci pare che la costruzione del muro possa costituire un miglioramento agrario. Se il costruito muro di cinta ha la caratteristica di essere una nuova opera che mantiene la propria individualità rispetto al terreno, esso ha la funzione di proteggere il fondo da attività invasive, non determinando un aumento durevole della produttività del fondo stesso. Poiché, però, probabilmente produce un aumento di valore del terreno esso sarebbe stato miglioramento civile. Anche sotto questo profilo la sua costruzione, dunque, non sarebbe stata un «grave» inadempimento e ciò anche in relazione a quanto si sta per dire.

Infatti, un'altra questione ci sembra utile affrontare. Dalle deposizioni raccolte e dalle foto prodotte in causa dagli affittuari risulta che il muro *de quo* sia stato costruito con la preminente funzione di protezione del fondo dall'attività abusiva di deposito di rifiuti e di carcasse di auto da parte di terzi.

Come è noto, il generale divieto d'abbandono di rifiuti, ora disciplinato dall'art. 192, d.lgs. 152/2006, prevede, tra le conseguenze per il responsabile della sua violazione, oltre all'applicazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi: tale obbligo è definito come obbligo «in solido» con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Tale accertamento deve essere effettuato in contraddittorio con le parti interessate dalle autorità preposte al controllo. Già l'art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n.

(10) Ad esempio, secondo la Cass. Sez. III Civ. 7 gennaio 2002, n. 112, in questa Riv., 2002, 507, con nota di GRASSO, *Cessione del contratto o subaffitto (con cessione del fondo affittato in cambio di un altro)*, nell'affitto di fondi rustici, la sostituzione del conduttore senza il consenso del locatore costituisce violazione dell'obbligo di eseguire fedelmente il contratto, si che ben può essere valutata come causa di risoluzione di questo, essendo a tal fine necessario che vi sia un distacco definitivo del conduttore dal fondo, con la cessazione della sua effettiva ed abituale presenza su di esso e della prestazione del suo lavoro, nemmeno sotto forma di direzione dell'azienda agricola (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui era stata accertata dal giudice di merito l'inequivoca esistenza di uno scambio tra conduttori dei rispettivi fondi, nonché di un accordo volto ad attuare uno scambio di prodotti dei fondi stessi, il tutto in violazione dell'art. 21 della legge 203/1982): Oppure secondo la Cass. Sez. III Civ. 9 aprile 1997, n. 3085, in questa Riv., 1997, 437, in materia di contratti agrari la unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 203/1982, quando modifichi l'originario assetto

culturale del fondo, purché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10, l. 11 febbraio 1971, n. 11 e dall'art. 16 legge 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5, legge 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il limite del rispetto dell'originario ordinamento culturale era da considerarsi violato per avere il conduttore mutato la tipologia d'animale allevato nel fondo: cavalli al posto degli originali bovini).

(11) Cfr. GERMANÒ - ROOK BASILE, *Il godimento dei beni, L'affitto*, in *Diritto civile*, diretto da LIPARI - RESCIGNO, Milano, 2009, 164.

(12) Così GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2006, 184.

(13) Sulla disciplina dei miglioramenti CARROZZA, *I miglioramenti delle cose nella teoria generale e nei rapporti agrari*, sez. civ., I, Milano, 1965.

(14) CARROZZA, *Affitto di fondi rustici*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987.

22, il c.d. decreto Ronchi, disponeva che «chiunque violi le disposizioni in tema di abbandono dei rifiuti e fatta salva l'applicazione degli artt. 50 e 51, è tenuto alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti o al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali e personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui procedere decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate». Diverse sentenze dell'autorità amministrativa giurisdizionale (15) avevano sottolineato la necessità che l'autorità competente, nell'adottare i provvedimenti di rimozione e ripristino a carico del proprietario dell'area, accertasse preventivamente la sua responsabilità. Insomma, la responsabilità solidale di costui era espressamente condizionata all'imputabilità, nei suoi confronti, della violazione commessa, cioè dall'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o di colpa. L'onere della prova spettava all'organo di vigilanza che doveva fornire le prove dell'esistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo (16). Dal gran numero di sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato può però dedursi che i sindaci intimano, ai proprietari delle aree interessate all'abusivo deposito di rifiuti, l'ordine di ripristino senza esperire preventivamente i dovuti accertamenti sulla loro responsabilità «per colpa o per dolo».

Attualmente il combinato disposto degli artt. 192 e 255 del d.lgs. 142/2006 dispone un generale divieto di abbandono di rifiuti (17), con conseguente obbligo di smaltimento o avvio al recupero, ed una sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla violazione del divieto, che, alla stregua dei principi generali che regolano le sanzioni amministrative, può essere imputata al trasgressore e ai suoi eventuali concorrenti, purché a titolo di dolo o di colpa. A fronte dell'abbandono di rifiuti, l'autorità comunale che accerta la violazione, deve emettere ordinanza con la quale viene intimato, entro un termine

perentorio, il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dell'autore della trasgressione, *del proprietario del terreno ovvero nei confronti di chiunque possa vantare un diritto reale o personale attuale sul sito interessato*. Si noti ancora che nel caso in cui l'ordinanza sindacale fosse inottemperata, sarebbe sorta a carico dell'inadempiente una responsabilità per colpa, sicché più volte anche la Cassazione penale è dovuta intervenire, ribadendo che l'ordinanza sindacale può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti del proprietario dell'area (o del titolare di diritti di godimento sulla stessa) sulla quale è avvenuto l'abbandono in quanto corresponsabili e non in quanto proprietari (18). Sicché l'ordine di rimozione, rivolto ad un soggetto solo in considerazione della sua qualità di proprietario senza la dovuta specificazione dei comportamenti assunti e collegati all'evento dannoso da un nesso causale, è da considerarsi illegittimo.

Ci sembra dunque, alla luce anche di tali considerazioni, che la costruzione del muro, impedendo scariche abusive ad opera di terzi, avrebbe «girovato» al proprietario del fondo rendendolo chiaramente esente dalla possibilità di addebitargli una qualsiasi colpa nella trasformazione del suo terreno in discarica. Agli affittuari semmai si sarebbe potuto richiedere di segnalare l'abusiva discarica alle autorità competenti affinché potessero svolgere le apposite indagini e disporre, a carico del responsabile, la riduzione in ripristino. Si noti ancora che comunque, in caso di mancata individuazione del colpevole, le spese di ripristino sostenute dal Comune sono garantite da un onere reale gravante sul terreno, quindi, in definitiva a carico del proprietario. Anche sotto questo profilo, la costruzione del muro, evitando di fatto la possibilità di discariche, sarebbe stata di giovamento al proprietario.

2. Nel caso di specie il proprietario ha contestato l'omissione, da parte degli affittuari, dell'obbligo di custodia del fondo in relazione all'apertura di vedute sullo stesso da parte dei confinanti. A tal proposito, la Corte ha ritenuto che non costituisce inadempimento l'inerzia degli affit-

(15) Cons. Stato 8 maggio 2005, n. 935 in questa Riv., 2006, 334, con nota di D'AVANZO, *La responsabilità del proprietario del fondo nella disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo n. 22/97. Confronto con l'art. 17 e obbligo di bonifica dei siti inquinanti*; ancora Cons. Stato 8 febbraio 2005, n. 323, in *Foro it.*, 2005, 129; e Cons. Stato 25 gennaio 2005, n. 136, reperibile sul sito web <http://www.giustizia-amministrativa.it>.

(16) Cfr. FELICE, *Le ordinanze di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi emesse ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 22/97 nella giurisprudenza amministrativa*, in *Diritto dell'ambiente - testata giornalistica on line*, 2005, 15, [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com).

(17) Art. 192: «L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati».

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 255 «Fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2, chiun-

que, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquante euro a seicentocinquante euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquanta euro.

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'art. 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3.

L'autorità giudiziaria, nell'ipotesi di condanna, ovvero di definizione del procedimento penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., può subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla circostanza che il condannato ottemperi alle prescrizioni di ripristino contenute nell'ordinanza sindacale. Non si può estinguere il reato per oblazione, in quanto la norma incriminatrice non prevede la pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva.

(18) Cass. Sez. III Pen. 9 aprile 2008, n. 14747, P.M. in proc. Clementi, in questa Riv. (M), 2009, 220; Cass. Sez. V Pen. 23 gennaio 2008, n. 3597, Colacito e altri, in Cass. pen., 2008, 4649; Cass. Sez. V Pen. 15 febbraio 2007, n. 6458, Giordano ed altro, rv. 236.048; Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2007, n. 16957, PG in proc. Salamò, in <http://pluris-cedam.utegiuridica.it>; Cass. Sez. III Pen. 14 maggio 2004, n. 22791, Armani, in *Ragiusan*, 2005, 255.

tuari a fronte di abusi ad opera di terzi, come appunto nel caso di aperture di vedute commesse dai confinanti, spettando al proprietario la relativa tutela.

Ci sembra però che il comportamento degli affittuari, se non assurge a inadempimento degli obblighi di custodia del fondo, abbia rilevanza giuridica, perché l'omessa notizia, al proprietario, del fatto dell'apertura delle vedute, lo potrebbe privare della possibilità di esperire la relativa azione petitoria *ex art. 949 c.c.*

Va detto che le disposizioni che concernono i limiti alla proprietà immobiliare, regolando i rapporti tra proprietà vicine, debbono contemperare due interessi tra di loro contrapposti ma parimenti legittimi. Per quanto riguarda le luci e le vedute, disciplinate dagli artt. 900-907 c.c., viene presa in considerazione tanto l'esigenza del proprietario dell'immobile di ricevere aria e luce, quanto l'esigenza dell'altro proprietario vicino di non essere esposto alla curiosità altrui. Si ricordi che le luci sono le aperture di un edificio che permettono solamente il passaggio di luce ed aria, mentre le vedute sono le aperture destinate, per la loro normale e prevalente funzione, a guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino. Per tali motivi il codice disciplina la distanza che deve intercorrere tra la veduta e il fondo confinante, definendo così illegali le vedute che non rispettino tali limiti, ma stabilendo che il decorso del tempo può portare all'acquisto di un diritto di servitù.

Orbene, le azioni petitorie sono azioni a difesa della proprietà e pertanto sono concesse al proprietario in quanto tale. Ora, nel caso *de quo*, il proprietario non era venuto a conoscenza dell'apertura delle vedute da parte dei confinanti, in quanto non ne era stato informato dagli affittuari. L'*actio negatoria* dell'art. 949 c.c. è, infatti, l'azione con cui il proprietario tende a far dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivo di temere un pregiudizio, o a far cessare le turbative e le molestie che altri arrechi al suo bene. Presupposto dell'azione è, dunque, anche il fatto con cui il terzo assuma di avere un diritto reale limitato sul bene altrui. Tale azione è definita azione di *accertamento negativo*, poiché mira ad accertare che il diritto di proprietà non è gravato da vincoli o limitazioni da altri affermati.

È chiaro che, se le vedute fossero state illegali, il proprietario avrebbe avuto il diritto di esperire la suddetta azione per difendere il fondo da un pregiudizio arrecato da altri, come la Cassazione ha riconosciuto quando ha precisato che il proprietario del fondo, su cui si esercitano vedute illegali, può proporre l'azione negatoria e chiedere l'accertamento dell'inesistenza della servitù e anche la sua eliminazione in ogni momento, purché non sia trascorso il termine ventennale necessario per l'usucapione delle servitù apparenti, quale è quella di veduta (19).

Di tale facoltà ci pare sia stato privato il proprietario del fondo di cui si tratta poiché, non avvisato dall'affittuario dell'apertura delle vedute, non ha potuto esercitare la relativa azione negatoria *servitutis*. Dall'esposizione del fatto della sentenza qui annotata, però, non risulta quanto tempo fosse trascorso dall'apertura della veduta, sicché a noi mancano i dati per poter qualificare «grave» inadempimento dell'affittuario l'omissione della detta notizia al proprietario del fondo.

Federica Zolla

Cass. Sez. III Civ. - 14-7-2008, n. 19318 - Di Nanni, pres.; Calabrese, est.; Schiavon, P.M. (conf.) - Turano e a. (avv. Perri) c. Longo e a. (avv. Cipparrone). (*Conferma App. Catanzaro 3 giugno 2004*)

**Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazioni in genere - Diritto a subentrare nel rapporto di assegnazione di unità fondiaria - Designazione erede - Soggetto legittimato al subentro.** (L. 3 giugno 1940, n. 1078; l. 12 maggio 1950, n. 230; l. 29 maggio 1967, n. 379; l. 19 febbraio 1992, n. 191)

*Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, se non è stato designato con testamento il discendente avente diritto a subentrare nel rapporto di assegnazione, in caso di disaccordo tra i coeredi, il giudice, su istanza degli interessati, previa verifica e rivalutazione dei requisiti vantati e posseduti da ciascuna delle parti rivendicanti il diritto a subentrare, precede all'individuazione di quello tra essi che, per le sue condizioni e attitudini personali nonché per l'attività di coltivazione svolta in concreto, venga ritenuto essere il più idoneo ad assumere l'esercizio dell'unità agraria (1).*

(Omissis)

Previamente i ricorsi sono riuniti a mente dell'art. 335 c.p.c.

1. I ricorrenti principali con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 110, 112, 345 c.p.c., legge n. 379 del 1967, art. 7, comma 3, legge n. 1078 del 1940, art. 5, comma 1, censurano il provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro per avere designato Longo P. quale soggetto legittimato al subentro nell'assegnazione dell'unità fondiaria in questione, già assegnata dal Tribunale di Cosenza a Cannataro G., nei cui diritti essi ricorrenti erano succeduti quali eredi.

1.1. Il motivo non può ricevere accoglimento, sotto tutti gli aspetti dedotti.

1.2. Non ha fondamento l'assunto secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il decesso di Cannataro G., avvenuto nelle more del giudizio, «ha radicalmente mutato il quadro di riferimento valutato dal primo giudice, rendendo non più attuale l'individuazione effettuata», giusta, sostengono i ricorrenti, i principi regolanti, *ex art. 110 c.p.c.*, la successione nel processo, in base ai quali quando la parte viene meno per morte il processo è proseguito dal successore universale.

Nella materia che occupa, come rileva il giudice *a quo*, andava invero applicata la disposizione della legge n. 379 del 1967, art. 7, in base alla quale, nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, se egli non ha designato con testamento il discendente avente diritto a subentrare nel rapporto di assegnazione, alla individuazione e scelta, nel caso di disaccordo tra i coeredi, di quello tra essi più idoneo, per le sue condizioni ed attitudini personali, ad assumere l'esercizio dell'unità agraria, provvede il giudice su istanza degli interessati o dell'Ente assegnante.

È del tutto pacifico, infatti, come chiarito da parte controcorrente, che, stante la proposizione del reclamo e la pendenza della procedura, non avendo la decisione del Tribunale acquisito autorità di giudicato, la Corte d'appello adita doveva, per espressa previsione normativa (norma speciale), valutare l'idoneità e/o il possesso dei requisiti da parte degli altri pretendenti, scegliendo quello ritenuto più idoneo, dovendosi operare tale valutazione *ex art. 7 cit.*, per l'appunto, con riguardo al tempo della decisione, non potendosi ravvisare nel procedimento in questione alcuna soluzione di continuità con il processo di primo grado.

1.3. Assolutamente corretto e legittimo, pertanto, è l'operato della Corte d'appello di Catanzaro, non applicandosi alla fattispecie i principi regolanti la successione nel processo, non sussistendo alcuna decisione «cristallizzata», bensì applicandosi la norma della legge n. 379 del 1967, art. 7, che devolve al giudice di scegliere l'erede ritenuto più idoneo con riguardo al tempo della decisione, per cui si configura infondato il prospettato rilievo che trattasi di eccezione nuova introdotta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.

1.4. Parimenti non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, *ex art. 112 c.p.c.*,

(19) Cass. Sez. II Civ. 14 febbraio 2002, n. 2159, in *Giur. it.*, 2003, 59; così anche Cass. Sez. II Civ. 27 dicembre 2004, n. 24024, in *Giust. civ.*, 2005, 133.

giacchè, essendo demandato al giudice di scegliere il discendente ritenuto più idoneo, la Corte d'appello, nel caso in esame, è stata espressamente investita di tale potere tramite il proposto reclamo dei Longo, con il quale si invocava la revoca o la modifica della decisione del Tribunale, procedendo alla verifica e rivalutazione dei requisiti vantati e posseduti dalle parti rivendicanti il diritto al subingresso.

2. Con il secondo motivo, a sua volta, i ricorrenti si dolgono per essersi la Corte d'appello indotta ad una diversa determinazione.

Deducano che dalle risultanze istruttorie acquisite emergeva che il Cannataro G. era coadiuvato nella coltivazione del fondo dai figli tra i quali Cannataro E. in possesso dei requisiti richiesti per succedere nell'assegnazione e che era preclusa ogni aspettativa di subingresso della Longo P.

2.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

2.2. La Corte territoriale catanzarese, con motivazione che, ancorché succinta, è sufficiente e logica, ha dato conto del suo convincimento circa la designazione di Longo P. quale soggetto legittimato al subentro nell'assegnazione dell'unità fondiaria in questione, evidenziando l'attività di coltivazione svolta in concreto dalla prescelta, in una alla competenza in materia acquisita dalla stessa con studi specifici (per i quali aveva conseguito i diplomi di perito agrario e di esperto agricolo).

La diversa, soggettiva valutazione delle risultanze istruttorie opposta dai ricorrenti si risolve, pertanto, nella sollecitazione ad un riesame delle risultanze stesse al fine di una più favorevole valutazione, alternativa a quella del giudice d'appello, ma che è preclusa in questa sede, attesi i limiti del giudizio di legittimità.

Non senza dire, poi, che nelle dichiarazioni degli «informati», quali riportate nel ricorso, manca un'affermazione diretta ed esplicita rispetto a Cannataro E., circa l'effettuata coltivazione del terreno.

3. Il ricorso principale è dunque rigettato.

(Omissis)

(1) ASSEGNAZIONE DI UNITÀ PODERALE DI RIFORMA FONDIARIA IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE.

Nella fase iniziale di questo procedimento l'A.R.S.S.A. - Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura - della Calabria (già E.S.A.C.) si era costituita in giudizio sostenendo di aver interesse a che l'unità fondiaria venisse assegnata all'erede in possesso dei requisiti previsti dall'apposita normativa e, nel caso nessuno degli eredi fosse risultato idoneo alla continuazione della conduzione del fondo, lo stesso avrebbe dovuto essere restituito all'ente pubblico. Nelle fasi successive l'A.R.S.S.A. non ha svolto alcuna attività difensiva effettiva pur risultando tra i ricorrenti in cassazione. Pochi anni addietro, la S.C., a Sezioni Unite, ha stabilito che i rapporti che si riferiscono ad attività imprenditoriali relative alle gestioni speciali non sono riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Ente agricolo (1). In particolare, le controversie aventi ad oggetto asseriti inadempimenti contrattuali, attengono a diritti soggettivi ed appartengono, perciò, alla giurisdizione del giudice ordinario. Si rileva che i beni oggetto di controversia non appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente,

ma sono da considerare beni commerciabili sul mercato e, quindi, sono soggetti alla normale disciplina privatistica. Non assume alcun rilievo poi la circostanza che le parti abbiano fatto uso nella eventuale scrittura tra di loro intercorsa di termini quali «concessione» o «concessionario» poiché la qualificazione giuridica del rapporto deriva dalla legge e non certo dalla volontà manifestata dai contraenti.

L'interesse che l'Ente pubblico può avere è sancito, dal comma 6 dell'art. 7 della l. 29 maggio 1967, n. 379 (*Modificazione alle norme sulla riforma fondiaria*) ma, a distanza di oltre quarant'anni dall'emanazione di questa legge e di oltre sessanta dall'avvio della riforma agraria, appare oggi molto attenuato e ciò spiega la ridotta, quasi inesistente, attività difensiva dispiegata dall'Ente stesso. Se poi, ricollegandosi alle disposizioni di cui alla l. 3 giugno 1940, n. 1078 (*Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori*) si vuol sostenere - ex art. 3 - che sono assolutamente vietati tutti quegli accordi o quei patti nonché tutte le disposizioni testamentarie dirette a frazionare le unità poderali (2) e che - ex art. 5 - in caso di morte del titolare il fondo viene ad essere assegnato all'erede designato o, in mancanza di questi, ad uno dei coeredi che «(...) sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio», ebbene si deve tener conto, oltre che del tempo inesorabilmente trascorso e delle mutate condizioni economiche, sociali e politiche, anche delle disposizioni intervenute con la l. 19 febbraio 1992, n. 191. Con questa novella si è sostanzialmente stabilito che il divieto di frazionamento contenuto nella citata legge 1078 del 1940, ha durata trentennale dalla prima assegnazione. Quello che viene, dunque, messo in primo piano è che l'assegnatario ed i suoi aventi causa rimangono pur sempre titolari di una posizione di diritto soggettivo pieno che non può considerarsi affievolita a causa dell'intervento posto in essere dall'Ente, il quale non ha alcun potere né di condizionare né, tanto meno, di limitare o di annullare le scelte poste in essere dall'assegnatario con la designazione testamentaria o mediante altro tipo di indicazione (3). Nell'ipotesi in cui questa designazione si rivelasse non conforme ai criteri stabiliti dalla legge oppure sorgesse una controversia, come nel caso di specie, tra i coeredi, spetta al giudice ordinario decidere in ordine al subingresso nel rapporto di assegnazione di unità fondiaria.

Sgombrato il campo da ogni possibile equivoco, rimane fermo il principio che l'assegnazione del fondo, in caso di morte del titolare, deve essere effettuata in capo all'erede che risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità alla conduzione del terreno e quindi sia capace di continuare l'attività esercitata dal titolare. I requisiti originari si possono rintracciare nell'art. 16 della l. 12 maggio 1950, n. 230 (*Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini*, meglio nota come «Legge Sila» o come «la legge di riforma fondiaria») che stabiliva l'assegnazione a favore di «(...) lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della manodopera della famiglia».

(1) Cass. Sez. Un. 14 febbraio 2006, n. 3125, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 2; viene confermato l'indirizzo precedente, evidenziato nella Cass. Sez. Lav. 12 settembre 2002, n. 13322, *ivi*, 2002, 1659. In questo senso anche le due leggi regionali calabresi, l.r. 14 dicembre 1993, n. 15 e 11 luglio 1994, n. 18.

(2) Sull'argomento, cfr. Cass. Sez. II 16 dicembre 1994, n. 10819, in questa Riv., 1995, 487 con nota di L. TORTOLINI, *In tema di indivisibilità dei terreni oggetto di assegnazione per l'attuazione della riforma agraria*, non-

ché le due decisioni del 1998, Cass. Sez. II 9 settembre 1998, n. 8905, *ivi*, con nota di N. RAUSEO, *Annullamento degli atti di disposizione dei terreni di riforma fondiaria* e 25 settembre 1998, n. 9636, *ivi*, 1999, 166 con nota di N. RAUSEO, *L'indivisibilità di terreni di riforma fondiaria e la l. 19 febbraio 1992, n. 191*.

(3) Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro 9 ottobre 1996, n. 769, in questa Riv. (M), 1997, 349.



A prescindere dalla lettera della norma, risalente a sessant'anni addietro, per «lavoratore manuale» non deve, ovviamente, intendersi il tradizionale contadino o il bracciante che coltiva il fondo a forza di braccia, ma colui che conduce il fondo con il proprio lavoro ed anche con l'impiego di mezzi meccanici e con una più o meno ampia organizzazione imprenditoriale. Tale moderna nozione si avvicina e si integra con quella di coltivatore diretto *ex art.* 1647 c.c. inteso come colui che presta la propria attività lavorativa prevalente, se non esclusiva, sul fondo ed esercita quindi un'attività imprenditoriale agricola personalmente e direttamente, con l'aiuto dei familiari e di altri collaboratori (4). La legislazione speciale ha, da tempo, preso atto delle innovazioni intervenute e del resto la stessa Corte costituzionale ha rilevato che «(...) la qualifica di coltivatore diretto non comprende solo i più modesti lavoratori manuali che coltivano un piccolo fondo con il lavoro proprio e dei familiari, ma è (...) riconosciuta anche ad imprenditori che conducono imprese meccanizzate di notevole estensione e produttività, ricorrendo a salariati per due terzi della manodopera occorrente» (5).

Nel procedimento di individuazione di questo soggetto, da molti ritenuta un'attività che viene ad inserirsi all'interno di un processo «deformalizzato» (6), il giudice può, nel rispetto dei principi di garanzia di difesa delle parti e di lealtà processuale, utilizzare qualsiasi mezzo idoneo al concreto accertamento delle capacità, della competenza, delle conoscenze tecniche e professionali del soggetto richiedente (7).

Antonio Orlando

(4) Naturalmente devono essere presi in considerazione i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 7 della legge 203/82 nonché quanto ora disposto dal d.lgs. 99/2004, art. 2 che introduce la figura di una «società coltivatrice diretta».

(5) Corte cost. 19 dicembre 1977, n. 153, in *Giur. agr. it.*, e in dottrina, per tutti, S. MASINI, *La piccola impresa agricola*, Milano, 2004.

(6) Cass. Sez. I 27 giugno 1997, n. 5770, in questa Riv., 1998, 482, con nota redazionale.

(7) Cass. Sez. II 3 giugno 1991, n. 6254, in *Giust. civ.*, 1991, 2957; conformi anche due decisioni meno recenti: Trib. Civitavecchia 30 settembre 1981, in *Giur. agr. it.*, 1983, 39, con nota di A. MORGI, *Morte dell'assegnatario del potere di riforma ed assegnazione a più soggetti* e Cass. Sez. Un. 7 luglio 1983, n. 4573, *ivi*, 1984, 598, con nota di A. MORGI, *Morte dell'assegnatario del potere di riforma e designazione del figlio minorenni*. Si v. anche P. RECCHI, *Le successioni mortis causa nelle terre di riforma e la giurisprudenza*, in *Nuovo dir. agr.*, 1979, 373.

\*

I

Cass. Sez. III Pen. - 8-5-2009, n. 19329 - Onorato, pres.; Petti, est.; D'Ambrosio, P.M. (diff.) - Pisa, ric. (*Annula senza rinvio Trib. Latina 13 dicembre 2007*)

**Acque - Allevamento di bestiame - Acque reflue - Fertirrigazione e rifiuti - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Prescrizioni regionali - Disciplina applicabile.**

*L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma del comma secondo dell'art. 112 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il mancato rispetto di tali disposizioni ovvero dei divieti di esercizio o della sospensione a tempo determinato delle attività, anche dopo le modifiche apportate all'art. 101 del d.lgs. n. 152 del 2006 con il d.lgs. n. 4 del 2008, continua ad essere sanzionato dall'art. 137, comma 14 (1).*

II

Cass. Sez. III Pen. - 11-5-2009, n. 19880 - Onorato, pres.; Petti, est.; D'Ambrosio, P.M. (conf.) - Crema, ric. (*Conferma Trib. Pordenone 5 maggio 2008*)

**Acque - Allevamento di bestiame - Acque reflue - Effluenti di allevamento - Smaltimento tramite condotta - Purificazione a reflui domestici - Assenza di condotta - Sversamento sul suolo, nel sottosuolo ecc. al di fuori della fertirrigazione - Smaltimento di rifiuto - Assimilazione.**

*Gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, purificato a quello domestico a tutti gli effetti se vengono smaltiti tramite condotta nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo, ecc. al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto (2).*

I

(Omissis)

Il ricorso, ancorché infondato, non può considerarsi manifestamente tale perché pone comunque delle questioni giuridiche che richiedono attenta valutazione. Invero, la disposizione di cui al d.lgs. n. 258 del 2000, art. 59, comma 11 *ter* sanzionava penalmente la fertirrigazione effettuata al di fuori dei casi e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e tale norma era applicabile anche al periodo transitorio ed è stata sostanzialmente riprodotta nel d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14.

Anche dopo le modifiche apportate al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 101, con il d.lgs. n. 4 del 2008, l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da allevamento continua ad essere sanzionata dall'art. 137, comma 14 (Cass. n. 26532 del 2008, conforme n. 16290 del 2006, n. 9104 del 2008).

P.Q.M. la Corte letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato ascritto.

(Omissis)

II

(Omissis)

Il ricorso va respinto perché infondato. Le materie fecali sono sottratte dalla disciplina sui rifiuti se vengono utilizzate nell'agricoltura. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 112, comma 2. Il mancato rispetto di tali disposizioni ovvero dei divieti di esercizio o della sospensione a tempo determinato delle attività è sanzionato a norma dell'art. 137, comma 14.

Gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, purificato a quello domestico a tutti gli effetti se vengono smaltiti tramite condotta nel

rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo, ecc. al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto.

Nella fattispecie si è accertato che i reflui erano smaltiti al di fuori di qualsiasi pratica di fertirrigazione mediante spandimento sul suolo. Si è compiuta cioè un'attività di smaltimento di un rifiuto e non una fertirrigazione. Di conseguenza legittimamente il Tribunale di Pordenone ha applicato la disciplina sui rifiuti.

La giustificazione del prevenuto sulle abbondanti piogge che avevano causato la tracimazione dei reflui dalle vasche di raccolta è stata platealmente smentita dal sopralluogo dell'(omissis) allorché il Crema è stato sorpreso proprio mentre spandeva sul fondo di un vicino gli effluenti.

P.Q.M. la Corte letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso.

(Omissis)

(1-2) FERTIRRIGAZIONE E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.

La fertirrigazione è una pratica di concimazione che consiste nella somministrazione dei concimi usando come vettore l'acqua dell'irrigazione. La tecnica si può applicare, con impianti di tipologia differente, sia per la concimazione minerale sia per quella organica usando, ad esempio, i liquami. In quest'ultimo caso la tecnica consiste nell'aggiunta controllata alle acque irrigue di quote più o meno elevate di liquame zootecnico.

La fertirrigazione è da considerare tra le migliori tecniche disponibili quando viene praticata a pioggia, a bassa pressione o con microirrigazione. Nel primo caso la miscela di acque irrigue e liquami viene sparsa sulle coltivazioni con appositi sistemi meccanici, mentre nella microirrigazione una miscela di acque irrigue e frazione chiarificata di liquami, sottoposta a opportuna filtrazione, può essere distribuita con manichette dotate di gocciolatori, che si possono posizionare nelle interfile delle coltivazioni. Non può invece rientrare nel novero delle nuove migliori tecniche disponibili la fertirrigazione per scorrimento, basata sullo sversamento del liquame nel canale adacquatore. Un tale sistema presenta, infatti, significative criticità dovute alla difficoltà di regolare l'uniforme distribuzione e alla possibilità che si abbiano perdite a fondo campo oppure disomogeneità di applicazione dell'azoto, con dosi maggiori vicino al punto di immissione del flusso (1).

Il d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. n. 152/2006 ha apportato numerose e significative modifiche, tra cui anche

quella riguardante l'art. 101, comma 7, lett. b) relativamente alle acque di scarico provenienti da allevamenti del bestiame, le quali non vengono più classificate come acque reflue industriali dal momento che vengono fatte rientrare nella definizione di acque reflue domestiche, sempre che vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo quindi in mancanza di spandimento sul suolo era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici (2).

Invero, sin dalla legge Merli del 1976 i liquami da allevamento venivano considerati, da una consolidata giurisprudenza, assimilabili alle acque reflue domestiche soltanto se direttamente connesse all'esercizio del fondo. In tutti gli altri casi la giurisprudenza ha sempre considerato tali scarichi acque reflue industriali, con tutte le conseguenze di carattere autorizzativo e sanzionatorio (3).

Con la cancellazione di tale limitazione, nel concetto di acque reflue domestiche vanno ricomprese tutte le acque provenienti da imprese di allevamento di bestiame. L'unica eccezione sopravvissuta è quella riguardante l'eventuale utilizzazione agronomica di tali liquami che dovrà avvenire nel pieno rispetto degli artt. 112 e 137, comma 14 del d.lgs. n. 152/2006. Infatti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, come specificato dall'art. 112, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto (4).

Il decreto correttivo n. 4/2008, dunque, contiene alcune «novità» di segno opposto rispetto al d.lgs. n. 152/2006, che invece equiparava i liquami da allevamento alle acque reflue industriali e li assimilava alle acque reflue domestiche eccezionalmente, soltanto nel caso in cui rispettassero le caratteristiche riportate nell'art. 28, comma 7 lett. b) del d.lgs. n. 152/2006.

Un esame sinottico del percorso normativo sull'argomento non può prescindere dalla l. 10 maggio 1976, n. 319, sotto la cui vigenza la giurisprudenza della Suprema Corte era costantemente orientata nel non ritenere l'allevamento di bestiame espressione dell'impresa agricola (dalla legge considerata insediamento civile) e di ritenere, invece, che rientrasse nella nozione di insediamento produttivo. Perché potesse parlarsi di impresa agricola (e quindi di insediamento civile) era essenziale la «connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra». In altri termini per determinare la natura agricola dell'allevamento di bestiame era fondamentale la prevalenza dell'attività di coltivazione della terra e la complementarità ad essa funzionale dell'allevamento che non doveva, quindi, costituire l'attività principale, nonostante che l'ultimo comma dell'art. 1 *quater* del d.l. 10 agosto 1976, n. 544,

(1) V. *L'Informatore agrario*, 14/2009.

(2) Cass. Sez. III Pen. 4 luglio 2008, n. 27071, Cornalba, in questa Riv. (M), 2009, 288: «L'assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento sul suolo degli effluenti derivanti dall'attività agricola o di allevamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge per l'assimilazione».

(3) GIAMPIETRO, *La nuova gestione dei rifiuti*, Roma, 2009, 66 e ss.

(4) SANTOLOCI, VATTANI, *Rifiuti solidi e liquidi - Gestione, Trasporto, Stoccaggio, Depositi & Dintorni*, Roma, 2009. In giurisprudenza *ex multis*: Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2008, n. 9104, Manunta, rv. 238.997; Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2008, n. 38411, Michellut, rv. 241.417: «In tema di fertirrigazione, sono sottratti alla disciplina dei rifiuti gli effluenti se impiegati nell'effettiva utilizzazione agronomica, in qualunque modo questa avvenga: per scarico diretto degli effluenti liquidi tramite condotta; per scarico indiretto attraverso deposito temporaneo in vasche impermeabili e successivo trasporto nel terreno di applicazione tramite autocisterna o altro mezzo; mediante spandimento sulla superficie del terreno; mediante iniezione del terreno; attraverso interrimento; attraverso mescolatura con gli strati super-

ficiali del terreno. Inoltre, l'utilizzazione agronomica contemplata nella norma derogatoria può riguardare sia acque reflue liquide o semiliquide, comunque convogliabili tramite condotta, sia materiali palabili e comunque non convogliabili, come sono gli effluenti di allevamento costituiti da una miscela di lettiera e di deiezioni animali». Cass. Sez. III Pen. 3 ottobre 2008, n. 37560, Altieri, in questa Riv., 2009, 481: «Ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte quarta dello stesso decreto legislativo, opera a condizione che dette materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola. La giurisprudenza è costante in tal senso sulla base della omologa norma oggi abrogata di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Nella specie il letame depositato in un lagone, composto da materiale fecale palabile, rientra nella categoria riutilizzabile per la fertirrigazione, mentre il «liquame», cioè il materiale non palabile derivante da miscela di feci e urine animali, non può essere riutilizzato per la fertirrigazione». Cass. Sez. III Pen. 29 maggio 2007, n. 21095, Guerrini, *ivi*, 2008, 199 e in *Riv. pen.*, 2008, 3, 319: «Configura il reato di abbandono di rifiuti il deposito di deiezioni zootecniche di una azienda agricola in una concimaia priva di adeguati sistemi di contenimento con conseguente percolamento sul terreno nudo e deflusso attraverso un vaso all'interno di una roggia».

convertito con modificazioni nella l. 8 ottobre 1976, n. 690, considerasse le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. insediamenti civili (5).

Con l'emanazione poi del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella l. 17 maggio 1995, n. 172, non fu più considerato fatto reato l'apertura o l'effettuazione di scarichi civili sul suolo o nel sottosuolo senza la prescritta autorizzazione.

Successivamente il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, abrogativo delle leggi 319/1976, 690/1976 e 172/1995, eliminò la distinzione tra insediamenti produttivi e insediamenti civili sostituendola con quella tra «acque reflue industriali» (scarichi di acque reflue di immobili in cui si svolgono attività commerciali e industriali) e «acque reflue domestiche o di reti fognarie» (scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi) e con l'art. 28, comma 7, assimilò alle «acque reflue domestiche» gli scarichi di acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongono almeno di un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 kg di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione [lett. b)] (6).

L'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 152/1999 venne poi sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 11 agosto 2000, n. 258 che, relativamente alla lett. b), statui che il calcolo della misura dei 340 kg di azoto presente negli effluenti di allevamento non dovesse più effettuarsi «al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione» ma «relativamente al quantitativo prodotto per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tabella 6 dell'Allegato 5».

Ora venendo alla originaria disciplina di cui all'art. 101, comma 7, lett. b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (testo normativo che ha comportato l'abrogazione espressa del d.lgs. n. 152/1999 come modificato dal d.lgs. n. 258/2000), notiamo che questa assimilava alle «acque reflue domestiche» quelle provenienti da «imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti dell'allevamento praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 212, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».

La succitata lett. b) dell'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 è stata modificata dall'art. 2, comma 8, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e sono state eliminate le due condizioni che consentivano l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque provenienti da imprese di allevamento di bestiame e cioè:

a) l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, per quanto

riguarda gli effluenti di allevamento;

b) la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 (anche se detta Tabella, secondo alcune interpretazioni dottrinarie, non risulterebbe essere stata espressamente abrogata dal d.lgs. n. 4/2008).

Di conseguenza il d.lgs. n. 4/2008, modificando significativamente le precedenti disposizioni, ha parificato automaticamente alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dall'attività di allevamento del bestiame, per cui mentre prima le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate alle acque reflue domestiche, attualmente invece la parificazione alle acque reflue domestiche di quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame è la regola.

A fronte quindi della normativa attuale, lo scarico (7) senza autorizzazione degli effluenti di allevamento deve ritenersi sanzionato solo in via amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, e l'unica eccezione rimane quella – richiamata *ad excludendum* dal comma 7 dell'art. 101 – dell'art. 112 del d.lgs. n. 152/2006, che regola la «utilizzazione agronomica» come definita dall'art. 74, lett. p), dello stesso testo normativo: «utilizzazione» che continua a mantenere rilevanza penale *ex art.* 137, comma 14, nelle ipotesi in cui avvenga al di fuori dei casi e delle procedure previsti (8), e sanzionato con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno.

Nella prima delle due sentenze in commento, e precisamente la sentenza n. 19329/09, si rileva che nel corso di una verifica effettuata in data 28 febbraio 2002 in una azienda agricola di allevamento di capi bovini da riproduzione e da latte, di proprietà del ricorrente, era emerso che questi senza autorizzazione utilizzava per la fertirrigazione le deiezioni degli animali che spargeva su una superficie di circa sei ettari.

La Corte Suprema, investita del giudizio, rileva preliminarmente che il reato ascritto si è estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 15 aprile del 2008 (ossia dopo la decisione impugnata) il termine prescrizione prorogato, secondo la disciplina vigente prima della novella n. 251 del 2005, avuto pure riguardo al periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento del difensore. Il periodo di sospensione deve essere computato per intero in base alla disciplina previgente in quanto non può essere consentito applicare – relativamente alla durata dei termini prescrizionali – la disciplina previgente e, quanto al computo del periodo di sospensione, quella attuale. Una volta individuata la disciplina più favorevole questa si applica per intero.

(5) Cass. Sez. III Pen. 2 luglio 2008, n. 26532, C.A., in questa Riv., 2008, 626, con nota di SABBATINI e 2009, 272, con nota di COVIELLO, DE FALCO, *L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: il punto della Casazione, in industrieambiente.it*, 2008.

(6) Cass. Sez. III Pen. 28 marzo 2006, n. 10628, Iannace, in questa Riv., 2008, 24, con nota di GERMANÒ, *Le acque reflue da allevamento tra scarichi e rifiuti*: «Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da una azienda di allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola) costituisce reato a nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami».

(7) Per scarico deve intendersi qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza solu-

zione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. La definizione di «scarico» non prevede, come mezzo essenziale per l'esecuzione dello stesso, la presenza di tubazioni o apparecchiature speciali costituenti vera e propria «condotta», dovendo ritenersi che integra scarico in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo ricettore (art. 74, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).

(8) *Ex multis*: Cass. Sez. III Pen. 21 maggio 2008, n. 26532, cit.; Cass. Sez. III Pen. 7 novembre 2008, n. 41845, T.C., in <http://pluris-cedam.utet-giuridica.it>. GRECO, *Codice dell'ambiente*, Roma, 2009.

Secondo il prevalente orientamento della S.C., anche in base alla disciplina attuale la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore all'astensione di categoria non è limitata alla sola durata dello sciopero, ma si estende al tempo necessario per gli adempimenti tecnici per il ripristino del processo (9).

Inoltre il ricorso, ha precisato la S.C., anche se infondato, non può essere considerato manifestamente tale perché pone comunque delle questioni giuridiche che postulano una attenta valutazione. La disposizione di cui all'art. 59, comma 11 *ter*, introdotta con il decreto n. 258 del 2000, prosegue la S.C., sanzionava penalmente la fertirrigazione effettuata al di fuori dei casi e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e tale norma era applicabile anche al periodo transitorio ed è stata sostanzialmente riprodotta nel comma 14 dell'art. 137 del d.lgs. n.152 del 2006. Anche dopo le modifiche apportate all'art. 101 del d.lgs. n. 152 del 2006, con il d.lgs. n. 4 del 2008, l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da allevamento continua ad essere sanzionata dall'art. 137, comma 14.

Di conseguenza, la Corte Suprema, dopo aver preso atto che il reato ascritto è estinto per prescrizione, ha annullato senza rinvio la impugnata sentenza del Tribunale di Latina.

Nella sentenza n. 19880/09, invece, agenti della polizia municipale e del Corpo forestale dello Stato, nel corso di un sopralluogo in una azienda di allevamento di suini, constatarono davanti ai capannoni accumuli di recenti deiezioni provenienti dalla vasca di raccolta dei liquami ubicata all'interno di detti capannoni. Con un nuovo sopralluogo effettuato alcuni mesi dopo, gli agenti sorpresero il proprietario della azienda a bordo di un trattore nell'atto di interrare liquame suino in un campo di proprietà di terzi non incluso nell'autorizzazione allo spandimento rilasciata dal Comune. Lo spandimento, tra l'altro, era avvenuto in prossimità di un corso d'acqua ed al di fuori di qualsiasi finalità agricola.

La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso, correttamente rilevava che le materie fecali non rientrano nella disciplina sui rifiuti solo se utilizzate nell'agricoltura. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma dell'art. 112, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata a norma dell'art. 137, comma 14. Gli effluenti di allevamento, come già ribadito, se non utilizzati nella fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, parificato a quello domestico se smaltiti tramite condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto.

Nel caso di specie, quindi, era di tutta evidenza che trattavasi di smaltimento di rifiuti e non di qualsivoglia tecnica di concimazione in quanto i reflui erano smaltiti al di fuori di qualsiasi pratica di fertirrigazione mediante spandimento sul suolo.

*Giuseppe Seccia - Benedetto Ronchi*

(9) La l. 5 dicembre 2005, n. 251 con l'art. 6 ha modificato sia l'art. 157 c.p., aumentando a 4 anni il tempo di prescrizione ordinaria per tutti i reati contravvenzionali, sia l'art. 159 c.p., stabilendo che la sospensione processuale per impedimento delle parti o dei difensori non può durare più di 60 giorni oltre la cessazione dell'impedimento. Inoltre all'art. 10 stabilisce che «le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previsti». Per il reato di utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da allevamento, mentre prima della legge 251/2005, la prescrizione era di tre anni (ma che comunque diventava di anni quattro e sei mesi nel caso in cui intervenivano atti interruttivi della medesima), oggi la prescrizione è di quattro anni (prorogabile a cinque nella ipotesi in cui intervengano atti interruttivi).

Cass. Sez. III Pen. - 4-3-2009, n. 9849 - Onorato, pres.; Lombardi, est.; Salzano, P.M. (conf.) - Gonano, ric. (*Conferma App. Trieste 30 gennaio 2008*)

**Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Discarica abusiva - Nozione di discarica ex d.lgs. n. 36 del 2003 - Protrazione del deposito per oltre un anno - Elemento costitutivo del reato - Esclusione.** (D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)

*È configurabile il reato di discarica non autorizzata o abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche se il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno non individua un elemento costitutivo della fattispecie. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che l'equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno alla realizzazione di una discarica, contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, non incide sulla configurabilità del reato di discarica abusiva quando si è in presenza di un abbandono reiterato di rifiuti) (1).*

(Omissis)

Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, nonché del d.lgs. n. 36 del 2003, art. 2 e carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Si deduce, in sintesi, che la definizione di discarica contenuta nel d.lgs. n. 36 del 2003, art. 2, di cui viene riportato il testo, non è idonea a tratteggiare in modo compiuto i caratteri distintivi della discarica, né gli elementi rilevanti per poter qualificare un sito come tale; che, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sempre richiesto, ad integrazione di tale definizione, quale elemento costitutivo della fattispecie, che il ripetuto abbandono di rifiuti abbia determinato il degrado dell'area interessata ed un'alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Si deduce, quindi, che nel caso in esame il deposito dei rifiuti, peraltro di entità non rilevante, era stato effettuato all'interno di due vasche di cemento di modeste dimensioni, sicché nella specie doveva escludersi l'esistenza del degrado dell'area interessata o un'alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Si osserva inoltre che ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2003, citato art. 2 costituisce discarica qualsiasi area in cui i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Si deduce, quindi, che, secondo l'accertamento contenuto in sentenza il fatto si è verificato nel mese di agosto del 2004, mentre non è stato affatto accertato il protrarsi del deposito per oltre un anno; che inoltre la mera condotta, concretatasi nel depositare i rifiuti, costituisce un illecito amministrativo, non essendo stata posta in essere, nel caso in esame, da un'impresa o ente, bensì da una persona fisica.

Si deduce, infine, che secondo la sentenza impugnata doveva ravvisarsi il degrado dell'area interessata dal deposito dei rifiuti, essendo stati quantificati questi ultimi in 90 mc sulla base di quanto indicato in una fattura esibita dall'imputato; che sul punto la Corte territoriale ha valorizzato un elemento di valutazione meramente induttivo in contrasto con il dato risultante dall'accertamento contenuto nel verbale di sequestro e nello stesso capo di imputazione.

Il ricorso non è fondato.

Ai sensi del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lett. g), costituisce «discarica: (l')area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

È stato inoltre reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che, ai fini della configurazione di una discarica, occorre, oltre all'accumulo più o meno sistematico di rifiuti nell'area in cui vengono versati, anche il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (Sez. III 17 giugno 2004, n. 27296, Micheletti, rv. 229.062; Sez. III 20 febbraio 2002, n. 6796, Grazia, rv. 221.166).

Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, la realizzazione di una discarica da parte dell'imputato, essendo stato accertato, oltre al deposito reiterato di rifiuti provenienti da demolizioni e scavi, l'esistenza del degrado e dell'alterazione, più o meno permanente, dello stato dei luoghi, con valutazione di fatto fondata sull'accertamento del rilevante quantitativo di rifiuti accumulati e, quindi, su un'adeguata motivazione.

Con riferimento agli ulteriori rilievi del ricorrente in ordine al mancato accertamento che il deposito dei rifiuti si fosse protratto per più di un anno va osservato che la disposizione contenuta nel d.lgs. n. 36 del 2003, art. 2, alla quale si riferisce la deduzione, è evidentemente di chiusura, nel senso che equipara il deposito temporaneo, espressamente citato dalla norma, alla realizzazione di una discarica, allorché lo stesso deposito temporaneo si protragga per oltre un anno, ma non individua affatto un elemento costitutivo della fattispecie, poiché, se ricorre l'ipotesi dell'abbandono reiterato di rifiuti e non del deposito temporaneo, si versa in ogni caso nella fattispecie della realizzazione di una discarica abusiva.

Inoltre la definitività dell'abbandono dei predetti rifiuti da parte dell'imputato, nel caso in esame, è stata desunta, con argomentazione immune da vizi logici, dall'accertamento di fatto che lo stesso imputato provvedeva a spianare con una ruspa i rifiuti che aveva scaricato.

La bonifica dello stato dei luoghi, peraltro, è stata eseguita dall'imputato solo dopo l'accertamento del fatto e la relativa contestazione.

(Omissis)

(1) DISCARICA ABUSIVA ED ABBANDONO REITERATO DI RIFIUTI: AUTONOMIA E RAPPORTI TRA LE DUE FATTISPECIE.

L'art. 51, comma 3, d.lgs. n. 22/97 punisce autonomamente due condotte consistenti nella realizzazione e nella gestione di una discarica in assenza delle necessarie autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28.

La *realizzazione* di una discarica consiste nella destinazione ed allestimento a tale scopo di un'area, con l'effettuazione delle spese a tal fine occorrenti: spianamento dell'area interessata e sua sistemazione, apertura dei relativi accessi, perimetrazione e recinzione dell'area medesima. Tale reato si consuma al momento dell'ultimazione della realizzazione, anche a prescindere dal compimento di concreti atti di gestione che possono essere compiuti anche da altri; sino all'ultimazione dell'opera, però, il reato ha carattere permanente, ricordando, in sostanza, la struttura del reato di costruzione abusiva.

La seconda contravvenzione, ossia la *gestione di discarica abusiva*, se presuppone – ma non necessariamente, potendone anche prescindere – l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti (ossia la fattispecie precedente), consiste nell'attivazione di un'organizzazione, anche rudimentale, di persone e mezzi (es. di compattamento di rifiuti) diretta al funzionamento della discarica. Il reato è permanente per tutto il tempo in cui si protrae la gestione della

discarica, ossia finché i rifiuti continuano ad essere sversati e l'organizzazione è presente.

Secondo giurisprudenza prevalente si tratta di reati che possono compiersi solo in forma commissiva, dovendosi escludere responsabilità in presenza di mera inerzia o omissione a fronte di realizzazione di discarica da parte di terzi (1).

Veniamo ora al punto più importante: il concetto di discarica.

Il decreto Ronchi – come già il d.p.r. n. 915/82 – non definisce il concetto di discarica sebbene nell'allegato B sia indicata come un'operazione di smaltimento.

Tale mancanza ha indotto la giurisprudenza ad elaborare in via ermeneutica una serie di indici significativi della discarica, ossia gli elementi configurativi necessari per l'individuazione di una discarica.

Il d.lgs. n. 36/03 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una definizione del concetto di discarica, contenuta nell'art. 2, lett. g), in combinato disposto con il successivo art. 3 che, fissando l'ambito d'applicazione della normativa di recepimento della direttiva comunitaria, esclude dallo stesso alcune operazioni di smaltimento dei rifiuti, lasciando così ipotizzare che, se in questi casi non si applica la disciplina tecnica-autorizzativa delle discariche (d.lgs. n. 36/03), neppure la condotta abusiva relativa a tali operazioni di smaltimento può condurre a configurare una discarica abusiva.

La definizione di discarica dettata dall'art. 2, lett. g) del d.lgs. n. 36/03 non stravolge gli attuali riferimenti provenienti dall'elaborazione giurisprudenziale ma ne determina una puntualizzazione, non operando esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui al d.lgs. n. 36/03 ma costituendo un parametro di riferimento in materia di ambiente e territorio.

Secondo la nuova descrizione di discarica *ex d.lgs. n. 36/2003* si è in presenza di una discarica quando si adibisce un'area allo smaltimento di rifiuti (deposito sul suolo o nel suolo), ivi compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Non vi rientrano gli impianti in cui i rifiuti sono stoccati temporaneamente (periodo inferiore a tre anni) per poi essere destinati ad operazione di recupero, trattamento o smaltimento, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

Ciò posto, è necessario chiarire il significato del termine «deposito temporaneo» in modo tale da comprendere esattamente l'alveo in cui si muove la sentenza che ci occupa.

L'art. 6, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi) ci dà la definizione di deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

«1) (...);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 mc; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supe-

(1) *Le sanzioni in materia ambientale*, E. TADDEO, reperibile sul sito

[www.iussit.it](http://www.iussit.it).

ra i 10 mc nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 mc; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 mc nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; (...).

La norma impone il rispetto di limiti temporali e quantitativi, distinguendoli per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi; qualora tali limiti siano valicati, ci troveremmo innanzi ad un «deposito temporaneo irregolare», equiparato alla gestione di rifiuti (2).

Ne dà conferma il sistema sanzionatorio: il deposito temporaneo «incontrollato» viene equiparato alla attività di «gestione» dei rifiuti, abbandonati in violazione dell'art. 14, commi 1 e 2, con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative e penali (attività di gestione di rifiuti non autorizzata); infatti il comma 2 dell'art. 51 rimanda all'applicazione delle «pene di cui al comma 1 (...) per i titolari di imprese (...) che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2».

Il comma 1 dell'art. 51 sanziona la «gestione» dei rifiuti effettuata in mancanza delle prescritte autorizzazioni; è evidente pertanto che vi è una «implicita» equiparazione del deposito temporaneo incontrollato alla vera e propria gestione non autorizzata dei rifiuti.

Deve evidenziarsi come la disciplina appena riportata sia applicabile solo ai titolari di imprese o ai responsabili di enti.

Diverso è l'abbandono di rifiuti, vietato dall'art. 14 del decreto Ronchi, che deve ritenersi integrato ogni qual volta siano rinvenuti accumuli di rifiuti in aree pubbliche o private, costituiti da beni, oggetti che sono in un evidente «stato di abbandono», ovvero lasciati con incuria ed al degrado; si tratta spesso di beni provenienti dall'uso domestico o di derivazione urbana, ma a volte anche di rifiuti speciali provenienti da lavorazioni artigianali o industriali, con un elevato tasso di inquinamento, come nel caso di fanghi o rifiuti pericolosi liquidi, con una facile assimilazione da parte del terreno e relativo inquinamento delle falde acquifere.

L'abbandono è caratterizzato dall'«occasionalità» dell'evento. Perché si possa restare nella fattispecie di «abbandono» e non di «discarica» è necessario che l'abbandono sia occasionale, non ripetuto sistematicamente al fine di generare un deposito permanente, definitivo e incontrollato, ovvero una discarica con il conseguente degrado e inquinamento dell'ambiente.

Come confermato dalla Suprema Corte (3), solo l'abbandono di rifiuti connotato dall'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità, vale ad escludere la realizzazione o la gestione di una discarica abusiva. Non dovrà, pertanto, esserci ripetitività o abitudine nell'evento, anche se trattasi di rifiuti propri.

Il deposito incontrollato e l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ripetuto ed organizzato, sfociano nella fattispecie di discarica abusiva, ovvero, senza prescritta autorizzazione.

La discarica implica, quindi, l'esistenza di plurimi atti di abbandono di rifiuti, ripetuti nel tempo, con il conseguente accumulo degli stessi in una determinata area; tale abbandono deve avere il carattere di definitività e non di temporaneità e, pertanto, deve operare, sia pure non in maniera irreversibile, una trasformazione dello stato dei luoghi in considerazione della quantità dei rifiuti e dello spazio occupato. Elementi caratterizzanti della fattispecie criminosa sono: la ripetitività dello scarico dei rifiuti, l'ingente quantità dei rifiuti abbandonati per lungo tempo ed in uno spazio definito, in modo da dare carattere di definitività all'abbandono.

È necessario che sussistano diversi presupposti: tra i principali permane comunque l'intenzione – desumibile da comportamenti esteriori – del proprietario del sito e produttore dei rifiuti; in particolare, se vi sia – da parte del produttore-detentore – l'intenzione di disfarsi dei rifiuti o meno, se gli stessi siano destinati ad attività di recupero-smaltimento ovvero non vi sia la minima intenzione a disfarsi di un qualcosa che il proprietario-detentore considera beni, materiali o sostanze, che non devono essere smaltiti o avviati ad una delle attività di recupero elencate negli allegati al d.lgs. n. 22/97.

Alla luce di tali distinzioni ed evidenziato in particolare modo come integri la fattispecie di discarica, oltre all'accumulo più o meno sistematico di rifiuti nell'area in cui vengono versati, anche il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, a nulla vale la protrazione di un'eventuale simile situazione per almeno un anno affinché possa ritenersi di non trovarsi di fronte ad un deposito temporaneo.

La puntualizzazione della Suprema Corte contenuta nella pronuncia in oggetto opera esattamente in tale ambito.

Invero, il deposito temporaneo di rifiuti – come detto – è puntualmente delineato dall'art. 6, comma 1, lett. m) del decreto Ronchi. L'art. 2 del d.lgs. n. 36/2003, che equipara il deposito temporaneo alla realizzazione di una discarica allorché lo stesso deposito temporaneo si protragga per oltre un anno, non individua un elemento costitutivo della fattispecie di discarica in quanto, se ricorre l'ipotesi di abbandono reiterato di rifiuti e non del deposito temporaneo, si versa in ogni caso nella fattispecie della realizzazione di una discarica abusiva.

Ai fini del concetto di discarica ciò che conta è, quindi, la destinazione di un'area a ricettacolo permanente di rifiuti da parte di un determinato soggetto e non la sua durata. Una discarica non cessa di essere tale se viene scoperta e smantellata dagli inquirenti due o tre mesi dopo la sua costituzione (4). Il riferimento alla durata annuale contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36/2003 è riferito esclusivamente al deposito temporaneo, nel senso che quest'ultimo – e solamente quest'ultimo – si trasforma automaticamente in discarica se l'accumulo dei rifiuti nel luogo di produzione si protrae oltre l'anno.

Francesco Caroleo Grimaldi - Antonio Maio

(2) Cass. Sez. III Pen. 19 giugno 2000, n. 7140, Eterno, rv. 216.977.

(3) Cass. Sez. III Pen. 12 dicembre 2006, n. 40446, Ferro, reperibile sul sito <http://www.itagliure.giustizia.it>.

(4) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 8 maggio 2009, n. 19330, Pagliara, reperibile sul sito <http://www.itagliure.giustizia.it>



Corte d'app. Brescia - 27-11-2008, n. 1030 - Dessì, pres.; Pian-  
ta, est.; Viscardi (avv. Cinguetti) c. Lomboni ed altro (avv.  
Bendinelli).

**Prelazione e riscatto - Riscatto - Fondi divisi da una strada vicinale o da una strada agraria - Requisito della contiguità ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto - Sussistenza - Esclusione.** (C.c., art. 922 e 939, comma 1; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7)

*Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, costituisce una limitazione della circolazione della proprietà agricola, oltre che dell'autonomia negoziale, e spetta soltanto nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), senza poter essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta «contiguità funzionale», ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpatisi in un'unica azienda agraria. Ne consegue che, ai predetti fini, devono considerarsi non confinanti i fondi posti ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata, posto che il terreno che costituisce la sede stradale, anche se può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggetto a servitù di passaggio a favore degli altri, ma dà luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base ad un comune diritto di proprietà (1).*

(Omissis). Il terzo motivo di gravame attiene al tema della contiguità dei fondi, sostenendosi da parte dell'appellante che la situazione fattuale, a sé favorevole, è stata chiaramente accertata ed attestata dal consulente tecnico d'ufficio, laddove l'aspetto relativo alla interposizione fra i fondi *de quibus* di una strada vicinale e di una roggia è stato favorevolmente scrutinato da precedenti sentenze, anche di questa Corte d'appello, nonché di legittimità.

(Omissis)

Dalla relazione peritale, che non ha incontrato dissensi ed è in ogni caso meritevole di essere qui accreditata per la chiarezza espositiva e l'aderenza delle conclusioni, in fatto, alla situazione come descritta dalle parti, si apprende che fra il fondo di cui al mappale 392, di proprietà Viscardi e quello di cui al mappale 158, oggetto dell'azione di riscatto, vi sono l'alveo di un fosso di irrigazione (che secondo il CTU non è riportato nella mappa, ma comunque pare esistere da tempo) ed una strada che, in corrispondenza del confine fra i due fondi, sempre in mappa, per un tratto è definita «strada consorziale dei livelli». Si evince altresì che detta strada insiste, in ogni caso, in parte sul sedime del mappale 292 ed in parte su quello del mappale 158.

Orbene, alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale, nella situazione così descritta non può ritenersi sussistere il presupposto della contiguità fra i due fondi e la domanda di riscatto si basa su un inesistente diritto di prelazione. La Suprema Corte ha, in particolare affermato (cfr. sul punto specifico: Cass. Sez. III Civ. 6 dicembre 2005, n. 26689; anche, in termini omogenei, Cass. Sez. III Civ. 26 novembre 2007, n. 24622) che il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale non soggetta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, appartiene ai privati che hanno concorso a realizzarle. E che in tale ipotesi, anche quando gli apporti dei soggetti che hanno concorso nella loro costituzione siano rappresentati da porzioni dei terreni latitanti, le singole porzioni devono considerarsi ormai distaccate dai terreni cui appartenevano, con la conseguente determinazione, a favore di tutti, di un acquisto del nuovo bene formatosi per unione, del quale i soggetti, che hanno contribuito alla sua costituzione, usufruiscono come proprietari - in quanto esso è oggetto di una comunione tra loro - e non a titolo di servitù.

Con la conseguenza che i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati materialmente contigui tra loro e devono, perciò, qualificarsi come fondi non confinanti ai fini dell'istituto del riscatto agrario. (Omissis)

(1) La decisione esprime un principio di diritto corretto ed esatto. Ed invero, conformemente all'orientamento dominante della giurisprudenza (Cass. 26 novembre 2007, n. 24622, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 2167; Cass. 6 dicembre 2005, n. 26689, *ivi*, 2005, 2604) e dottrinario (*ex multis*, VARANO R., *Ancora sulla nozione di fondo confinante nella prelazione agraria*, in questa Riv., 1998, 216), non possono essere considerati contigui fra loro e vanno, invece, ritenuti fondi non confinanti ai fini della prelazione e del riscatto i fondi posti ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata, atteso che il terreno che costituisce la sede della strada, anche se può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti sì da risultare soggetto a servitù di passaggio a favore degli altri, ma dà luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base ad un comune diritto di proprietà. Nel caso di specie, pertanto, si opina faccia difetto la contiguità materiale fra i due fondi. Nel senso che il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione, senza potere essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta «contiguità funzionale», ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpatisi in un'unica azienda agraria (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1191, reperibile sul sito <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>). Ne consegue che i fondi posti ai lati di una strada privata agraria, non insistente né sul fondo di proprietà del retraente né su quello di proprietà del retratto, non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno ritenuti come fondi non confinanti ai fini degli istituti di prelazione e riscatto agrario [Cass. 17 luglio 2002, n. 10377, in questa Riv. (M), 2002, 595]. Siffatta tesi ermeneutica poggia sull'ovvio convincimento (magnificamente espresso da Cass. Sez. Un. 25 marzo 1988, n. 2582, in *Giur. agr. it.*, 1988, 215, con nota di LO SURDO) secondo cui, premesso che il sedime delle strade vicinali può appartenere tanto a soggetti pubblici che privati, nel primo caso, il transito della collettività avviene in quanto la stessa è titolare di una servitù (di suolo pubblico appunto), nel secondo, invece (come nell'ipotesi sottesa alla decisione in annotazione), i proprietari passano in quanto la strada è oggetto di una comunione tra loro: quindi in forza di un titolo ben differente dal primo. Ne consegue che i fondi posti ai lati di questa strada, non possono essere considerati contigui, separati come sono da questo nuovo immobile utilizzabile altrimenti che come strada. (I.C.)

\*

Trib. Modena, Sez. spec. agr. - 28-5-2009, n. 733 - Stanzani, pres.; Cifarelli, est. - Corradini (avv. Annovi) c. Toni e a. (avv. Ferrari).

**Contratti agrari - Affitto - A conduttore cosiddetto capitalista - Prova scritta - Necessità.** (C.c., art. 1350; l. 22 luglio 1966, n. 606, art. 3; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41)

*L'art. 41, legge n. 203 del 1982, non ha ripristinato per i contratti di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto il sistema a forma libera vigente anteriormente alla emanazione della legge n. 606 del 1966, atteso che, come risulta chiaramente dall'art. 23 della detta legge n. 203, l'art. 41 non si applica ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, sicché deve ritenersi che a tali contratti si continui ad applicare, relativamente alla prova di essi, l'art. 3, legge n. 606, che ne richiede la prova scritta (1).*

(Omissis)

2. In ordine logico-giuridico, va ora esaminata la subordinata richiesta dei convenuti, di nullità del contratto di affitto per mancanza dei requisiti formali ex legge n. 606/66.

(Omissis)

2.1. In realtà, la questione dedotta dai convenuti quale nullità contrattuale, riguarda più esattamente il tema della prova del contratto, come si vedrà al punto seguente.

3. Il ricorrente ha in sede di discussione chiarito che le sue domande sono riferite a contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto; ed allora l'esistenza del contratto da questo invocato è sul piano probatorio soggetta ai limiti posti dall'art. 3 della legge n. 606/66, norma tutt'ora vigente (si veda, ad esempio, Cass. Sez. III sent. n. 11689 del 27 ottobre 1992: «l'art. 41, legge n. 203 del 1982 non ha ripristinato per i contratti di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto il sistema a forma libera vigente anteriormente alla emanazione della legge n. 606 del 1996, atteso che, come risulta chiaramente dall'art. 23 della detta legge n. 203, l'art. 41 non si applica ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, sicché deve ritenersi che a tali contratti si continui ad applicare, relativamente alla prova di essi, l'art. 3 della legge n. 606, che ne richiede la prova scritta»), la quale prevede che «il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto».

Orbene, detta disposizione viene contestualmente letta in giurisprudenza nel senso che detto contratto esige la prova scritta estesa alla descrizione dell'immobile ed alla qualifica soggettiva dell'affittuario, dovendo espressamente risultare dalla scrittura che il fondo viene concesso a «conduttore non coltivatore diretto» (vedi ad es. Cass. 11 novembre 1995, n. 11722; Cass. 27 ottobre 1992, n. 11689).

3.1. Una prova di tal genere non può nella specie dirsi presente.

Invero, il Corradini ha in ricorso prospettato di aver stipulato con i convenuti il contratto di affitto in data 25 giugno 2004, invocando a tal fine «la relativa scrittura privata che si produce unitamente alla mappa catastale con evidenziati i terreni in questione doc. 1 e 2».

Orbene, la scrittura in questione, nella sua prima parte, recita «anno 2003 inizio loc. canone € 210 dal 1° gennaio al 31 dicembre locazione agricola terreni in Prignano SS vedi rif. Contratto Toni Cesare pagamento anticipato»; più in basso vi è scritto «in data odierna ricevuto per l'anno 2004 € 210 quale saldo affitto terreni agricoli in Prignano dal sig. Corradini Ema-

nuele, proprietà totale dei terreni Toni Renza, Toni Maria Uberti e Toni Leonardo» seguita dalla sottoscrizione del Corradini «affittuario» e, per la proprietà, di Toni Renza e Toni Maria.

Come si vede, in detto scritto non v'è alcun riferimento alla qualità di conduttore non coltivatore diretto del Corradini - «affittuario» è parola che la legge riferisce soltanto al coltivatore diretto, ed anche nel suo significato atecnico costituisce termine generico -, e manca l'esatta determinazione dell'immobile concesso in locazione.

La descrizione dei terreni, poi, neppure può essere mutuata dalla mappa catastale prodotta dal ricorrente quale doc. 2 (omissis).

Quanto al «rif. contratto Toni Cesare» contenuto nella prima parte del documento, Corradini ha prodotto il contratto intercorso nel gennaio 2003 con costui, ove l'indicazione dei terreni si arresta ai fl. 36 e 46, senza arrivare all'identificazione delle particelle e, quindi, senza raggiungere la necessaria specificità - ed ove pure si parla di concessione in «affitto», senza ulteriori specificazioni -; inoltre, ha prodotto una ricevuta di pagamento a costui in data 23 gennaio 2004 del canone relativo all'intero «periodo anno 2004 anticipato», che appare in aperta contraddizione con il pagamento dello stesso canone agli odierni convenuti il 25 giugno 2004, e che fa propendere per la verità dell'assunto dei convenuti medesimi, che hanno negato di aver avuto con Toni Cesare relazioni diverse da quella di vicinato, ed affermato essere i propri terreni immobili del tutto distinti da quelli di costui.

In definitiva, la scrittura invocata dal ricorrente quale fonte documentale del rapporto non ha i requisiti formali minimi richiesti dall'art. 3 della legge n. 606/66.

3.2. Tale carenza non può ritenersi sanata per effetto dell'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, sia perché, a tutto concedere, l'integrazione riguarderebbe la descrizione dell'immobile (omissis) ma non anche la qualità soggettiva del Corradini, che in nessuno scritto viene qualificato con termini più specifici di «affittuario»; sia perché la norma, nel prevedere che «il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto», sembra riferirsi esclusivamente alla prova documentale diretta del contratto, con esclusione di ogni elemento ad esso estrinseco, pur se risultante da atto scritto.

3.2. In definitiva, la prova - vincolata ex lege - del contratto non può dirsi raggiunta.

(Omissis)

\*

(1) Principio di diritto corretto. La sentenza in annotazione ribadisce l'orientamento della Suprema Corte di non applicabilità dell'art. 41 della l. 3 maggio 1982, n. 203 prevedente la libertà di forma dei contratti agrari, alla fattispecie dell'affitto a conduttore non coltivatore diretto (fra le tante, si v. Cass. 18 maggio 1999, n. 4804, in questa Riv., 2000, 31)

adducendo che non sarebbe stata abrogata la disposizione dell'art. 3 della l. 22 luglio 1966, n. 606 che prescrive, invece, la forma scritta *ad probationem* per la detta fattispecie. Al riguardo, per riferimenti dottrinari, si v. CAPIZZANO, *Principio di deformalizzazione dei contratti agrari e attività d'impresa*, in *Giur. agr. it.*, 1985, 583. (I.C.)

T.A.R. Molise, Sez. I - 8-4-2009, n. 115 - Giaccardi, pres.; Monteferrante, est.; Associazione Italia Nostra (avv.ti Medugno e De Rosa) c. Regione Molise (avv. Colalillo) e Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. gen. Stato).

**Ambiente - Energia - Beni culturali e ambientali - Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Comparazione - Fonti di energia alternativa (energia eolica) - Grave e irreversibile impatto paesaggistico - Conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente - Ponderazione comparativa, in concreto, di tutti gli interessi coinvolti.**

**Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Paesaggio - Apprezzamento in concreto.**

*I conflitti tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente (e indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di fonti di energia alternativa (tra cui gli impianti eolici), idonee ad operare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma di grave e irreversibile impatto paesaggistico, devono necessariamente essere risolti in concreto, attraverso una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non potendosi configurare alcuna preminenza valoriale né in un senso (a favore del paesaggio) né nell'altro (a favore dell'ambiente e del diritto alla salute o del diritto di iniziativa economica) (1).*

*Per il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, estraneo e distinto rispetto a quello di imposizione del vincolo paesaggistico, è necessario verificare autonomamente l'incidenza dell'opera anche sui valori paesaggistici, accertando in concreto l'esistenza di fatti idonei a rivelare la presenza di valori culturali, identitari od estetici frutto delle interrelazioni tra fattori naturali ed azione dell'uomo nel sito interessato dalla localizzazione dell'opera (2).*

## II

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III - 8-7-2009, n. 1209 - Adamo, pres. ed est. - A.B. S.p.A. (avv. Viola) c. Regione Siciliana e altro (Avv. Stato).

**Ambiente - Energia - Valutazione di impatto ambientale - Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento - Autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento di VIA ex d.p.r. 12 aprile 1996 - Autonomia.**

*Il procedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto eolico è autonomo rispetto al procedimento di autorizzazione unica, che risulta di più ampia portata. La decisione finale sulla compatibilità ambientale del progetto incide direttamente sulla sfera giuridica del richiedente, indipendentemente dalla ponderazione successiva, che di tale valutazione viene fatta, con gli altri interessi coinvolti nel procedimento unico (3).*

## I

(Omissis)

Emerge pertanto la fondatezza del primo motivo di gravame con cui l'Associazione ricorrente assume che il Commissario *ad acta* non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le ragioni di netta contrarietà espresse dal Direttore regionale omettendo di motivare in ordine alla ragioni che lo avevano indotto a ritenere di poter superare i rilievi critici opposti con forza dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e limitandosi per contro ad una mera burocratica elencazione delle note relative alla intercorsa corrispondenza.

(Omissis)

Poiché, per dirla con le parole della Corte costituzionale, nel caso di specie non si è avuta una tale compiuta ed esplicita rappresentazione dell'interesse paesaggistico in sede procedimentale e men che meno si è operata una qualche effettiva comparazione ponderativa nei termini innanzi precisati, essendosi invero attribuita valenza aprioristica e totalizzante alla necessità di tutela della salute e dell'ambiente (e dei connessi obblighi internazionali di tutela dimenticando quelli parimenti cogenti assunti a tutela del paesaggio), il primo ed il quinto motivo di ricorso devono in definitiva ritenersi fondati.

(Omissis)

Ne discende che nel caso di specie non solo è mancata la ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici primari antagonisti (paesaggio, ambiente, energia, salute, libertà di intrapresa economica), come fondatamente dedotto con il quinto motivo di censura, ma prim'ancora non si è neppure potuto compiutamente dispiegare il processo di concretizzazione dell'interesse pubblico astratto (quello cioè disegnato nella fattispecie normativa che ne predica la tutela) nell'interesse pubblico concreto che, in forza dell'attività istruttoria e grazie all'evidenza dei fatti storici introdotti nel procedimento, consente di attribuire all'interesse pubblico normativamente predeterminato la sua giusta misura di valore (secondo le mutevoli specificità fattuali del caso concreto) da porre successivamente in comparazione con gli ulteriori interessi pubblici introdotti in sede procedimentale, anch'essi previamente indagati in ordine alla rispettiva misura di valore alla luce dei fatti storici che li sostanziano.

(Omissis)

Per le stesse ragioni deve ritenersi fondato anche il quarto motivo di censura con cui l'Associazione ricorrente ha lamentato che gli organi regionali preposti alla svolgimento della valutazione di impatto ambientale avrebbero omesso di condurre qualsiasi concreto apprezzamento della compatibilità dell'opera con il contesto paesaggistico specificamente interessato dalla localizzazione.

(Omissis)

## II

(Omissis)

Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il privato istante, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico ed il più ampio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, coinvolgente un maggior numero di interessi pubblici, rispetto al primo, va peraltro considerato che sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini di azione.

(Omissis)

Il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale mantiene inoltre una sua autonomia giuridica, che si esprime in una decisione finale direttamente incidente sulla sfera giuridica del richiedente, a prescindere dalla successiva e ulteriore valutazione, comparazione e bilanciamento di tale decisione con altri interessi pubblici e privati, potenzialmente confliggenti, in seno al procedimento di autorizzazione unica ex decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

(Omissis)

(1-3) LA PONDERAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI NEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI.

Lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia sta sollevando alcune questioni importanti sotto il profilo della comparazione di beni ed interessi di diversa natura, come il paesaggio, l'ambiente, la salute, la libertà di impresa, i quali, tutti, devono essere valutati nei procedimenti di decisione concreta che la pubblica amministrazione svolge di fronte alle iniziative dei singoli. L'esito dei procedimenti autorizzativi interessati, infatti, deve poter realizzare massimamente l'integrazione richiesta dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, che, appunto, necessitano una valutazione unitaria e bilanciata delle diverse componenti in gioco nelle dinamiche di sviluppo.

Attualmente, gli impianti eolici ricadono nel regime previsto dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Si tratta di una disposizione che sottopone la costruzione e l'eserci-

zio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come pure gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine deve essere convocata, dalla Regione, una conferenza dei servizi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Al procedimento unico, che si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a centottanta giorni (1). L'autorizzazione unica funge da dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. La legge prevede che per lo svolgimento del procedimento unico siano emanate, in conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, apposite le linee guida, volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. Solamente a seguito dell'emanazione di questo documento tecnico, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti (2).

La produzione di energia elettrica dal vento risulta emblematica sotto il profilo del contrapporsi dell'interesse paesaggistico a quello ambientale. Pur non sussistendo dubbi sui potenziali benefici che tali impianti producono rispetto alle problematiche connesse al cambiamento clima-

tico ed al consumo sostenibile delle risorse non rinnovabili, non si può trascurare il loro significativo impatto sul paesaggio. Le zone di maggiore ventosità sono infatti i crinali, le colline e le montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico. Si deve evidenziare, inoltre, che il territorio italiano è caratterizzato da una forte antropizzazione e dalla continua stratificazione tra modificazioni culturali apportate dall'uomo e matrice ambientale, tanto da potersi affermare, in esso, la prevalenza del profilo culturale.

La casistica giurisprudenziale evidenzia, quindi, ipotesi in cui la tutela del paesaggio viene contrapposta a quella dell'ambiente, in particolare con riferimento al tema in commento (3). Ciò non può non ingenerare brevi riflessioni sulla nozione giuridica di paesaggio assunta dall'ordinamento e sul rapporto di questa con quella di ambiente (e di governo del territorio), proprio per intendere meglio i profili di contrasto e i contorni della ponderazione che, di volta in volta, nelle situazioni concrete, di tali valori deve essere fatta.

Nonostante il paesaggio sia contenuto tra i principi fondamentali della Costituzione [art. 9 (4)], il legislatore con la riforma del Titolo V (5) non ha fatto espresso uso del termine, attribuendo, però, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (6) ed a quella concorrente la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (7). La conseguente necessità di mantenere la materia del paesaggio tra le attribuzioni esclusive dello Stato (8), come emerge dalle interpretazioni prevalenti, ha determinato una dilatazione della nozione di ambiente, con il rischio di ingenerare confusione tra profili, che, invece, vanno tenuti distinti (9).

Per focalizzare la nozione di paesaggio, si deve partire dalla Costituzione, che lo ricollega al patrimonio culturale, dando atto della connotazione intrinsecamente culturale del paesaggio e del bene paesaggistico ambientale, che ne determina l'autonomia e la differenza concettuale e giuridica, da un lato, rispetto alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, dall'altro lato, rispetto al governo del territorio e all'urbanistica (10). Una definizione ragionata e approfondita della nozione si è avuta a livello europeo con la Conven-

(1) Tale termine è da considerarsi perentorio, con la conseguenza che il suo inutile decorso dà vita al silenzio-rifiuto impugnabile. A questo proposito, si veda T.A.R. Basilicata - Potenza 5 marzo 2007, n. 144, in *Foro amm. T.A.R.*, 2007, 3, 1108 (s.m.).

(2) Cfr. sul punto Corte cost. 29 maggio 2009, n. 166. In considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, le Regioni non possono provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, se non ledendo l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Il testo della sentenza è rinvenibile presso il sito [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

(3) Cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 28 settembre 2005, n. 1671; Cons. Stato, Sez. VI 9 marzo 2005, n. 971; T.A.R. Sicilia, Sez. II 4 febbraio 2005, n. 150. Il testo di queste sentenze è consultabile presso il sito [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it). Si veda, inoltre, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 29 gennaio 2009, n. 530, in *Foro amm. T.A.R.*, 2009, 1, 197 (s.m.). Sul punto F. DE LEONARDIS, *Criteri di bilanciamento tra paesaggio e energia eolica*, in *Dir. amm.*, 2005, 889; P. CARPENTIERI, *Paesaggio «contorno» ambiente*, in *Urbanistica e appalti*, 2005, 931.

(4) L'art. 9, comma 2 della Costituzione sancisce che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.

(5) Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

(6) Art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

(7) Art. 117, comma 3. Alla potestà concorrente appartengono anche il governo del territorio e la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

(8) Si veda, Cons. Stato, ad. plen. 14 dicembre 2001, n. 9, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), secondo il quale *nell'ambito della tutela dell'ambiente rientra anche quella del paesaggio*, richiamando a suffragio di tale tesi il principio costituzionale del *paesaggio-ambiente* di Corte cost. 27 luglio 2000, n. 378 (in *Giur. cost.*, 2000, 2691) e 1° aprile 1998, n.

85 (*ivi*, 1998, 797) ed il titolo XVI del Trattato CE, come ridefinito dal Trattato di Amsterdam del 1997. Si veda anche, M. OCCHIENA - nota di commento a Cons. Stato, Sez. VI ord. 4 settembre 2001, n. 4439 - in *Urbanistica e appalti*, 2001, 322, che afferma come un dato assolutamente pacifico e non discutibile che la competenza legislativa in materia di tutela del paesaggio spetti in via esclusiva allo Stato, inserendosi nella previsione del comma 2, lett. s), dell'art. 117, nuovo testo, e ciò alla luce della giurisprudenza costituzionale costante che eleva il paesaggio a valore primario dell'ordinamento e la sua tutela a principio costituzionale esplicito, nonché alla luce della giurisprudenza amministrativa che, ragionando sul potere ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico-ambientale, ha ricostruito un sistema di concorrentialità delle reciproche attribuzioni - statali e regionali - nel settore; M. BROCCA, *Nulla-osta paesistico e sindacato statale: non c'è spazio per un controllo di merito?*, in *Riv. giur. ed.*, 2002, 2, 431 ss.; G.F. CARTEI, *Il paesaggio*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di S. CASSESE, *Diritto amministrativo speciale*, II, Milano, 2003, 2123. In senso opposto, per la tesi che riconduce la tutela del paesaggio e dei beni paesaggistico-ambientali nel comma 4 dell'art. 117 della Costituzione, quale attribuzione residuale alla potestà legislativa delle Regioni, con estromissione dello Stato, in controtendenza con la tradizione storica del nostro Paese, si veda S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Ambiente e paesaggio nel nuovo titolo V della Costituzione*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on line*, n. 1/2002, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2002/1>. Infine, per la tesi che riconduce il paesaggio e la tutela dei beni paesaggistico-ambientali all'area del governo del territorio e della pianificazione urbanistica (potestà legislativa concorrente), CIAGLIA, *Prudenza e giurisprudenza nella tutela del paesaggio*, in *Giorn. dir. amm.*, 2003, 163.

(9) P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2004, 2, 363 ss.

(10) P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, cit.

zione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 (11), che all'art. 1, comma 1, lett. a), lo individua in una *determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*, la quale mette in luce la componente della percezione soggettiva e del valore identitario del territorio rispetto all'uomo che lo abita. A limitare una attrazione potenziale di tutto il territorio, che da una simile definizione potrebbe discendere, il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (12), ribadisce che sono beni paesaggistici quelli individuati (tra le tipologie elencate all'art. 136) in base al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 138, 139 e 140); le aree tutelate *ex lege* (art. 142); ulteriori immobili ed aree (tra quelle di cui all'art. 136) sottoposti a tutela dai piani paesaggistici (artt. 143 e 156). Lo stesso decreto definisce il *patrimonio culturale* come *comprensivo dei beni culturali e paesaggistici*, questi ultimi, in particolare costituiscono *espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio* (art. 2). Tale legge fornisce, inoltre, una definizione di *paesaggio*, intendendo il *territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*, mettendone in risalto la capacità di *esprimere valori culturali*, in quanto *rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale*.

Simili riferimenti normativi sembrano ribadire l'impianto logico-giuridico tradizionale che colloca il paesaggio nell'ambito del patrimonio culturale nazionale, come sotto categoria dei beni culturali intesi in senso ampio, nello stretto raccordo tra la disciplina della tutela delle cose di interesse storico artistico e dei beni paesaggistici.

La prevalente giurisprudenza costituzionale (13) e amministrativa (14) se da un lato è ferma e chiara nel distinguere l'urbanistica dal paesaggio, dall'altro lato è meno coerente ed univoca nel distinguere il paesaggio dall'ambiente. Quest'ultimo aspetto sembra potersi ricondurre alle implicazioni sul riparto delle attribuzioni tra i diversi livelli di competenza e dalla vischiosità del concetto di paesaggio-ambiente nato negli anni settanta, prima che il diritto dell'ambiente acquisisse una sua autonoma e ben definita identità (15). La dottrina prevalente (16), inoltre, risulta consapevole della radice storica della tutela del paesaggio nella tradizione giuridica del nostro Paese e valorizza gli apporti interdisciplinari per sottolineare la *culturalità* del bene paesaggistico, che esprime un aspetto del territorio intrinsecamente diverso da quello apprezzato dal diritto dell'ambiente, orientato invece a considerare i profili chimico-fisici e biologici delle matrici ambientali in senso oggettivo (17).

L'attrazione, che si registra, del valore paesaggistico in quello ambientale, utile nel dirimere alcuni aspetti legati essenzialmente al rapporto tra governo centrale e quello locale, non può rappresentare dunque un valore conoscitivo pieno. Il profilo culturale, identitario, soggettivo, estetico conduce alla tutela del paesaggio; quello fisico, chimico, biologico, naturalistico conduce alla tutela dell'ambiente; quello di sviluppo urbanistico conduce al governo del territorio. È fondamentale isolare e definire il nucleo degli interessi e dei valori regolativi che giustificano il riconoscimento del paesaggio come bene, quale espressione normativa di un giudizio di meritevolezza di tutela e di prevalenza nella ponderazione e nel confronto con altri interessi che convergono sul territorio. Le nozioni di paesaggio e ambiente, infatti, che con difficoltà rispondono alle categorie classiche del diritto, sembrano porsi, piuttosto, come sistemi complessi (18), le cui relazioni possono essere sia di coerenza che di contrasto e che, in questi termini, dovrebbero essere gestite. Dalla concezione polisemica della nozione di paesaggio e dalla sua interdisciplinarietà devono emergere, comunque, elementi di indirizzo chiaro ed univoco, suscettibili di orientare la normazione e l'azione amministrativa, che, da questo punto di vista, risulta ampiamente discrezionale. Per questo ed in ragione dei diversi interessi che insistono sul territorio – ambiente, paesaggio e urbanistica – è indispensabile realizzare modelli organizzativi e funzionali dell'amministrazione realmente innovativi ed integrati, capaci di garantire la sostenibilità dello sviluppo del territorio.

Il Tribunale amministrativo della Regione Molise, con la sentenza in commento, rappresenta come il procedimento amministrativo per la concessione di una autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico di notevoli dimensioni – di cui è contestata l'illegittimità sotto diversi profili, incentrati prevalentemente sull'asserita pretermissione nello svolgimento dell'*iter* procedimentale degli interessi paesaggistici, archeologici e storico-culturali intercettati dalla proposta localizzativa e sul preteso non corretto esercizio del potere di ponderazione comparativa in cui si condensa la potestà discrezionale dell'amministrazione procedente – si sia svolto, nella fattispecie considera-

lo che la precipua finalità di protezione del paesaggio è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, si veda Corte Costituzionale, sent. n. 166/2009, cit. Tali sentenze sono reperibili sul sito [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

(11) Ratificata in Italia con la l. 9 gennaio 2006 n. 14.

(12) La qualificazione di *norma di grande riforma economico-sociale*, già attribuita alla cosiddetta legge Galasso (d.l. 27 giugno 1985, n. 312) con la sentenza 27 giugno 1986, n. 151 (in *Foro it.*, 1986, I, 2690), deve ascrivere all'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004. La potestà legislativa primaria riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dello statuto speciale di autonomia deve pur sempre esercitarsi in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale. Corte cost. 29 maggio 2009, n. 164. Il testo della sentenza è reperibile sul sito [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

(13) Con la sentenza n. 239 del 29 dicembre 1982 (in *Foro it.*, 1983, I, 2) la Corte costituzionale ha definitivamente superato la visione tradizionale del paesaggio tendenzialmente identificato con la nozione di bellezze naturali, affermando alcune importanti distinzioni tra urbanistica, tutela dell'ambiente e tutela del paesaggio. Con la sentenza n. 94 del 1° aprile 1985 (in *Giur. cost.*, 1985, 604) la Corte ha sancito l'importante principio per cui il paesaggio costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla Repubblica di tutelarla tra i principi fondamentali dell'ordinamento. Si vedano anche le sentenze: n. 151 del 27 giugno 1986; n. 183 del 22 luglio 1987; n. 417 del 28 luglio 1995; n. 262 del 23 luglio 1997; n. 437 del 25 ottobre 2000; n. 478 del 26 novembre 2002; n. 180 del 30 maggio 2008. Sul rapporto tra ambiente e paesaggio si vedano le sentenze: n. 151 del 27 giugno 1986; n. 391 del 11 luglio 1989; n. 430 del 3 ottobre 1990; n. 269 del 4 giugno 1993; n. 46 del 20 febbraio 1995. Sotto il profilo

che la precipua finalità di protezione del paesaggio è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, si veda Corte Costituzionale, sent. n. 166/2009, cit. Tali sentenze sono reperibili sul sito [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

(14) Sull'identità tra ambiente e paesaggio si veda Cons. Stato, ad. plen. 14 dicembre 2001, n. 9, in *Foro it.*, 2003, III, 382. Sul punto anche T. ALIBRANDI, P. FERRI *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001. Sulla differenza tra paesaggio e urbanistica si veda Cons. Stato, Sez. VI 29 novembre 2002, n. 6567, in *Foro amm. Cons. Stato*, 2002, 2977; della stessa Sezione si vedano anche le pronunce 30 giugno 1997, n. 1001, *ivi*, 1997, 1702 e 14 novembre 1991, n. 828, in *Foro it.*, 1992, III, 518.

(15) P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, cit.

(16) Una svolta nella riflessione dottrinarla sul tema del paesaggio la si deve a A. PREDIERI, *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Milano, 1969. Sulla visione tradizionale di paesaggio ancorato al concetto di bellezze naturali si vedano A.M. SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Riv. giur. ed.*, 1967, I, 70 ss.; M. CANTUCCI, *Bellezze naturali*, in *Noviss. Dig. it.*, II Torino, 1968, 295 ss. Sulla convergenza all'interno delle nozioni di ambiente di una pluralità di aspetti giuridici, ciascuno autonomamente caratterizzato che rimarca lo stretto raccordo tra paesaggio e valori culturali si veda M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 15.

(17) P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, cit.

(18) Sul punto, L.R. PERFETTI, *Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti, simboli*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 1.

ta, senza che l'interesse paesaggistico abbia potuto dispiegare la forza giuridica che gli deriva dalla dignità e dalla rilevanza propria dei valori costituzionali, cui pur appartiene in posizione eminente, rimanendo racchiuso in un vuoto richiamo burocratico.

La mancata considerazione, da parte degli organi precedenti, di documentati e circostanziati riferimenti circa la rilevanza di un sito dal punto di vista storico, archeologico, paesaggistico e culturale in senso lato, capaci di fornire a livello istruttorio evidenza concreta dell'esistenza di una rilevante valenza culturale dell'area, determinano un grave eccesso di potere *sub specie* di carenza di istruttoria; di travisamento dei fatti e difetto di motivazione, che si traduce in una evidente violazione delle regole di deontologia della discrezionalità, che presiedono all'esercizio del potere di ponderazione comparativa degli interessi pubblici e privati emersi in sede procedimentale. Infatti, l'organo procedente ha l'obbligo di valutare le osservazioni legittimamente poste e di porle a fondamento del discorso giustificativo *ex art.* 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del quale la motivazione deve essere idonea a rendere intelligibile l'*iter* logico giuridico in cui si è svolta la selezione di una delle molteplici ipotesi decisionali emerse in sede istruttoria, anche grazie all'apporto dei contributi partecipativi. In assenza di simili valutazioni viene meno non soltanto la ponderazione comparativa degli interessi pubblici primari antagonisti, ma, prima ancora, la concretizzazione dell'interesse pubblico astratto nell'interesse pubblico concreto, che consente, una volta attribuita l'idonea misura di valore, la comparazione successiva con gli ulteriori interessi pubblici dedotti, ai quali, parimenti, deve essere attribuito il giusto peso alla luce delle risultanze della fase istruttoria. La ponderazione comparativa si deve svolgere in virtù del principio di ragionevolezza e, in ogni caso, del minimo mezzo, anche individuando soluzioni alternative all'iniziativa progettuale, come una localizzazione diversa capace di salvaguardare un interesse senza comprimere l'altro oltre misura.

Se nell'esercizio del potere discrezionale la ponderazione comparativa degli interessi che la pubblica amministrazione deve operare non può non tener conto del carattere pluralistico che la Costituzione repubblicana ha impresso all'esercizio della funzione amministrativa e, segnatamente, del carattere relativo della tutela paesaggistica rispetto ad altri valori od interessi pure costituzionalmente tutelati (19), alla concezione totalizzante dell'interesse paesaggistico, oggetto di recente revisione critica (20), non può, comunque, sostituirsi una nuova concezione totalizzante dell'interesse ambientale che ne postuli la tutela ad ogni costo. Inoltre, il fatto che lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia rappresenti un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale (21), non può fornire alla tutela dell'ambiente una coerenza rafforzata rispetto alla tutela del paesaggio, in quanto, anche a que-

st'ultima è assegnata una simile forza alla luce della ratifica dell'Italia della Convenzione europea del paesaggio del 2000.

Quando la Corte costituzionale nega che il carattere di primarietà riconosciuto all'interesse alla tutela del paesaggio, inteso come *forma del territorio e dell'ambiente* ed annoverato tra i *valori costituzionali primari* (22), rappresenti un primato assoluto, in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, afferma, nel contempo, la necessità che tutti questi siano sempre presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni (23). Si tratta, infatti, di *interessi a garanzia procedimentale rafforzata* (24), che richiedono una loro compiuta ed esplicita rappresentazione nei processi decisionali all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative.

Proprio alla luce di simili considerazioni, il T.A.R. Molise ha ritenuto illegittimo il procedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto eolico, in quanto, in sede procedimentale è mancata una compiuta ed esplicita rappresentazione dell'interesse paesaggistico e non si è operata una effettiva comparazione ponderativa, essendosi, invece, attribuita valenza aprioristica e totalizzante alla necessità di tutela della salute e dell'ambiente.

Nella sentenza in commento, poi, tali considerazioni vengono traslate allo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Si tratta, come è noto, di una procedura volta ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e che si svolga nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. La VIA è regolata, oggi, dalla parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato, in particolare, dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Prima della modifica introdotta con la l. 23 luglio 2009, n. 99, per gli impianti eolici era prevista la sottoposizione a VIA regionale obbligatoria nei casi in cui fosse richiesta la partecipazione del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali [punto *c bis*] dell'allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152/2006], oltre che la verifica di assoggettabilità, sempre in sede regionale. A seguito di tali modifiche è previsto esclusivamente lo *screening* per gli impianti con potenza complessiva superiore a 1 MW [par. 2, lett. e), allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152/2006]. Si deve evidenziare come tra le finalità della VIA vi sia quella di individuare, descrivere e valutare gli impatti diretti e indiretti di un progetto su specifici fattori, tra cui i beni materiali ed il patrimonio culturale, ovvero l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in conformità al d.lgs. n. 42/2004. Anche tra i contenuti obbligatori dello studio di impatto ambientale si fa un riferimento esplicito alla valutazione dell'impatto sul paesaggio.

(19) Cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 4 maggio 2007, n. 1252. Il testo di questa sentenza è reperibile presso il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

(20) Si veda, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV n. 5195/2003; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II n. 150/2005; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I n. 1671/2005; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 13 giugno 2006, n. 1398 (tali sentenze sono reperibili sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)); Cons. Stato, Sez. VI 24 febbraio 2005, n. 680, in *Giorn. dir. amm.*, 2005, 944.

(21) L. 1° giugno 2002, n. 120, concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici*, sottoscritto a Kyoto l'11 dicembre 1997. Sulla necessità di valutare, in tema di compatibilità paesaggistica, anche l'impegno assunto con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, si veda Cons. Stato, Sez. VI 9 marzo 2005, n. 971, in *Giur. it.*, 2005, 1287. In tal senso, anche Cons. Stato, Sez. IV 25 maggio 2005, n. 2671; T.A.R. Sicilia

- Palermo, Sez. II 4 maggio 2007, n. 1252.

(22) Ad esempio nelle sentenze della stessa Corte n. 151 del 1986, cit., n. 94 del 1985, cit. e 21 dicembre 1985, n. 359, in *Foro it.*, 1986, I, 1196.

(23) Sentenza della Corte cost. n. 196 del 2004, in *Giust. civ.*, 2005, 16. Il testo di questa sentenza è reperibile anche sul sito [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

(24) M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come «diritto dell'ambiente»*, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato*, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it); G. CAIA, *I procedimenti amministrativi in materia ambientale ed i problemi dell'amministrazione pubblica*, in *Razionalizzazione della normativa in materia ambientale, Atti del Convegno giuridico, Castel Ivano, 29-30 aprile 1994*, Milano, Istituto per l'ambiente, 1994, 88 ss.; G. GIUSEPPE, *Del suolo e vincoli di tutela. Attività amministrativa di accertamento e di ponderazione*, Milano, 2003.



Tale valutazione, dunque, come emerge dalla sentenza in commento, non può limitarsi ad indagare esclusivamente la sussistenza o meno di un vincolo, ma deve verificare in autonomia l'incidenza dell'opera sugli interessi paesaggistici, culturali, archeologici, identitari e storici presenti nell'area in cui si pretende di realizzare una iniziativa imprenditoriale, come quella che attiene agli impianti eolici, soprattutto nei casi in la sussistenza di simili interessi venga sollevata legittimamente in fase procedimentale.

Rispetto al rapporto tra il procedimento di valutazione di impatto ambientale e quello di autorizzazione unica, la sentenza del Tribunale amministrativo di Palermo, chiamato a statuire sulla sussistenza o meno dell'obbligo di provvedimento espresso di VIA e della eventuale illegittimità del silenzio rifiuto della amministrazione a ciò competente, pur in costanza di parallela istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica *ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003*, mette in luce che la VIA rappresenta un autonomo procedimento, peraltro dettagliatamente disciplinato, che si differenzia dal secondo per la tipologia di fonti normative che individuano le autorità coinvolte, le modalità ed i termini di azione.

Con la previsione dell'autorizzazione unica per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il legislatore comunitario e quello nazionale, hanno inteso favorire tali iniziative, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate nella conferenza di servizi (25). Infatti, tutte le determinazioni – autorizzazioni, permessi, nulla-osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati – positive o negative, delle amministrazioni interessate, devono essere espresse in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l'unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l'autorizzazione unica finale. Da questo punto di vista, anche il termine previsto per il loro svolgimento denota un intento acceleratorio.

Rispetto alla valutazione di impatto ambientale, però, in quanto autonomo momento procedimentale, è l'esito della verifica di assoggettamento a VIA, come pure della valutazione medesima (comprensiva della valutazione di incidenza se prescritta) a confluire nella conferenza di servizi, come, peraltro, chiarito dalla bozza di linee guida sullo svolgimento del procedimento unico, che a distanza di sette anni, sono in procinto di approvazione. Perciò, in conformità all'art. 14 *ter*, comma 4, della legge n. 241/1990, i lavori della conferenza di servizi devono rimanere sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detta procedura, decorso il quale l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza.

A livello sostanziale, poi, il positivo esito della VIA non si configura quale *condicio sine qua non* della indizione della conferenza di servizi, ma solamente come uno degli elementi che la stessa è chiamata a valutare, condividendone o meno l'esito. La valutazione che in tale sede si opera tende a ricomprendere tutti i possibili profili di interesse (ambientale, tecnico, amministrativo, eccetera), tra i quali il giudizio di compatibilità ambientale, che deve essere valutato ed, eventualmente, condiviso, con il contributo e nel contraddittorio di tutti gli altri soggetti interessati (26).

*Natalia Marzia Gusmerotti*

(25) Sul punto, T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 22 ottobre 2008, n. 1277, in *Foro amm. T.A.R.*, 2008, 10, 2890 (s.m.). Sulla omessa partecipazione delle amministrazioni interessate, tra cui quella preposta alla tutela del paesaggio, si veda, T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 1° ottobre 2007, n. 579, *ivi*, 2007, 10, 3171 (s.m.); Trib. S. Maria Capua Vetere, Sez. II 3 aprile 2007, in *Giur. merito*, 2007, 10, 2705.

(26) Sul punto, T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 26 febbraio 2008, n. 267. Si veda anche Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd. 11 aprile 2008, n. 295. I testi di queste sentenze sono reperibili presso il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III - 22-4-2009, n. 983 - Urbano, pres.; Giansante, est. - Diamante ed altro (avv. Malena ed altro) c. Comune di Bitonto (avv. Ciarmoli).

**Ambiente - Energia - Fonti rinnovabili - Art. 12, commi 1 e 7, d.lgs. 387/2003 - Favor legis - Protocollo di Kyoto - Installazione degli impianti in zona agricola - Comuni - Governo del territorio - Previsione di aree specificamente destinate agli impianti eolici - Legittimità.** (D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 1 e 7)

*L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1 del d.lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997. Espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola. Peraltro, detta possibilità non è senza limiti. I Comuni possono infatti prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Solo in mancanza di una simile previsione conformativa, detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (1).*

*(Omissis)*

Il Collegio deve preliminarmente rilevare che l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art. 1, comma 4, della legge 1991, 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003); anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell'1 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).

Espressione evidente di tale *favor* legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola.

Peraltro, detta possibilità non è senza limiti.

Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza richiamata dalla delibera stessa, ritiene che i Comuni possono certamente prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Del resto, l'art. 12, comma 7, posto a fondamento della delibera adottata da parte resistente, sottintende tale potere, laddove prevede che «Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (...)».

In conclusione, è solo in mancanza di una simile previsione conformativa che, in base alla predetta disposizione, detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (T.A.R. Umbria 15 luglio 2007, n. 518).

Tale potere è stato confermato dalla l.r. 19 febbraio 2008, n. 1, che all'art. 27, comma 2, dopo aver previsto la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fa salvo il potere di cui all'art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, esercitato dal Comune di Bitonto. Il sud-

detto art. 27 è stato abrogato dall'art. 6 della l.r. 21 ottobre 2008, n. 31, ma è applicabile nella fattispecie oggetto del presente gravame in base al principio *tempus regit actus*.

Conseguentemente deve respingersi la domanda di annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 71 del 28 luglio 2008.

Il Comune di Bitonto con la delibera di c.c. sopraindicata ha contemperato due esigenze fondamentali: «il forte interesse verso le diverse fonti energetiche rinnovabili» e «la tutela del paesaggio finalizzato anche a non compromettere l'equilibrio ambientale e l'indotto economico», come espressamente specificato nella delibera stessa che al punto a) del punto 5 recita: «le presenti norme sono da intendersi esplicative di quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e dell'art. 27, l.r. 1/2008 e disciplinano l'insediamento degli impianti ad energia solare nelle zone e negli ambiti individuati dal Piano regolatore generale al fine di conservare l'integrità degli elementi caratterizzanti l'ambiente ed il paesaggio nei contesti di maggior pregio».

Conseguentemente al punto 5b) ha disposto la localizzazione degli impianti fotovoltaici anche in tutte le altre zone tipizzate agricole «E» nel P.R.G. vigente con esclusione in senso assoluto di varie aree tra le quali quelle specificate al punto 8b) e cioè le «aree agricole funzionalmente coltivate ad uliveto in quanto gli alberi di ulivo, già protetti dalla l. 14 febbraio 1951, n. 144 e dalla legge Regione Puglia 4 giugno 2007, n. 14 e delibere di Giunta regionale applicative, compresa anche la deliberazione g.r. 13 novembre 2007, n. 1842, costituiscono elementi peculiari e caratterizzanti la storia, la cultura, il paesaggio rurale locale nonché anche, e soprattutto, la antica tradizione agroalimentare del nostro Paese».

Concludendo in ordine al primo presupposto (entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche) previsto dall'art. 15, comma 4, del d.p.r. n. 380 del 2001, che disciplina la decadenza del permesso di costruire, ritenuto applicabile dal Collegio anche alla D.I.A., analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta, esso deve ritenersi sussistente considerato che il sig. Diamante ha presentato la D.I.A., oggetto di gravame, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi in un terreno, di complessivi 346,58 ettari in agro di Bitonto, tipizzato nel P.R.G. quale zona agricola E1, ma funzionalmente coltivato ad uliveto, come rilevato da parte resistente e risultante in atti, e, quindi, ricadente nel punto 8b) della delibera di c.c. n. 71 del 28 luglio 2008 che ha posto per tale tipologia di aree un divieto assoluto di localizzazione degli impianti in questione.

(*Omissis*)

(1) CHE LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN ZONE AGRICOLE NON DIVENTI UNA (CATTIVA) ABITUDINE!

Seppure non possa far velo, a quanto di seguito si dirà, la sede in cui il presente commento è ospitato, pare potersi sostenere che, sul tema della localizzazione urbanistica degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, l'incertezza regni tutt'ora sovrana.

Dalla lettura sommaria delle pronunce giurisprudenziali in materia, infatti, potrebbe trarsi l'erronea convinzione che, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, le aree c.d. agricole siano la sede, per così dire, naturale degli impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile (1), se pure «non senza limiti».

Non è – e non può essere – così!

Per meglio chiarire tale asserzione, appare innanzi-

tutto opportuno ripercorrere il cammino che ha guidato il legislatore fino alla emanazione della specifica disposizione sopra richiamata, volta a consentire – e non ad «imporre» – la localizzazione degli impianti di cui trattasi nelle zone urbanistiche classificate come agricole (ovvero a tale scopo utilizzate).

Come è noto, nel quadro della politica di liberalizzazione dell'attività di produzione di energia elettrica, il legislatore nazionale ha deciso di sviluppare e promuovere la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili contemplando uno speciale procedimento autorizzatorio volto a consentire la realizzazione e gestione degli impianti nel modo più celere possibile, pur nel rispetto delle attribuzioni istituzionali degli enti e dei soggetti coinvolti.

Il punto di partenza della disciplina in esame deve essere individuato nella direttiva 2001/77/CE, la quale appare fondata sul presupposto, da un lato, che l'incentivazione dell'uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili costituisce una delle misure più importanti e necessarie per conformarsi all'impegno internazionale assunto con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto (2) (cfr. terzo 'considerando' della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni), e, dall'altro lato, che è necessario tener conto della specificità del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare nel momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione sfruttanti energie di tal sorta (cfr. ventesimo 'considerando' della Convenzione citata).

È noto, altresì, come, in attuazione degli obiettivi indicativi previsti per gli Stati membri, sia stata integrata la stessa disciplina procedurale dettata, dalla direttiva 96/92/CE, per gli impianti di generazione di energia da fonti tradizionali.

L'art. 6 della direttiva 2001/77/CE ha disposto, infatti, che gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutassero il quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione (o delle altre procedure di cui all'art. 4 della direttiva 96/92/CE) applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il recepimento italiano della direttiva 2001/77/CE è avvenuto con il d.lgs. n. 387/2003.

L'art. 12 di tale decreto (da ultimo modificato dalla legge n. 244/2007 – legge finanziaria per il 2008), in particolare, dopo aver stabilito che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ha altresì introdotto la regola secondo cui la costruzione e l'esercizio di detti impianti, la loro modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla

(1) Nel caso di specie fotovoltaica, ma il discorso ha valenza generale ed investe anche l'energia eolica.

(2) Ratificato in Italia con la l. 1° giugno 2002, n. 120, in G.U. 19 giugno 2002, n. 142 (suppl. ord.).

costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Tale autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

La norma prevede che, a tali fini, la Regione, entro trenta giorni dalla domanda di autorizzazione, convochi una apposita Conferenza di servizi.

L'autorizzazione, quindi, viene rilasciata a seguito di un procedimento unico (da concludersi nel termine massimo di 180 giorni), al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge n. 241/1990.

In caso di dissenso di uno o più partecipanti, salvo che non si tratti di dissenso espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione finale, ove non diversamente e specificamente disciplinata dalle Regioni, è rimessa alla Giunta regionale (o alle Giunte delle Province autonome).

Come già anticipato, poi, la disposizione, al successivo comma 7, espressamente prevede che gli impianti possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Tale facoltà, però, non deve ritenersi totalmente libera, ma consentita solo entro limiti determinati, il cui contenuto va precisato tenendo conto, in primo luogo, degli interessi sostanzialmente coinvolti di cui appresso si dirà (3).

Tralasciando gli altri effetti devoluti alla autorizzazione unica, rileva ai fini della presente analisi evidenziare che, in sede di attuazione delle Linee Guida (da approvare in Conferenza unificata Stato-Regioni), le Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Non si può escludere, peraltro, che analoga facoltà debba ritenersi concessa anche ai Comuni (4).

Quasi tutte le Regioni, infatti, hanno previsto la redazione di «appositi piani regolatori per gli impianti eolici» (e così, per la Puglia il c.d. «PRIE», per il quale si richiama il «Regolamento regionale» del 4 ottobre 2006). Tale potestà regolamentare, però, deve comunque ritenersi esplicabile nei limiti delle competenze legislative spettanti alle Regioni medesime (5).

Non può dimenticarsi che le disposizioni sopra richiamate lasciano integre le competenze urbanistiche dei Comuni, il cui interesse alla corretta localizzazione di un impianto o parco eolico presuppone, evidentemente, una scelta pianificatoria nei propri strumenti urbanistici, che l'ente deve poter far valere nell'ambito (almeno) della Conferenza di servizi.

Quest'ultima, infatti, al di là della qualificazione come istruttoria o decisoria, non può di certo ignorare l'apporto del Comune e il suo eventuale dissenso, dovendosi fare ricorso, in tale ipotesi, ai meccanismi superatori previsti dalla legge n. 241/90 (legge espressamente richiamata al riguardo).

Ciò anche (e soprattutto) in considerazione della natura «liberalizzata» dell'attività di cui trattasi (il che significa sostanzialmente, salvo improbabili eccezioni, attività e interessi privati), che non può comportare la pretermissione delle determinazioni delle amministrazioni comunali, ridotte altrimenti ad un ruolo consultivo, marginale o subordinato alle Regioni.

In altre parole, se il Comune dissente, la decisione finale sulla localizzazione – si ribadisce, per gli impianti destinati esclusivamente a beneficio dei privati – non può che essere assunta, attesa la natura qualificata del dissenso, dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie. Altrimenti opinando, infatti, dovrebbe concludersi che, per impianti del genere, la localizzazione e l'individuazione anche delle singole aree su cui collocare gli impianti spetta *esclusivamente* alle Regioni, con buona pace delle autonomie locali, costituzionalmente (e solo apparentemente) garantite.

A diversa conclusione potrebbe, invece, pervenirsi ove l'energia eolica sia prodotta da un ente pubblico con affidamento ai privati del relativo servizio di produzione da mettere a disposizione dell'ente medesimo – come pure il supremo organo consultivo dell'amministrazione ha ritenuto, in linea astratta, possibile (6) – sembrando prevalere, in questo caso, il principio di sussidiarietà più volte affermato dalla Corte costituzionale.

Per tutto quanto fin qui detto, a parere di chi scrive, lo spirito reale della disposizione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 deve essere inteso nel senso – evincibile anche dal già citato T.A.R. Umbria 518/2007 – che i Comuni, esercitando correttamente la funzione pianificatoria loro devoluta, potrebbero (in realtà, dovrebbero) in primo luogo indicare le aree e le zone «specificamente» destinate agli impianti industriali e/o produttivi, tra i quali vanno ricompresi anche quelli fotovoltaici, eolici, ecc., distinguendole così dalle zone agricole.

Come i giudici lasciano indirettamente e faticosamente trasparire, infatti, l'interpretazione più aderente al dettato letterale della norma, sulla base della quale le amministrazioni devono muoversi, non può che essere questa, senza che se ne possa rovesciare il senso.

Così debbono operare i Comuni, sembra voler dire il giudice della controversia in esame, laddove in particolare ricorda che «Nell'ubicazione (degli impianti, n.d.r.) si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale».

Un vero e proprio programma che può esser così tradotto: le amministrazioni comunali localizzino gli impianti di cui trattasi nelle zone (non agricole) destinate ad insediamenti industriali, produttivi o simili, perché solo così si tutelano meglio l'ambiente, l'agricoltura e (perché no) anche il lavoro e la produzione energetica.

Solo quando tale previsione conformativa manchi – dice il giudice – potrà legittimamente ipotizzarsi una localizzazione «anche» in tutte le zone agricole (7) «senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica)».

(3) Così implicitamente, ma chiaramente, T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 11 settembre 2007, n. 2107, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

(4) In tal senso anche T.A.R. Umbria 15 luglio 2007, n. 518, in *Urbanistica e appalti*, 2007, 1406.

(5) In via generale, le Regioni possono dettare criteri per la redazione

di detti piani, ma non possono sostituirsi ai Comuni: cfr. Cons. Stato, Sez. V 18 febbraio 2009, n. 935, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

(6) Cons. Stato, Sez. III parere 14 ottobre 2008, n. 2849, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

(7) T.A.R. Umbria, n. 518/2007, cit.

Il significato della sopraindicata graduazione conformativa dei piani urbanistici potrà comprendersi appieno solo ove la si intenda nel senso che la mancanza o la insufficienza di zone per insediamenti produttivi, industriali, etc., che possano ospitare gli impianti in parola, debba essere rigorosamente argomentata e motivata, pur nel riconoscimento del carattere discrezionale dell'attività pianificatoria.

La discrezionalità, infatti, più che mai in questo caso, non può essere intesa come totale e assoluta libertà [come è a tutti noto e come i giudici sovente ricordano (8)].

In sostanza, alla luce delle problematiche sinora illustrate, è comprensibile la preoccupazione che gli operatori agricoli nutrono di fronte alla forte spinta verso l'individuazione di fonti di energia rinnovabili, affidata, però, solo o principalmente al fotovoltaico e/o all'eolico.

Tali timori, in particolare, vengono alimentati dalla convinzione che ben potrebbero essere sfruttate altre fonti rinnovabili, più efficaci e meno «impattanti» sotto ogni punto di vista, ivi incluso quello socio-economico. Non si può ignorare, infatti, l'esistenza di «inconfessati interessi» che possono spingere verso una soluzione piuttosto che un'altra, al di là di ogni reale convenienza (9).

Deve darsi atto, in conclusione, del fatto che, al momento della redazione del presente commento, sono ancora in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* le Linee guida di cui all'art. 12, comma 10 del d.lgs. 387/2003 (testo approvato dallo Stato e dalle Regioni in sede di Conferenza unificata permanente) per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

Il testo di Linee guida oggi conosciuto, per quanto di interesse ai fini del presente contributo, prevede che, al fine di accelerare l'*iter* di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnova-

bili, le Regioni possano procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, tenendo conto tra l'altro dei seguenti principi e criteri:

1) le Regioni potranno tener conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia dalle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

2) in riferimento agli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto al precedente punto, le Regioni possono inserire tra i siti non idonei:

a) zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

b) le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, tra le quali rientrano anche le aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/03;

3) in ogni caso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei, fatte salve le specifiche attenzioni sopra indicate.

Si aggiunge, peraltro, che le Linee guida, a quanto consta, espressamente ribadiscono che l'autorizzazione unica costituisce di per se, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, con la precisazione, però, che tale variante non è necessaria nelle aree classificate agricole.

Gabriella De Stefano

(8) Esplicite e condivisibili argomentazioni in T.A.R. Marche 7 luglio 1988, n. 356, in *Nuovo dir. agr.*, 1996, 204.

(9) Sul punto, paiono interessanti le considerazioni svolte da GIUSEPPE

ZOLLINO, in *Energia eolica, ecco i numeri. Non gettiamo parole al vento*, in *Il Riformista*, 5 giugno 2009.

# MASSIMARIO

## Giurisprudenza civile

(a cura di IVAN CIMATTI)

### Acque - Acque pubbliche - Divieti di edificazione ex art. 96 del r.d. n. 523/1904 - Finalità. (R.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96)

Cass. Sez. Un. Civ. - 30-7-2009, n. 17784 - Carbone, pres.; Amoroso, est.; Nardi, P.M. (conf.) - Centrosport s.a.s. (avv. Grez) c. Min. finanze e a. (Avv. gen. Stato). (Conferma Trib. reg. acque Roma 31 maggio 2005)

*In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (1).*

(1) Principio pacifico in giurisprudenza, fra cui, in tal senso, Cass. Sez. Un. Civ. 5 luglio 2004, n. 12271, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 1509; Cass. 4 agosto 1972, n. 2612, in *Giur. agr. it.*, 1973, 472.

\*

### Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima). (D.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15, 16)

Cass. Sez. I Civ. - 24-7-2009, n. 17394 - Vittoria, pres.; Cultrera, est.; Pivetti, P.M. (diff.) - Anas S.p.A. (Avv. gen. Stato) c. Sacaim S.p.A. e a. (Cassa con rinvio App. Bari 18 marzo 2003)

*L'indennità di espropriazione per i terreni agricoli deve essere determinata secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971, richiamata dall'art. 5 bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, ovvero commisurata al valore agricolo medio, secondo i tipi di coltura effettivamente in atto, contemplati dalle tabelle redatte dalle competenti commissioni, le quali sono disapplicabili dal giudice per vizi di legittimità, e non sostituendo ad esse, per ragioni di opportunità, le proprie autonome valutazioni (nella specie si è cassata la sentenza che aveva triplicato l'indennità calcolata secondo il valore agricolo medio, nella convinzione di una maggior aderenza al pregio effettivo dello specifico terreno espropriato) (1).*

(1) Decisione che conferma il diuturno orientamento giurisprudenziale, fra cui, Cass. 7 aprile 2006, n. 8243, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 983; Cass. 13 maggio 2005, n. 10119, *ivi*, 2005, 1100; Cass. 14 marzo 2001, n. 3662, in questa Riv. (M), 2001, 415; Cass. 7 giugno 1994, n. 5506, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 776; Cass. 21 luglio 1992, n. 8797, *ivi*, 1992, 1209.

\*

### Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Controversie - Morte dell'assegnatario dopo l'esercizio del riscatto - Controversia avente ad oggetto il testamento - Rito camerale previsto dall'art. 7 della legge n. 1078/1940 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. (C.p.c., art. 737; l. 3 giugno 1940, n. 1078, artt. 4, 5, 6, 7; l. 29 maggio 1967, n. 379, art. 4)

Cass. Sez. II Civ. - 31-7-2009, n. 17884 - Rovelli, pres.; Petitti, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Capauto (avv. Salvati) c. Capauto. (Cassa con rinvio App. Roma 1° luglio 2003)

*In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, il rito camerale previsto dall'art. 7 della l. 3 giugno 1940, n. 1078 si applica alle controversie di cui ai precedenti artt. 5 e 6 della medesima legge, ossia nelle ipotesi in cui - deceduto l'assegnatario dopo il riscatto del fondo - in mancanza di designazione dell'erede da*

*parte del testatore, e in presenza di una pluralità di eredi in contrasto fra loro, l'intervento dell'Autorità giudiziaria sia necessario per l'individuazione del subentrante; tale rito non si applica, invece, alle controversie di cui all'art. 4 della stessa legge, in cui esiste un testamento o una disposizione testamentaria che ha per oggetto il frazionamento dell'unità produttiva, le quali vanno decise col rito ordinario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover applicare il rito camerale ad una controversia nella quale - morto l'assegnatario dopo l'esercizio del riscatto - uno degli eredi aveva agito chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie asseritamente lesive della legittima, senza però chiedere la divisione in natura del podere) (1).*

(1) Principio corretto, atteso che in tema di assegnazione di terre di riforma agraria, la l. 29 maggio 1967, n. 379, art. 4, comma 1, affermando il divieto di frazionamento «ai sensi della legge n. 1078/1940, anche per il fondo riscattato», fa riferimento non soltanto alle norme che sanciscono la nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie aventi per effetto il frazionamento (legge n. 1078/1940, artt. 3, 4), ma anche a quelle dettate per l'ipotesi di morte dell'assegnatario e per la conseguente procedura di subentro dell'erede (artt. 5, 6, e 7 della citata legge), con la conseguenza che il rito camerale di cui al citato art. 7 trova applicazione, conformemente alla interpretazione della Corte costituzionale, anche nel caso di assegnatario deceduto dopo il riscatto del fondo, per la designazione da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di disaccordo degli eredi, di quello di essi cui spetta subentrare al defunto. Quanto, poi, alla legittimità di tale rito camerale in caso di disaccordo tra gli eredi per la individuazione di quello tra di loro che per condizione personale ed attitudine è idoneo a gestire l'impresa agricola anche nel caso in cui esiste testamento a favore di un solo soggetto - si che non si configura il vietato frazionamento dell'unità produttiva -, la relativa censura doveva esser formulata impugnando il provvedimento di attribuzione del bene, che ha natura di sentenza perchè statuisce nel contraddittorio delle parti, su posizioni di diritto soggettivo, ed è, pertanto, inammissibile tale doglianza fatta valere con l'opposizione all'esecuzione (in tal senso, Cass. 4 giugno 2008, n. 14765, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 866).

\*

### Agricoltura e foreste - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Conferimento di latte ad acquirente non riconosciuto - Prelievo supplementare - Natura giuridica - Sanzione amministrativa - Esclusione - Conseguenze - Opposizione all'intimazione di pagamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Assistenza. [L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, 23; l. 30 maggio 2003, n. 119, artt. 1, 4; reg. (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856; reg. (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950; reg. (CE) della Commissione 30 marzo 2004, n. 595, art. 24]

Cass. Sez. Un. Civ. - 11-8-2009, n. 18195 (ord.) - Carbone, pres.; Fioretti, est.; Martone P.M. (conf.) - Agenzia Veneta Pagamenti Agricoltura (avv. Specchio) c. Az. Agricola Canova di Dossi Ernesto (avv. Manzo). (Dichiara giurisdizione)

*In tema di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 2 sexies, comma primo, del d.l. 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2005, n. 109, le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del prelievo nei confronti del produttore per il conferimento di latte a soggetto non incluso nell'albo degli acquirenti riconosciuti: in tal caso, infatti, al pari dell'ipotesi in cui venga applicato per il conferimento di latte in esubero rispetto alla quota consentita, il prelievo non si configura come sanzione amministrativa, ma come misura di riequilibrio del mercato, con la conseguenza che non trova applicazione la l. 24 novembre 1981, n. 689, che attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle relative opposizioni (1).*

(1) In tal senso, fra le altre, Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2006, n. 26434, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 2805; Cass. Sez. Un. 18 novembre 2005, n. 23355, *ivi*, 2005, 2537).

## Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

**Caccia e pesca - Art. 30, lett. a), legge 157/92 - Divieto generale di caccia - Esclusione - Divieti per singole specie.** [L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 30, lett. a) e 18]

Cass. Sez. III Pen. - 22-7-2009, n. 30367 - Lupo, pres.; Sensini, est.; Izzo, P.M. (diff.) - Taviani, ric. (*Conferma Trib. Grosseto 17 aprile 2008*)

*Il precetto a cui rinvia la norma sanzionatoria dell'art. 30, lett. a), legge 157/92 non prevede un divieto generale accanto a divieti specifici per le singole specie cacciabili, ma contempla soltanto divieti per singole specie, modificabili a livello regionale nel rispetto di un arco temporale massimo. Al di là dell'equivoco che può essere indotto dal riferimento al divieto generale contenuto nell'art. 30, lett. a), la chiara volontà del legislatore si ricava dall'ulteriore riferimento all'art. 18 pure contenuto nella stessa norma, secondo cui il divieto generale è sempre quello intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18 e le date fissate dall'art. 18 sono sempre riferite alle singole specie cacciabili (1).*

(1) Giurisprudenza consolidata. In termini cfr. Cass. Sez. III 29 aprile 2005, n. 16272, Di Biase, in questa Riv., 2006, 324, con nota di MAZZA P., *Caccia non consentita e caccia in periodo di divieto generale.*

\*

**Caccia e pesca - Caccia - Nozione di esercizio della caccia - Effettiva cattura e uccisione - Non necessità - Attività prodromiche o preliminare organizzazione di mezzi o atti diretti a tale fine - Sufficienza.**

Cass. Sez. III Pen. - 13-7-2009, n. 28510 (c.c.) - Lupo, pres.; Petti, est.; Izzo, P.M. (diff.) - Allia ed altri, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Ragusa 31 ottobre 2008*)

*L'ampia nozione di esercizio della caccia comprende, non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono ad esempio l'essere sorpreso armato in una zona di caccia, con mezzi idonei alla cattura di animali; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei alla cattura, in attitudini di ricerca o di attesa della selvaggina (1).*

(1) In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. Sez. III 25 ottobre 1995, n. 2555, Cammaroto, in questa Riv., 1996, 251, con nota di MAZZA P., *In tema di esercizio presunto di caccia.*

\*

**Caccia e pesca - Caccia - Reti poste nel giardino di un'abitazione - Uccellazione mediante reti - Divieto.**

Cass. Sez. III Pen. - 13-7-2009, n. 28526 - Lupo, pres.; Petti, est.; Izzo, P.M. (conf.) - Gabbanini, ric. (*Conferma Trib. Pistoia 30 settembre 2008*)

*La collocazione di due reti della lunghezza di metri dieci ciascuna nel giardino di un'abitazione, circondata da alberi e posta alla periferia della città ed in prossimità di un bosco, non può considerarsi azione inidonea alla cattura di uccelli posto che la sede naturale di tali volatili sono proprio gli alberi. Il fatto che le reti non fossero completamente tese non esclude l'idoneità del mezzo perché le reti non completamente tese sono più pericolose di quelle tese (1).*

(1) In termini Cass. Sez. III 17 febbraio 2006, n. 6343, Fagoni, in questa Riv., 2007, 123, con nota di MAZZA P., *Predisposizione di reti e divieto della pratica venatoria dell'uccellazione.*

\*

**Caccia e pesca - Caccia - Uccisione di una volpe - Stato di necessità - Definizione.** (C.p., art. 54)

Cass. Sez. III Pen. - 18-6-2009, n. 25526 - Ornorato, pres.; Gazzara, est.; Passacantando, P.M. (diff.) - Simoni, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Pordenone 21 maggio 2008*)

*Agisce in stato di necessità colui che uccide, in periodo di divieto di caccia, una volpe più volte introdottasi nella sua proprietà facendo razzia di animali da cortile ed assalendo un suo familiare. Nel concetto di «necessità», escludente la configurabilità del reato, è compreso non solo lo stato di necessità, quale assunto dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca alla uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile (1).*

(1) Giurisprudenza costante sul punto. In senso conforme Cass. Sez. III 18 febbraio 1998, n. 1963, Ziccardi, in *Mass. dec. pen.*, 1998, rv. 209.928. In dottrina, sui rapporti con l'art. 638 c.p. e lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., cfr. MAZZA M., *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Enc. dir.*, vol XLV, Milano, 1999, 17 e ss.

\*

**Bellezze naturali (protezione delle) - Beni ambientali - Pesca in area protetta - Divieti e segnalazioni - Obbligo di documentazione.**

Cass. Sez. III Pen. - 9-9-2009, n. 34872 - Lupo, pres.; Mulliri, est.; Izzo, P.M. (conf.) - Deralvi, ric. (*Conferma Trib. Ostuni 21 novembre 2008*)

*Chi si muove per mare (così come anche per terra) ha il preciso dovere di documentarsi sulle caratteristiche dei luoghi da percorrere e sull'esistenza di eventuali divieti e delimitazioni tanto più quando, come nella specie, le segnalazioni esistevano già a terra (fattispecie in tema di esercizio della pesca in area protetta) (1).*

(1) Nessun precedente specifico in termini. Per riferimenti in dottrina sulla tutela del mare e delle zone marine protette cfr. MAZZA F., *La difesa del mare*, in AMELIO - FORTUNA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000, 147 e ss.

\*

**Caccia e pesca - Caccia - Sanzioni - Confisca - Reati ex art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992 - Assoluzione - Confisca delle armi - Possibilità - Esclusione.** (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28, comma 2)

Cass. Sez. III Pen. - 17-3-2009, n. 11580 - Altieri, pres.; Squassoni, est.; Izzo, P.M. (conf.) - Chirico, ric. (*Annulla senza rinvio App. Roma 14 maggio 2008*)

*In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in caso di condanna (1).*

(1) Giurisprudenza consolidata. In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 1° aprile 2003, n. 15166, Filippone, rv. 224.709.



## Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

**Ambiente - Smaltimento rifiuti - Impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri già in esercizio - Aumento di capacità di incenerimento - Autorizzazione - Valutazione della Provincia - Prevalenza rispetto alle competenze dell'ente territoriale comunale - Legittimità.**

**Ambiente - Impatto ambientale - Valutazione - Carattere - Non giudizio meramente tecnico - Sussistenza profili di discrezionalità - Sindacabilità - Limiti.**

Cons. Stato, Sez. V - 22-6-2009, n. 4206 - La Medica, pres.; Russo, est. - M. S.p.A. (avv.ti Gamberini, Amadori e Biagetti) c. Comune Forlì (avv.ti Balli e Barbantini) e a. (n.c.).

*Nella procedura autorizzatoria per l'aumento della quantità di rifiuti sanitari da incenerire nell'impianto di termovalorizzazione già in esercizio deve riconoscersi la prevalenza alle specifiche competenze proprie dell'ente Provincia rispetto a quelle più generali rimesse all'ente territoriale comunale (1).*

*La valutazione dell'impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti in cui è evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione (2).*

(1-2) Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I n. 1812 del 2007 (non risulta edita), affermando, tra l'altro, relativamente alla prima massima, che nell'ottica di un equo e logico contemperamento tra le esigenze di protezione ambientale previste dall'art. 32 Cost. e quelle di libera iniziativa economica, anche a fini di interesse sociale, di cui all'art. 41 Cost., e della generale normativa di riferimento, le specifiche competenze normative demandate alle Province in materia di sviluppo sostenibile appaiono senza dubbio prevalenti rispetto al più generale dovere di tutela ambientale svolto dai singoli enti locali ricadenti nel territorio provinciale; le riferite conclusioni sono state avvalorate dalla considerazione che, nella specie, le ragioni tecniche indicate dalla Provincia hanno riguardato il potenziamento dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti speciali ospedalieri e non già una nuova valutazione di impatto ambientale di un nuovo progetto da inserire in un contesto non antropizzato.

Le massime vanno condivise.

\*

**Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Riparto di giurisdizione - Competenza del giudice amministrativo per la fase della concessione - Competenza dell'A.G.O. per la fase dell'erogazione.**

Cons. Stato, Sez. V - 9-6-2009, n. 3532 - La Medica, pres.; Russo, est. - L.R. (avv. Cingolani) c. Regione Marche (n.c.).

*In tema di benefici comunitari per l'agricoltura, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo questioni aventi natura e consistenza di diritti soggettivi, nella controversia in materia di pagamento di contributi riguardanti non già la fase discrezionale per la loro concessione, la quale si esaurisce con il provvedimento che li delibera e che viene emesso, ma quella della loro erogazione ed in specie concernente l'esatto adempimento degli obblighi assunti o imposti e la verifica di esigibilità del credito del beneficiario, mentre la posizione del soggetto interessato torna ad essere di interesse legittimo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritiri i contributi sulla base di un vizio di legittimità del proprio provvedimento o per contrasto con il pubblico interesse (1).*

(1) Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del T.A.R. Marche 1° agosto 2005, n. 947.

Le massime vanno condivise, perché conformi a consolidata giurisprudenza sul punto; di recente, v. Cons. Stato, Sez. VI 5 novembre 2007, n. 5700 e 22 marzo 2007, n. 1375, in *Giurisd. amm.*, 2007, I, rispettivamente 1670 e 388.

**Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie - Nulla-osta - Annullamento ministeriale - Legittimità - Limiti.**

**Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie abusive - Sanatoria - Nulla-osta condizionato - Prescrizione di correttivi - Legittimità.**

Cons. Stato, Sez. II - 30-1-2008, n. 3491/2007 - Riccio, pres.; Pozzi, est. - G. c. Soprintendenza beni architettonici del Lazio.

*In sede di esame del contenuto del nulla-osta regionale alla realizzazione di costruzione edilizia in zone paesistiche protette e prima della conclusione del procedimento, l'Amministrazione può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo e annullare l'autorizzazione che risulti illegittima, ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell'area, ove l'autorizzazione non risulti viziata (1).*

*Nell'ipotesi in cui le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica preordinata alla sanatoria di opere abusive non siano tali da incidere sugli elementi caratterizzanti l'abuso, in quanto si riferiscono ad aspetti marginali e comunque non significativi, non può disconoscersi all'Amministrazione di subordinare il proprio parere favorevole alla introduzione di correttivi, formulando suggerimenti o prescrizioni di carattere meramente migliorativo, al fine di eliminare gli inconvenienti che altrimenti impedirebbero un armonioso inserimento dell'opera nel contesto ambientale (2).*

(1-2) Si tratta di parere espresso su ricorso straordinario.

Sulla prima massima, in senso conforme, v. Cons. Stato, Ad. pl. 14 dicembre 2001, n. 9, in *Cons. Stato*, 2001, I, 2585 e Sez. VI 25 settembre 2006, n. 5601, in *Giurisd. amm.*, 2006, I, 1317.

Sulla seconda massima, in senso conforme, v. Cons. Stato, Sez. VI 18 ottobre 1999, n. 1437, in *Cons. Stato*, 1999, I, 1689.

Le massime vanno condivise.

\*

**Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Opere pubbliche (aerogeneratori eolici) - Prescrizioni limitative - Legittimità.** (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152)

**Ambiente - Realizzazione impianti aerogeneratori eolici - Procedimento di autorizzazione - Valutazione paesaggistica e culturale - Autonomia rispetto al giudizio VIA.**

Cons. giust. amm. Reg. sic. - 22-4-2009, n. 300 - Virgilio, pres.; Lipari, est - Soc. G.V. (avv.ti Pitruzzella e Stallone) c. Assessorato regionale beni culturali (Avv. distr. Stato) e a. (n.c.).

*Ai sensi dell'art. 152, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali), il potere di imporre prescrizioni limitative alla realizzazione di opere pubbliche (nella specie, impianti aerogeneratori eolici) nelle zone soggette a vincolo paesaggistico non è circoscritto all'interno di un'area previamente classificata come di notevole interesse pubblico, in quanto è sufficiente una connessione qualificata tra l'area vincolata e quella su cui dovrebbe sorgere l'opera (1).*

*Nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti aerogeneratori eolici, il giudizio di compatibilità ambientale, secondo le modalità procedurali tipiche della VIA, non impedisce che possa essere compiuta una diversa valutazione di carattere strettamente paesaggistica e culturale (2).*

(1-2) Il Cons. giust. amm. Reg. sic. ha confermato la sentenza del T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 28 dicembre 2007, n. 3501 (non risulta edita).

Si è trattato del procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti aerogeneratori eolici in zona contemine ad una porzione di territorio inserita nell'elenco dei Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) in considerazione della sua valenza naturalistica.

## PARTE III - PANORAMI

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

## LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. *Dir. Parlamento europeo e Consiglio n. 2009/28/CE*. (G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140)

Modifica della dir. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. *Dir. Parlamento europeo e Consiglio n. 2009/29/CE*. (G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140)

Sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di e adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. *Dec. Parlamento europeo e Consiglio 23 aprile 2009, n. 406/2009/CE*. (G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140)

Abrogazione di quattordici regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca. *Reg. Consiglio 25 maggio 2009, n. 492/2009*. (G.U.U.E. 12 giugno 2009, n. L 149)

Abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di undici decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca. *Dec. Consiglio 25 maggio 2009, n. 2009/447/CE*. (G.U.U.E. 12 giugno 2009, n. L 149)

Iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Olej rydzowy (STG)]. *Reg. Commissione 15 giugno 2009, n. 506/2009*. (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 151)

Iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abbacchio Romano (IGP)]. *Reg. Commissione 15 giugno 2009, n. 507/2009*. (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 151)

Approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sabina (DOP)]. *Reg. Commissione 16 giugno 2009, n. 510/2009*. (G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 153)

Modifica del reg. (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). *Reg. Consiglio 25 maggio 2009, n. 491/2009*. (G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 154)

Approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera d'Emilia Romagna (IGP)]. *Reg. Commissione 17 giugno 2009, n. 515/2009*. (G.U.U.E. 18 giugno 2009, n. L 155)

Iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pagnotta del Dittaino (DOP)]. *Reg. Commissione 17 giugno 2009, n. 516/2009*. (G.U.U.E. 18 giugno 2009, n. L 155)

Approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Manchego (DOP)]. *Reg. Commissione 26 giugno 2009, n. 561/2009*. (G.U.U.E. 27 giugno 2009, n. L 166)

Iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]. *Reg. Commissione 29 giugno 2009, n. 566/2009*. (G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 168)

Registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pierekaczewnik (STG)]. *Reg. Commissione 29 giugno 2009, n. 567/2009*. (G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 168)

## LEGISLAZIONE NAZIONALE

Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio». *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 15 maggio 2009*. (G.U. 3 giugno 2009, n. 126)

Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. *DELM (ambiente e tutela del territorio e del mare) 10 aprile 2009*. (G.U. 4 giugno 2009)

Modifica del decreto 6 agosto 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'agro Sarnese-Nocerino» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 27 maggio 2009*. (G.U. 10 giugno 2009, n. 132)

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero». *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 28 maggio 2009*. (G.U. 13 giugno 2009, n. 135)

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero». *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 28 maggio 2009*. (G.U. 13 giugno 2009, n. 135)

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino». *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 28 maggio 2009*. (G.U. 13 giugno 2009, n. 135)

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba». *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 28 maggio 2009*. (G.U. 13 giugno 2009, n. 135)

Modifica al decreto 14 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carota Novella di Ispica» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 15 maggio 2009*. (G.U. 18 giugno 2009, n. 136)

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Patata della Sila» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 15 maggio 2009*. (G.U. 15 giugno 2009, n. 136)

Modifica del decreto 20 febbraio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Liquirizia di Calabria» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 15 maggio 2009*. (G.U. 15 giugno 2009, n. 136)

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riesi». *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 20 maggio 2009*. (G.U. 15 giugno 2009, n. 136)

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reno». *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 20 maggio 2009*. (G.U. 15 giugno 2009, n. 136)

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 21 maggio 2009*. (G.U. 15 giugno 2009, n. 136)

Modifica del decreto 23 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 21 maggio 2009*. (G.U. 15 giugno 2009, n. 136)

Modifica del decreto 2 aprile 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda». *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 4 giugno 2009*. (G.U. 23 giugno 2009, n. 143)

Proroga delle disposizioni in materia di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione di vino. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 17 febbraio 2009*. (G.U. 29 giugno 2009, n. 148)

Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone». *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 15 giugno 2009*.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Torgiano». *D.M. (politiche, agricole, alimentari e forestali) 15 giugno 2009*. (G.U. 29 giugno 2009, n. 148)

Nona revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 5 giugno 2009*. (G.U. 30 giugno 2009, n. 149, suppl. ord. n. 100)

## LEGISLAZIONE REGIONALE

### CAMPANIA

Disciplina per l'attività di agriturismo. *L.R. 6 novembre 2008, n. 15*. (B.U. 10 novembre 2008, n. 45 bis)

### EMILIA-ROMAGNA

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla l.r. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria. *L.R. 2 marzo 2009, n. 1*). (B.U. 2 marzo 2009, n. 32)

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'art. 10, comma 3, della l.r. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'art. 40, comma 13, della l.r. 6/2008. *D.P.R. 25 novembre 2008, n. 322*. (B.U. 3 dicembre 2008, n. 49)

### PIEMONTE

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente. *L.R. 27 gennaio 2009, n. 3*. (B.U. 29 gennaio 2009, n. 4, Parte I e II)

### TOSCANA

Modifiche alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). *L.R. 2 dicembre 2008, n. 63*. (B.U. 10 dicembre 2008, n. 43)

Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico. *D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n. 65*. (B.U. 19 dicembre 2008, n. 44)

## LIBRI

**Sostanze pericolose. Adempimenti, normativa di base, ADR e nuovi scenari in vista del regolamento REACH**, R. MONTALI (Introduz. di P. FICCO), Milano, 2007, Edizioni Ambiente, pp. 221, € 20,00.

Il volume costituisce un chiaro ed efficace strumento di comprensione di tutti i molteplici aspetti relativi alla gestione in sicurezza delle sostanze pericolose e dei rischi associati al loro impiego, nel contesto di una legislazione comunitaria e nazionale estremamente complessa. Le norme in materia si sono evolute in un lungo periodo di tempo, e sono attualmente in fase di completa trasformazione a seguito dell'introduzione (dal 1° giugno 2007) del REACH, sistema unico integrato di registrazione e valutazione di tutte le sostanze chimiche immesse sul mercato e utilizzate nei cicli produttivi.

Il tutto è affrontato nel testo illustrando, in formula sintetica, le principali definizioni e ambiti di applicazione, i soggetti a qualunque titolo coinvolti, i relativi adempimenti e, in maniera puntuale, i corrispondenti riferimenti legislativi aggiornati (nazionali e comunitari).

In particolare, il volume contiene la trattazione approfondita di ogni aspetto relativo alla gestione delle sostanze pericolose: le schede di sicurezza; la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; il trasporto di merci pericolose su strada (ADR); le restrizioni in materia di immissione sul mercato e d'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; l'obbligo di notifica per le sostanze nuove immesse sul mercato comunitario (inventario ELINCS); la valutazione del rischio per le sostanze chimiche; gli agenti cancerogeni e mutageni; la protezione da agenti chimici: utilizzo e manipolazione; i dispositivi di protezione individuale (Dpi) da agenti chimici; la transizione verso il REACH e lo scenario futuro.

Al tal riguardo, la Commissione europea, accogliendo una denuncia del WWF Italia, ha inviato in questa materia una «lettera di messa in mora» all'Italia per «essere venuta meno agli obblighi di applicazione dell'importantissima direttiva europea sulla

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale» (direttiva 21 aprile 2004, n. 35), avendola recepita in maniera distorta con il d.lgs. n. 152/2006 (Riordino della normativa ambientale).

Per inciso, la direttiva n. 2004/35 è la più importante legge europea per l'applicazione del principio «chi inquina paga»: un obbligo per tutti gli Stati membri dell'Unione europea di garantire che, nel caso di gravi danni ambientali (inquinamenti industriali e danni alla salute che da questi derivano, distruzioni di aree naturali, inquinamenti dell'aria, delle acque, dei terreni, etc.), questi vengano «riparati» a spese non della collettività che li subisce, ma di chi ha provocato il danno all'ambiente.

È un principio di civiltà e di responsabilizzazione di chi provoca distruzioni ambientali e mette in serio pericolo la nostra salute.

L'Italia, invece di adeguarsi ed imporre regole rigide che tutelino salute ed ambiente, nonché le tante imprese ed industrie italiane che hanno le carte in regola, ha emanato una nuova disciplina sul risarcimento del danno ambientale approvata con il famigerato «ecomostro giuridico» di riordino delle leggi ambientali italiane. Tale decreto, oltre ad essere non conforme alla direttiva europea, crea un sistema che regala una illegittima ed ingiustificata impunità ai grandi inquinatori, una sorta di «amnistia» che, con diversi e complessi cavilli, deroghe ed esclusioni, cancella in molti casi anche le responsabilità civili e penali ed i conseguenti obblighi di risarcimento del danno ambientale.

Si dovrebbe (figuriamoci) rimediare ed approvare immediatamente la modifica alle regole sul risarcimento del danno ambientale, così come richiesto più volte dalla precedente Commissione di riforma del d.lgs. n. 152/2006 del Ministro dell'ambiente, ed evitare una doppia beffa ed un doppio danno agli italiani: pagare per i danni ambientali subiti e pagare le multe milionarie che potrebbero arrivare dall'Europa se non si blocca la procedura di infrazione.

Fulvio Di Dio